

# ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO

ESTRATTO

ANNALI VI

Domenico Damascelli

SUCCESSIONI  
(DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO  
E PROCESSUALE EUROPEO)

*pubblicazione fuori commercio*

**GIUFFRÈ**

## SUCCESSIONI (diritto internazionale privato e processuale europeo)

SOMMARIO: 1. Genesi e caratteristiche principali della disciplina europea in materia di successioni a causa di morte. — 2. L'adozione della residenza abituale del defunto al momento della morte come titolo di giurisdizione generale e criterio di collegamento oggettivo, quale principale mezzo tecnico per assicurare la coincidenza tra *forum* e *ius*. — 3. La perdita della coincidenza tra *forum* e *ius* nel caso di esercizio della *professio iuris* in favore della legge nazionale del defunto. — 4. *Segue*: il recupero della coincidenza tra *forum* e *ius* attraverso gli accordi sulla scelta del foro o l'attivazione del meccanismo del *forum non conveniens*. — 5. Le ulteriori eccezioni al principio di coincidenza tra *forum* e *ius*: in particolare, le regole di competenza sussidiaria e il *forum necessitatis*. — 6. Il criterio speciale di competenza giurisdizionale previsto dall'art. 13 reg. UE n. 650/2012. — 7. Le eccezioni all'approccio unitario in materia di legge applicabile: a) il rinvio. — 8. *Segue*: b) i regimi successori speciali. — 9. *Segue*: c) la limitazione dell'oggetto del procedimento ai sensi dell'art. 12 § 1 reg. UE n. 650/2012. — 10. La tendenziale onnicomprensività della *lex successiois*. — 11. Le deroghe all'applicazione della *lex successiois*: a) l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità, alla validità sostanziale e agli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori. — 12. *Segue*: b) l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità e alla validità sostanziale dei testamenti. — 13. *Segue*: c) l'amministrazione della successione. — 14. *Segue*: d) l'ordine pubblico internazionale. — 15. La legge applicabile in materia di forma: a) la forma delle disposizioni a causa di morte. — 16. *Segue*: b) la forma dell'accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima. — 17. Ulteriori questioni di rilievo in materia di legge applicabile: a) l'adattamento dei diritti reali. — 18. *Segue*: b) l'eredità vacante. — 19. *Segue*: c) il richiamo di ordinamenti plurilegislativi. — 20. La "circolazione" nello spazio giudiziario europeo degli atti pubblici. — 21. Il certificato successorio europeo.

1. *Genesi e caratteristiche principali della disciplina europea in materia di successioni a causa di morte.* — La varietà di risposte offerte dagli ordinamenti nazionali alla soluzione dei problemi peculiari, sostanziali e conflittuali, del diritto delle successioni a causa di morte (1) è tale da consentire di affermare che esso costituisce « *une mine inépuisable pour le comparatiste* » e un « *casse-tête pour le spécialiste du droit international privé* » (2).

In quest'ultimo campo, sono stati avanzati a

(1) Sul piano sostanziale si registrano divergenze sulla determinazione dei beneficiari della successione e sulla misura delle quote ai medesimi spettanti, sull'ammissibilità, accanto al testamento, di ulteriori atti di pianificazione ereditaria (quali, a esempio, i patti successori), sull'esistenza e la disciplina di un sistema di protezione dei legittimari, sulle modalità di acquisto, liquidazione e amministrazione della successione.

Sul piano conflittuale si registrano divergenze sull'approccio — unitario o scissionista — alla soluzione dei problemi di legge applicabile, sulla scelta dei criteri di collegamento e dei titoli di giurisdizione, sull'ammissibilità della scelta di legge da parte del *de cuius*, sull'ambito di applicazione della *lex successiois* (sia rispetto agli atti di pianificazione ereditaria anticipata, sia rispetto a talune fasi della vicenda successoria, quali la trasmissione dell'eredità).

(2) Le citazioni sono tratte da BONOMI, *Successions internationales: conflits de lois et de juridictions*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, CCCL, 2011, 71 ss., 92 e, rispettivamente, 94.

più riprese tentativi di armonizzazione internazionale; tuttavia, se si fa eccezione per la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie (3), delle convenzioni multilaterali finora elaborate, la più importante — cioè la Convenzione dell'Aia del 1° agosto 1989, sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte — ha registrato un sostanziale fallimento (4), mentre le altre rivestono un interesse limitato, in quanto riguardano settori specifici (5) o sono in vigore tra un numero ristretto di Stati (6).

Per le ragioni che precedono assume grande rilievo l'opera di unificazione iniziata dalle istituzioni europee nel lontano 1998 (7) e conclusasi, dopo quasi tre lustri, con l'adozione del reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

La decisione di provvedere a tale opera per il tramite di un regolamento — atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri — appare sicuramente condivisibile, in quanto assicura il perseguimento dell'obiettivo di armonizzazione della materia e la prevedibilità delle soluzioni internazionali adottate.

Non va sottaciuto, tuttavia, che numerose norme del regolamento risultano incomplete, sicché la loro implementazione è subordinata all'in-

(3) Tale Convenzione ha ottenuto un buon successo, essendo in vigore tra trentotto Stati (v. lo stato delle ratifiche sul sito *web* della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, all'indirizzo [www.hech.net](http://www.hech.net)).

(4) In quanto non è mai entrata in vigore, essendo stata ratificata solo dai Paesi Bassi (i quali, al fine di renderla applicabile, hanno dovuto incorporarla nel loro diritto interno con l. 4 settembre 1996, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1997, 135 ss., con nota di VAN ITERSOM).

(5) Ci si riferisce alla Convenzione di Basilea del 16 marzo 1972, relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, e alla Convenzione di Washington del 26 ottobre 1973, che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale.

(6) V., a esempio, la Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973, sull'amministrazione internazionale delle successioni, attualmente in vigore solo tra Portogallo, Repubblica ceca e Slovacchia.

(7) Con il *Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia* del 3 dicembre 1998, in G.U.C.E. 23 gennaio 1999, n. C 19, 1 ss., 10.

tervento del legislatore nazionale o della Commissione europea.

È per questo motivo che l'art. 84, dopo avere disposto l'entrata in vigore del regolamento — in conformità con la regola generale prevista dall'art. 297 § 1 comma 3 TFUE — il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (8), fa decorrere già dal 5 luglio 2012 l'applicazione degli art. 79, 80 e 81 del regolamento stesso (9) e fissa al 16 novembre 2014 (10) la data di scadenza degli obblighi a carico degli Stati membri stabiliti dagli art. 77 (11) e 78 (12).

A ciò si aggiunga che la complessità della normativa armonizzata e la sua (in taluni casi, radicale) novità rispetto alla disciplina attualmente vigente in numerosi Stati membri hanno giustificato la previsione, prima della concreta applicazione del regolamento, di un adeguato lasso di tempo dedicato al suo studio e alla sua diffusione presso gli operatori giuridici nazionali.

Tale lasso di tempo è stato individuato dal legislatore europeo in trentasei mesi a partire dall'entrata in vigore del regolamento, il quale, conseguentemente, sarà applicato a far data dal 17 agosto 2015 (v. art. 84 comma 2 reg. cit.). Inoltre, secondo quanto disposto dal precedente art. 83 § 1, il regolamento si applicherà alle successioni a causa di morte delle persone decedute a partire dalla medesima data.

Da quest'ultima coppia di norme si ricava che, anche dopo il 17 agosto 2015, i sistemi di conflitto nazionali continueranno ad applicarsi, ma con esclusivo riguardo alle successioni apertesì anteriormente a tale data; mentre, in conformità con i principi che regolano i rapporti tra diritto europeo e diritto nazionale, per le successioni che si apriranno a partire dal 17 agosto 2015 le disposizioni nazionali dovranno essere disapplicate in favore

delle corrispondenti norme del regolamento (13).

Con particolare riferimento all'ordinamento italiano, risulteranno totalmente disapplicate le norme sulla determinazione della competenza giurisdizionale in materia successoria (art. 50 l. 31 maggio 1995, n. 218) e — tenuto conto del fatto che, in base all'art. 20, il regolamento avrà applicazione universale (o, come anche si usa dire, *erga omnes*), cioè si applicherà anche quando la *lex successionis* non è la legge di uno Stato membro — quelle sulla designazione della legge applicabile (art. 46-48 l. n. 218, cit.) (14); continueranno, invece, a operare le norme sull'efficacia di sentenze e atti stranieri, per il caso in cui essi provengano da Paesi diversi dagli Stati membri e ciò perché i capi IV e V del regolamento si occupano della circolazione nello spazio giudiziario europeo dei medesimi atti in quanto provenienti da questi ultimi.

Il regolamento presenta limiti al suo campo di applicabilità non solo *ratione temporis*, ma anche *ratione materiae et personae*.

Dal punto di vista oggettivo, va rilevata l'esistenza delle numerose eccezioni contenute nell'art. 1 § 2 (15). Di molte di esse si farà cenno nel corso della trattazione. In questa sede, vale la pena di ricordare quelle contenute nelle lett. *b*, *i* e *j* di tale disposizione.

L'esclusione di cui alla lett. *i* riguarda « lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche »; su di essa non occorre soffermarsi troppo, risultando coerente con la definizione stessa di successione a causa di morte assunta dall'art. 3 § 1 lett. *a* reg. cit., che, facendo riferimento a « qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un

(8) Caduto il 16 agosto 2012.

(9) I quali dettano le competenze della Commissione europea in ordine all'elaborazione dell'elenco delle autorità e dei professionisti legali di cui all'art. 3 § 2 reg. cit., e all'adozione degli atti di esecuzione relativi all'elaborazione dei numerosi attestati e moduli previsti dal regolamento.

(10) Termine così stabilito a seguito delle rettifiche all'art. 84 comma 2 reg. cit. (in G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 344, 3) e all'art. 78 § 1 reg. cit. (in G.U.U.E. 2 marzo 2013, n. L 60, 140).

(11) Concernenti la messa a disposizione del pubblico delle notizie circa la legislazione nazionale in materia di successioni e circa i documenti e le informazioni richiesti « ai fini della registrazione dei beni immobili situati nel loro territorio ».

(12) Riguardanti la comunicazione alla Commissione europea di varie autorità, mezzi di impugnazione e procedure di ricorso.

(13) L'affermazione della *primauté* del diritto comunitario, che comporta la disapplicazione da parte del giudice del diritto nazionale col primo contrastante, risale a C. giust. CE 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, in *Racc. giur. C. giust.*, 1978, 629 ss. Sulla questione, v., per tutti, VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*<sup>3</sup>, Bari, 2013, 398 ss.

(14) Con la precisazione per cui, come si vedrà a suo tempo, l'art. 48, stante l'esclusione di cui all'art. 1 § 2 lett. *f* reg. cit., mantiene un residuo campo di ultrattività per la verifica della validità formale del testamento nuncupativo.

Naturalmente, saranno parzialmente disapplicate le disposizioni della l. n. 218, cit., riguardanti questioni generali sulla legge applicabile, che siano disciplinate anche dal regolamento (quali, a esempio, il rinvio, l'ordine pubblico e il richiamo di ordinamenti plurilegislativi).

(15) A cui va aggiunta quella, consueta negli strumenti europei di diritto internazionale privato, contenuta nel precedente § 1 e riguardante « la materia fiscale, doganale e amministrativa ».

trasferimento per effetto di successione legittima» (16), presuppone il verificarsi della morte di una persona fisica.

Alla *lex societatis* si è ritenuto opportuno sottoporre anche la disciplina delle cosiddette clausole di continuazione o consolidazione, cioè di quei patti sociali « che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione » degli enti collettivi « alla morte dei loro membri » (v. art. 1 § 2 lett. *b* reg. cit.), e ciò per l'evidente motivo che l'ammissibilità e la validità di tali clausole devono essere valutate in armonia con le regole che presiedono al funzionamento dell'ente in considerazione.

L'art. 1 § 2 lett. *j* esclude dal campo di applicabilità oggettiva del regolamento « la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento dei *trust* ». Secondo il « considerando » n. 13, tale esclusione non deve essere intesa « come un'esclusione generale » dell'istituto; in effetti, nonostante la sua presenza, le questioni relative alla validità formale e sostanziale delle disposizioni *mortis causa* con cui il *de cuius* provvede al trasferimento di determinati beni al *trustee* di un *trust* già esistente o contestualmente creato devono ritenersi rimesse alle leggi designate dalle norme uniformi (17). D'altro canto, un'interpretazione restrittiva dell'esclusione in esame, circoscritta alla legge regolatrice dei *trust* volontariamente costituiti, può essere sostenuta, non senza ragione, ove si osservi che, nel caso in cui l'insorgenza di un *trust* sia conseguenza dell'apertura della successione *ab intestato* (18), sarebbe logico affidare alla *lex successioneis* non solo, come affermato dal citato considerando, « la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari », ma anche la stessa costituzione e il funzionamento di tale *trust*, a pena, altrimenti, di correre il rischio di sottoporre

(16) Si noti che l'assunzione della definizione riportata nel testo, che mette il fuoco sul fenomeno successorio quale titolo di acquisto di beni, è stata funzionale all'adozione del regolamento secondo la procedura ordinaria di cui al combinato disposto degli art. 81 e 294 TFUE. Ciò ha scongiurato la ricomprensione del regolamento tra « le misure relative al diritto di famiglia », che, a norma del citato art. 81, devono essere deliberate all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo.

(17) Ciò si coordina con quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985, sulla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento (in vigore per l'Italia), secondo cui detta Convenzione « *ne s'applique pas à des questions préliminaires relatives à la validité des testaments ou d'autres actes juridiques par lesquels des biens sont transférés au trustee* ».

(18) Si tenga presente, a esempio, che esercita poteri assimilabili a quelli del *trustee* l'*administrator* di *common law* nominato dal giudice per liquidare la successione: per qualche cenno in proposito, v. *infra*, § 13.

aspetti, tra loro intimamente connessi, di una medesima successione a leggi diverse e potenzialmente divergenti (19).

Forse questi problemi avrebbero ricevuto maggiore attenzione se i governi di Regno Unito e Irlanda avessero deciso di esercitare il diritto di *opting in* loro riconosciuto dall'art. 3 del Protocollo n. 21 allegato al Trattato UE (20). Nonostante gli sforzi esercitati in seno al Parlamento e al Consiglio (21), ciò non è accaduto, sicché il regolamento presenta i limiti soggettivi a cui sopra si accennava, non essendo vincolati alla sua applicazione né detti Stati membri, né la Danimarca (che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1 del successivo Protocollo n. 22, non partecipa all'adozione delle misure di cui alla parte terza titolo V TFUE) (22).

Per raggiungere il duplice obiettivo di agevolare la pianificazione anticipata della successione e di rimuovere i disagi che i beneficiari, gli amministratori e i creditori ereditari attualmente incontrano « nell'esercizio dei loro diritti nell'ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere » (« considerando » n. 7), il regolamento si muove lungo quattro linee direttrici che costituiscono altrettante chiavi di lettura della nuova disciplina uniforme.

Innanzitutto, sul presupposto che i sopra indi-

(19) In tal modo, il regolamento perviene a coordinarsi con l'art. 3 della citata Convenzione dell'Aia del 1985 che, com'è noto, « *ne s'applique qu'aux trusts créés volontairement* ».

(20) Il governo britannico dichiarò l'*opting out* immediatamente dopo la pubblicazione della proposta di regolamento da parte della Commissione europea, avvenuta il 14 ottobre 2009: doc. COM (2009) 154 def., reperibile, unitamente a una Relazione illustrativa e alla valutazione d'impatto, sul sito <http://eur-lex.europa.eu>.

(21) In effetti, negoziati volti a ottenere l'*opting in* da parte dei principali Stati membri di *common law* sono stati svolti fino all'ultimo momento, anche se essi hanno riguardato non tanto le questioni relative al *trust* ma quelle concernenti l'amministrazione della successione (che hanno dato luogo alla redazione della discutibile disposizione contenuta nell'art. 34 reg. UE n. 650/2012, cit., su cui v. *infra*, § 13) e la tutela della posizione del donatario e dei suoi aventi causa dal legittimario che agisce in riduzione (su cui non si è riusciti a trovare un accordo, nonostante potesse costituire un utile modello quanto suggerito da *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession* (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law), in *Rebels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, 523 ss., 629 ss.).

(22) Pertanto, la nozione di Stato membro rilevante ai fini del regolamento non comprende gli Stati membri indicati nel testo.

cati disagi sarebbero attenuati ove ai tribunali si evitasse la difficoltà di applicare una legge straniera, il regolamento punta ad assicurare al massimo grado possibile la coincidenza tra *forum e ius*, risultato ottenuto non soltanto tramite l'adozione di un titolo di giurisdizione generale avente il medesimo contenuto del criterio di collegamento oggettivo (v. art. 4 e 21) ma anche attraverso il disposto degli art. 5-7 i quali, in caso di esercizio dell'*optio legis* da parte del *de cuius*, prevedono un'articolata disciplina volta al trasferimento della competenza giurisdizionale dal foro generale a quello dello Stato membro della legge scelta.

Secondariamente, onde « garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile » ed « evitare la frammentazione » della stessa (« considerando » n. 37), il regolamento adotta, almeno in principio, un approccio unitario, cioè rimette a un'unica legge, a prescindere dalla natura e dal luogo di situazione dei beni ereditari, la disciplina della successione (v. art. 21 e 22, che si occupano di designare la legge applicabile all'« intera successione ») (23).

In terzo luogo, il regolamento, dopo avere assunto il dato di fatto per cui negli ordinamenti statali la regolamentazione della successione segue modelli e procedure diversi tra loro e postula il coinvolgimento di soggetti, nonché l'adozione di atti, aventi varia natura, costruisce la cornice del loro reciproco « riconoscimento » negli Stati membri (24).

A quest'ultimo proposito, deve osservarsi che, in materia successoria, l'intervento delle corti può essere prescritto, oltre che nel caso in cui vi sia controversia, anche in assenza di liti, a esempio per l'emanazione dei provvedimenti che la legge richiede per l'assunzione con effetti *erga omnes* della qualità di erede o per l'immissione nel possesso dei beni ereditari, ovvero per l'esercizio dei diritti e poteri connessi alla qualità di esecutore testamentario o amministratore dell'eredità. Inoltre, queste ultime attività possono essere amministrare sia da giudici che da autorità o professionisti diversi dai giudici, in virtù di poteri a essi direttamente attribuiti dall'ordinamento o su delega dell'autorità giudiziaria. A loro volta, tali autorità o professionisti possono vedersi assegnata la compe-

tenza a decidere, con efficacia di giudicato, le contestazioni sorte nell'ambito del procedimento — in principio, non contenzioso — a essi affidato.

Il regolamento tiene conto della situazione appena descritta e — dettando, con l'art. 3 § 2, una nozione ampia di « organo giurisdizionale », che accomuna agli « organi giurisdizionali veri e propri » (« considerando » n. 20) le altre autorità e i professionisti sopra indicati (25) — ottiene il duplice risultato di evitare conflitti positivi di competenza tra tali soggetti (in quanto, in tal modo, tutti risultano assoggettati ai criteri dettati dal capo II del regolamento) e di garantire la circolazione delle decisioni, di qualsiasi natura esse siano (26), dai medesimi emesse (in quanto a tutte risulta applicabile il capo IV del regolamento).

Ma il regolamento non trascura di considerare che, in numerosi Stati membri, la sistemazione delle vicende ereditarie può avvenire in via amichevole, al di fuori delle aule dei tribunali e di ogni forma di procedimento, attraverso il ministero dei notai; anche il ruolo di questi pubblici ufficiali è tenuto in debito conto, attraverso l'ampliamento del novero degli effetti che gli atti da essi rogati sono suscettibili di produrre oltrefrontiera (v. art. 59) (27).

Infine — e si arriva, così, alla quarta linea direttiva a cui sopra si accennava — l'architettura del regolamento è completata dalla previsione di uno strumento di diritto materiale uniforme — il certificato successorio europeo, disciplinato dal capo VI — che, dotando l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario e l'amministratore dell'eredità di un documento che gli consente di « dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri » (« considerando » n. 67), è diretto a vincere le resistenze in cui tali soggetti possono incorrere quando agiscono sulla base di decisioni e atti notarili stranieri.

(25) A condizione che i caratteri di tali soggetti, dei procedimenti da loro presieduti e delle decisioni dai medesimi adottate possano dirsi equivalenti a quelli dell'autorità giudiziaria.

(26) V. l'ampia definizione di decisione dettata dall'art. 3 n. 1 lett. g reg. cit. e quanto affermato al « considerando » n. 59, secondo cui sono decisioni ai sensi del regolamento anche i provvedimenti emessi nell'ambito di procedimenti non contenziosi.

(27) Opportunamente, si è ritenuto di non vincolare i notai a prestare la loro attività solo in presenza di uno dei criteri di competenza giurisdizionale dettati dal capo II del regolamento. Ciò ha destato la preoccupazione della possibile insorgenza dei procedimenti paralleli indicati nel « considerando » n. 36: sulla questione dovrà relazionare la Commissione europea ai sensi dell'art. 82 reg. cit.

(23) Tuttavia, come si vedrà *infra*, § 7, l'approccio unitario non è esente da deroghe.

(24) Cfr. LAGARDE, *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2012, 691 ss., 697, secondo cui, tra i principi informativi del regolamento, v'è quello della « *continuité du règlement successorale* ».

2. *L'adozione della residenza abituale del defunto al momento della morte come titolo di giurisdizione generale e criterio di collegamento oggettivo, quale principale mezzo tecnico per assicurare la coincidenza tra forum e ius.* — Come si è detto, il regolamento impiega la residenza abituale del defunto al momento della morte tanto come titolo di giurisdizione generale (art. 4) quanto come criterio di collegamento oggettivo (art. 21), con ciò ponendo la condizione primaria per la realizzazione della coincidenza tra *forum* e *ius* che costituisce un elemento caratterizzante della nuova disciplina.

In ossequio a un altro carattere tipico dello strumento normativo in esame e, cioè, l'assunzione dell'approccio unitario, le due disposizioni appena citate precisano che la competenza (dei giudici e, rispettivamente, della legge applicabile) copre l'«intera successione».

Nonostante l'adozione della residenza abituale costituisca un radicale scostamento dalla tradizione internazionalprivatistica italiana in materia (28), va riconosciuto che più ragioni militano in suo favore (29).

In primo luogo e in via generale, deve rilevarsi che i criteri di collegamento di tipo domiciliare si attaccano meglio (rispetto a quello — tradizionalmente concorrente — della cittadinanza) alla situazione dei Paesi di forte immigrazione quali sono ormai (quasi) tutti i Paesi dell'Unione europea. Infatti, sottoponendo alla legge locale la disciplina delle successioni apertesi sul territorio dello Stato (e, pertanto, anche di quelle concernenti *de cuius* non cittadini), essi evitano all'operatore giuridico nazionale — e, in primo luogo, al giudice — le difficoltà connesse all'accertamento del contenuto di leggi straniere (30). Deve aggiun-

gersi che, tra tali criteri di collegamento, quello della residenza abituale è sicuramente preferibile rispetto al criterio del domicilio in quanto, essendo stato elaborato al dichiarato scopo di evitare il sorgere di conflitti di qualificazione derivanti dalle numerose (e, spesso, divergenti) definizioni che il secondo assume nei vari ordinamenti statali (31), risulta funzionale al perseguimento di un'autentica armonizzazione internazionale (32).

Secondariamente, il criterio di collegamento della residenza abituale sembra inserirsi armoniosamente nel *corpus* del diritto dell'Unione che, com'è noto, da un lato, promuove l'integrazione sociale di tutti gli individui che hanno il principale centro di vita e interessi in uno degli Stati membri, proibendo le disparità di regolamentazione dei rapporti sociali ed economici basate sulla cittadinanza (v. art. 12 Trattato UE) (33) e, dall'altro, favorisce la circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea (34).

In terzo luogo, il criterio in esame è stato così di sovente adottato — sia per l'individuazione del giudice competente che per la designazione della legge applicabile — dai più recenti regolamenti in materia di diritto internazionale privato, da divenire quasi un elemento tipico di questo settore del diritto dell'Unione (35).

(31) Nella prassi internazionale ciò è chiaro da lungo tempo: v. *Actes et documents de la Deuxième session de la Conférence de La Haye de droit international privé*, L'Aia, 1894, 94.

L'assenza di una nozione internazionale del domicilio è indirettamente confermata dallo stesso regolamento all'art. 27 § 1 comma 2.

(32) Non a caso esso è stato ampiamente impiegato nelle convenzioni elaborate in seno alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (v., a esempio, la Convenzione del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli, quelle del 5 ottobre 1961 e del 19 ottobre 1996 sulla protezione dei minori, quella del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni, quella del 1° agosto 1989, sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, quella del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, nonché il Protocollo del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari).

(33) Cfr. DAMASCELLI, *loc. cit.*; DUTTA, *Succession and Will in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2009, 547 ss., 565; BONOMI, *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, 875 ss., 883.

(34) Cfr. DAVI, *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Riv. dir. intern.*, 2005, 297 ss., 313.

(35) V., a esempio, l'art. 5 n. 2 reg. CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; gli art. 3, 8 e 9 reg. CE del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201/2003, relativo alla

(28) Com'è noto, l'art. 46 comma 1 l. n. 218 del 1995, ponendosi in linea di continuità con i previgenti art. 23 disp. prel. 1942 e 8 disp. prel. 1865, adotta, quale criterio di collegamento oggettivo, la nazionalità del defunto al momento della morte.

(29) Come chiarito già dall'*Etude de droit comparé sur les règles de conflits de juridictions et de conflits de lois relatives aux testaments et successions dans les Etats membres de l'Union européenne*, elaborato dal Deutsches Notarinstitut in collaborazione con i professori Heinrich Dörner e Paul Lagarde, in *Les successions internationales dans l'UE - Perspectives pour une Harmonisation* (Deutsches Notarinstitut), Würzburg, 2004, 1 ss., 99 ss.

(30) In tal senso, v. già DAMASCELLI, *Règles de conflit de loi*, in *Réponses au questionnaire en matière de successions et testaments. Livre vert de la Commission européenne* (Consiglio nazionale del Notariato), Milano, 2005, 9 ss., 12; conforme LEIN, *A Further Step Towards a European Code of Private International Law: The Commission Proposal for a Regulation on Succession*, in *Yearbook of Private International Law*, 2009, 107 ss., 117.

Infine, non si può negare che, dal punto di vista statistico, il criterio prescelto dal legislatore europeo risulta più coerente — rispetto a quello della nazionalità — con il principio di prossimità. Nell'attuale realtà economico-sociale, infatti, appaiono frequentissimi i casi in cui nello Stato dell'ultima residenza abituale del defunto si trovano la maggior parte (o la parte economicamente più rilevante) dei suoi beni, nonché i suoi familiari più stretti (cioè le persone che — almeno normalmente — sono chiamate a ereditare) (36).

Altrettanto condivisibile appare la scelta del legislatore europeo di non fornire né una definizione di tale criterio, né prescrizioni circa gli elementi in presenza dei quali possa ritenersi sussistente il requisito dell'abitualità della residenza (37).

Oltre a essere conforme al modo di disporre della maggior parte delle fonti internazionali (38),

competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento CE n. 1347/2000; gli art. 4 § 2, e 5 § 1 reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 11 luglio 2007, n. 864/2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"); l'art. 4 reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"); l'art. 3 reg. CE del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari; l'art. 5 § 1 lett. a e b, e l'art. 8 lett. a e b reg. UE del Consiglio 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(36) Nello stesso ordine di idee si muovono BONOMI, *op. ult. cit.*, 886, e LAGARDE, *op. cit.*, 699.

(37) A esempio, mediante la previsione di un preciso lasso temporale, solo compiutosi il quale la residenza possa essere considerata abituale: in tal senso dispongono, invece, l'art. 2 della Convenzione dell'Aia del 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, e l'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 1989, sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte.

(38) Una definizione di residenza abituale non si trova in nessuna delle convenzioni elaborate dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, nemmeno nelle più recenti (e ciò in quanto una sua previsione « *aurait l'inconvénient de remettre en cause l'interprétation donnée à cette expression dans les autres Conventions, très nombreuses, où elle est utilisée* »: così, LAGARDE, *Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, Rapport explicatif*, in *Actes et documents de la Commission spéciale à caractère diplomatique* (1999), L'Aia, 2003, 38).

Fatta eccezione per l'art. 23 reg. CE n. 864/2007, cit. (che si limita, però a fornire una nozione di residenza abituale valida per le persone giuridiche e per le persone fisiche che agiscono nell'esercizio dell'attività professionale), essa non si rinviene nemmeno nei regolamenti di diritto internazionale privato cit. *supra*, nt. 35.

Un tentativo di promuovere una nozione uniforme di residenza abituale si trova, invece, nella *Résolution relative à*

ciò ha evitato di appesantire la normativa con la previsione di criteri sussidiari per il caso in cui il criterio principale non potesse dirsi perfezionato (39).

Ne segue che spetta all'interprete il compito di individuare gli elementi in presenza dei quali la residenza abituale possa ritenersi sussistente nel caso concreto.

Quale punto di partenza si possono assumere i risultati delle più recenti indagini dottrinali (40), secondo cui il carattere dell'abitualità della residenza è ricavabile dalla combinazione di due elementi, uno oggettivo e l'altro soggettivo, i quali denuncino un legame di fatto (41) della persona in considerazione con un determinato Stato, che possa dirsi genuino e stabile e sia espressione dell'integrazione del primo con l'ambiente sociale e culturale del secondo.

L'elemento oggettivo si declina, a sua volta, in un aspetto di tipo quantitativo e in un aspetto di tipo qualitativo: il primo misura la durata temporale della permanenza di una persona nel territorio dello Stato; l'altro dà rilievo alla natura e alle caratteristiche di tale soggiorno, potendo condurre a negare l'attributo dell'abitualità nei casi in cui la residenza, pur protrandosi per un tempo apprezzabilmente lungo, non riveli — in considerazione dei motivi del soggiorno — un legame tendenzialmente permanente e pervasivo tra il soggetto e lo Stato (42).

*l'unification des concepts juridiques de "domicile" et de "résidence"*, adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 18 gennaio 1972 e reperibile in [www.coe.int](http://www.coe.int).

(39) In tal modo, si è inteso evitare di riprodurre il complicato meccanismo previsto dall'art. 3 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, che ha costituito una delle principali cause dell'insuccesso di tale accordo.

(40) Cfr. MELLONE, *La nozione di residenza abituale e la sua interpretazione nelle norme di conflitto comunitarie*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2010, 685 ss.

(41) Nella ricostruzione del criterio della residenza abituale comunemente si insiste sul suo carattere puramente fattuale, perciò alternativo al criterio del domicilio, la cui rilevanza è legata al riscontro di parametri giuridici: v. MARINO, *Nuovi criteri interpretativi per la determinazione della giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale: la nozione di residenza abituale dei minori in una recente sentenza della Corte di giustizia CE*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 467 ss., 469 s. Ciò non implica, tuttavia, che l'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, della residenza abituale sia sottratto al sindacato di legittimità, perché, pur essendo basato su dati di fatto, tale accertamento avviene in forza di schemi e meccanismi logici che assumono il valore di regola giuridica: v. MELLONE, *op. cit.*, 693 nt. 30.

(42) Allo stesso modo dovrà escludersi la sussistenza della residenza abituale se il soggiorno è dovuto a viaggio di piacere, visita a parenti, periodo di studi, distacco temporaneo per motivi di lavoro.

L'altro elemento costitutivo della residenza abituale a cui sopra si è fatto cenno, cioè l'elemento soggettivo, mantiene una sua autonomia concettuale rispetto all'aspetto qualitativo dell'elemento oggettivo: mentre, infatti, quest'ultimo pone l'accento sulla specie di permanenza in un determinato Stato, il primo indaga circa la sussistenza dell'intenzione della persona di fissare ivi, con il carattere della stabilità, il centro principale dei propri interessi di vita e di affari. Tale intenzione può ricavarsi da una serie di dati concreti che, per loro natura, tradiscono la volontà seria ed effettiva del soggetto di risiedere stabilmente in un dato luogo (43). L'elemento soggettivo può indurre l'interprete a concludere circa la sussistenza della residenza abituale anche quando la durata della permanenza non assuma contorni particolarmente rilevanti, come nel caso in cui le ragioni del trasferimento lasciano presagire uno (almeno tendenzialmente) stabile soggiorno del soggetto nello Stato (44). Esso, inoltre, gioca un ruolo cruciale quando il periodo di permanenza nello Stato, pur prolungatosi a lungo, si sia interrotto ripetutamente o costantemente (45).

Con la ricostruzione che precede — la quale attribuisce eguale valore all'elemento oggettivo e a quello soggettivo — risultano coerenti le indicazioni interpretative fornite da un consolidato filone giurisprudenziale della Corte di giustizia dell'Unione europea e dal « considerando » n. 23 del regolamento (46).

(43) Quali l'apertura di un conto corrente bancario, l'acensione di finanziamenti bancari di medio o lungo termine, la richiesta di un permesso di soggiorno o, ancor di più, della cittadinanza dello Stato ospitante.

(44) Si pensi alla fissazione del focolare domestico nel caso di coniugi aventi diversa nazionalità, o all'assunzione di un incarico professionale di livello superiore a quello precedentemente praticato.

(45) Come nel caso dei soggiorni a titolo di studio intervallati da periodi di vacanza o di rientro nel Paese di origine.

In siffatti casi, la durata della permanenza non può da sola rappresentare l'elemento decisivo per la valutazione dell'abitudine della residenza, « dovendosi necessariamente fare riferimento alla reale intenzione del soggetto di fissare la propria residenza abituale nel luogo di soggiorno temporaneo ovvero di mantenere ugualmente il proprio collegamento territoriale principale nel luogo di origine »: così, MELLONE, *op. cit.*, 695 s.

(46) V. C. giust. CE 15 settembre 1994, causa C-452/93, Magdalena Fernández c. Commissione, in *Racc. giur. C. giust.*, 1994, I-4295 ss., specialmente punto 22, secondo cui la residenza abituale sarebbe costituita dal « luogo in cui l'interessato ha fissato, con voluto carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi, fermo restando che, ai fini della determinazione del luogo di residenza abituale, occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione » (in senso

Tuttavia, a una siffatta conclusione frappono un ostacolo il dettato dell'art. 21 § 2 reg. UE n. 650/2012, cit., che rende applicabile alla successione, invece della legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, la legge del (diverso) Stato con cui, al medesimo momento, il defunto stesso « aveva collegamenti manifestamente più stretti ». Tale norma, presupponendo comunque l'esistenza in un dato Stato della residenza abituale del defunto (come si ricava, oltre che dal suo letterale tenore, dalla circostanza che quest'ultimo criterio funge sempre da titolo di giurisdizione generale) (47), conduce, infatti, alla svalutazione dell'elemento soggettivo nella ricostruzione della nozione di residenza abituale rilevante ai fini del regolamento: non si vede, altrimenti, in quale caso potrebbe darsi la scissione tra legge della residenza abituale e legge del collegamento più stretto, se non in quello in cui — accertata a titolo oggettivo in un determinato Stato la residenza abituale del defunto — si debba negare l'applicazione della relativa legge a cagione del fatto che il defunto stesso non considerasse tale Stato come quello corrispondente al centro principale dei suoi interessi di vita e di affari, e ciò, per esempio, in quanto aveva « mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine » (48), in cui voleva, in un futuro più o meno prossimo, ritornare per ritrovare « il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale » (49).

L'osservazione che precede conduce all'esito — forse inconsapevole nei compilatori del regolamento — di ridurre la rilevanza della posizione

analogo, v. C. giust. CE 17 febbraio 1977, causa 76/76, di Paolo, *ivi*, 1977, 345 ss., specialmente punto 22; C. giust. CE 8 luglio 1992, causa C-102/91, Knoch c. Bundesanstalt für Arbeit, *ivi*, 1992, I-4341 ss., specialmente punto 23; C. giust. CE 25 febbraio 1999, causa C-90/97, Swaddling c. Adjudication officer, *ivi*, 1999, I-1075 ss., specialmente punto 30; C. giust. CE 11 novembre 2004, causa C-372/02, Adanez-Vega, *ivi*, 2004, I-10761 ss., specialmente punto 37).

Il « considerando » n. 23, al fine di determinare la residenza abituale, suggerisce di procedere « a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso ».

(47) Come confermato dal « considerando » n. 25, secondo cui l'art. 21 § 2 reg. cit. opera solo « [p]er quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione ».

(48) Tale Stato può essere lo Stato della nazionalità o anche quello della precedente residenza abituale.

(49) I brani citati sono tratti dalla prima parte del « considerando » n. 24.

psicologica del defunto nella determinazione della legge applicabile alla successione a titolo oggettivo: tale posizione, infatti, potrà essere presa in considerazione in casi rari, l'applicazione della legge contemplata dal citato art. 21 § 2 essendo disposta da tale norma «in via eccezionale» e richiedendo la medesima norma che risulti chiaramente «dal complesso delle circostanze del caso concreto» il fatto che, al momento della morte, il *de cuius* avesse legami manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello della residenza abituale.

Va aggiunto, inoltre, che la disposizione in esame è criticabile sotto altri due profili.

Innanzitutto, nel pur commendevole intento di ricercare e rendere applicabile la *proper law of succession*, essa aumenta la discrezionalità nella valutazione degli elementi di fatto del caso di specie da parte di coloro che sono chiamati a individuare la legge applicabile a titolo oggettivo; ciò che contrasta con l'esigenza — acuita dal potenziale concorso tra diversi soggetti (giudici, notai, autorità deputate al rilascio del certificato successorio europeo) che possono essere investiti dalle parti dell'incarico di occuparsi della medesima successione — di pervenire alla determinazione della *lex successionis* in maniera rapida e, soprattutto, univoca.

In secondo luogo, essa è suscettibile di determinare — sebbene, lo si ripete, solo in casi eccezionali — una deroga al principio della coincidenza tra *forum* e *ius*.

3. *La perdita della coincidenza tra forum e ius nel caso di esercizio della professio iuris in favore della legge nazionale del defunto.* — Un'ulteriore deroga al principio della coincidenza tra *forum* e *ius* può derivare dall'esercizio della facoltà, attribuita al *de cuius* dall'art. 22 reg. UE n. 650/2012, cit., di scegliere, quale *lex successionis*, la legge dello Stato di cui egli possiede la cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte (50).

Tale facoltà appare particolarmente utile — anche in considerazione della scarsità dei casi in cui risulterà applicabile la clausola di eccezione di

(50) Si noti che quest'ultima possibilità non era prevista dall'art. 17 § 1 della proposta di regolamento; tuttavia, malgrado l'incertezza connessa alla scelta di una legge la cui applicabilità dipende da condizioni non attuali, essa si giustifica con riferimento a quelle persone che, pur avendo perduto la cittadinanza di origine, contano di riacquistarla successivamente (a esempio, a seguito di un loro ritorno nello Stato nazionale) e non desiderano attendere fino a quel momento per la pianificazione della propria successione ereditaria.

cui all'art. 21 § 2 reg. cit. — per coloro che, pur essendosi stabiliti all'estero, continuano ad avere legami significativi con il Paese d'origine (51), dalla cui legge vogliono e/o si aspettano che la propria successione sia regolata.

Con l'appena indicata *ratio* della disposizione in esame sarebbe stata coerente l'attribuzione, ai soggetti con cittadinanza plurima, della possibilità di scegliere unicamente la legge della cittadinanza effettiva. Il legislatore europeo è stato, invece, più liberale, consentendo al disponente di scegliere la legge nazionale che preferisce (v. art. 22 § 1 comma 2). Ciò comporta il rischio di rendere applicabili alla successione leggi che con la stessa non hanno alcun contatto (52), ma presenta il vantaggio pratico di evitare all'interprete le difficoltà connesse con l'individuazione di criteri idonei a determinare la prevalenza di una cittadinanza sull'altra e, per questa via, favorisce la certezza del diritto.

Secondo il «considerando» n. 38, l'esclusione di altre leggi che teoricamente avrebbero potuto prendersi in considerazione come oggetto di scelta risponde all'intento di proteggere i legittimari da operazioni artatamente volte a pregiudicarne i diritti. Invero, questo argomento giustifica l'esclusione della *professio iuris* in favore della legge della residenza abituale del defunto al momento della scelta (53) ma non quella in favore di altre leggi astrattamente eleggibili, per la cui esclusione valgono motivazioni diverse.

Ci si riferisce, in primo luogo, alla legge della residenza abituale del defunto al momento della morte: poiché tale legge corrisponde a quella designata dal criterio di collegamento oggettivo, un'*optio legis* di siffatto contenuto avrebbe avuto — in applicazione dell'art. 34 § 2 reg. cit. — l'unica conseguenza rilevante di consentire a soggetti residenti in Stati terzi di sottoporre l'intera loro successione al diritto materiale dello Stato dell'ultima residenza, a prescindere dal rinvio eventualmente disposto dal diritto internazionale

(51) Nel quale, a esempio, sperano di ristabilirsi in un futuro più o meno prossimo, o nel quale è localizzato tutto o parte del patrimonio o tutta o parte della famiglia.

(52) Si pensi, a esempio, al discendente di terza o quarta generazione di immigrati extracomunitari, il quale abbia acquistato la nazionalità dello Stato membro della sua residenza abituale, mantenendo anche quella dello Stato di origine dei suoi avi e scelga quest'ultima.

(53) Precisamente, tale esclusione vale a scongiurare le manovre consistenti nella fissazione della residenza da parte del *de cuius* in Stati il cui diritto ereditario non contempla un sistema di successione necessaria per il tempo strettamente sufficiente a esercitare la scelta di legge e nel successivo rientro nello Stato di residenza originaria.

privato di quest'ultimo. In effetti, un siffatto risultato, rischiando di minare l'armonia internazionale delle soluzioni nei rapporti con lo Stato terzo interessato, per giunta con riferimento a casi di limitato interesse per gli Stati membri (54), non corrisponde a nessun apprezzabile motivo di politica legislativa ed è stato opportunamente impedito.

L'esclusione della *professio iuris* in favore della legge di situazione di beni determinati risponde, invece, all'esigenza di evitare, per l'ipotesi in cui beni ereditari siano situati in Stati diversi da quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, la scissione dello statuto successorio tra più leggi, esito che — come si è detto sopra — il regolamento tende in principio a rifiutare.

Infine, la mancata attribuzione ai soggetti coniugati della facoltà di scegliere, quale *lex successionis*, la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali risulta coerente con la constatazione che tale settore del diritto internazionale privato non è ancora armonizzato a livello europeo, ciò che può determinare il rischio del richiamo di leggi diverse a seconda dello Stato membro dal cui punto di vista ci si pone. In definitiva, l'ammissione di tale facoltà (in astratto commendevole in quanto eviterebbe i noti conflitti di qualificazione che possono derivare dall'applicazione di leggi distinte ai due istituti) dovrà essere rimandata al giorno in cui sarà stato approvato il regolamento europeo in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi, attualmente in gestazione (55).

Per la formulazione della *professio iuris* l'art. 22 ritiene necessaria e sufficiente la dichiarazione di volontà unilaterale del *de cuius*.

In particolare, deve escludersi che i futuri eredi possano accordarsi sulla legge applicabile alla successione sia prima dell'apertura della successione (in quanto ciò sarebbe radicalmente contrario al principio — comune a un gran numero di ordinamenti europei — che riconosce all'ereditando la libertà di disporre a causa di morte *usque ad supremum vitae exitum*) che dopo (in quanto, una siffatta facoltà, consentendo agli eredi di atteggiate a loro piacimento la devoluzione ereditaria, si tradurrebbe in una surrettizia modificazione della volontà del defunto, il quale aveva fatto affida-

mento per la pianificazione della propria successione sulla disciplina materiale fornita dalla legge indicata dal criterio di collegamento oggettivo o dalla legge da lui scelta).

A norma del § 2 dell'art. 22, la *professio iuris* deve rivestire la forma di una disposizione *mortis causa*, mentre, in forza del successivo § 4 della medesima norma, è possibile procedere alla modifica o alla revoca di tale designazione in tutte le forme « previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte » (56).

Inoltre, l'*optio legis* può essere espressa ma può anche « risultare dalle clausole » della disposizione a causa di morte che la contiene.

Sulla prima modalità di scelta è sufficiente dire che essa non richiede l'impiego di formule sacramentali, essendo ammessa qualsiasi espressione lessicale, purché essa indichi in modo sufficientemente chiaro la volontà del disponente.

Quanto agli elementi in presenza dei quali possa dirsi sussistente una scelta di legge tacita, la disposizione in commento è avara di indicazioni, richiedendo unicamente che l'*optio legis* debba ricavarsi dal testo della disposizione *mortis causa* (e, pertanto, escludendo che essa possa trarsi *aliunde*) (57). Possibili indizi della volontà del *de cuius* di esercitare la scelta di legge possono trarsi dal riferimento che egli abbia fatto a norme o istituti giuridici propri di un determinato ordinamento, mentre si è dell'avviso che, isolatamente considerato, non assume rilievo determinante l'impiego della lingua nazionale nella confezione della disposizione (58) né, tantomeno, il luogo della sua stipulazione. La previsione, che costituisce una novità rispetto alla proposta di regolamento, va nella direzione di valorizzare le volontà del defunto; essa, tuttavia, potendo dare luogo a interpretazioni contrastanti della scheda testamentaria, penalizza la certezza del diritto, ciò che, tra l'altro, non appare funzionale all'opportunità di avere indicazioni il più possibile incontrovertibili circa la sussistenza di una *professio iuris* al fine dell'attivazione dei meccanismi di cui agli art. 5-7 reg. cit.

Vale la pena di rilevare, inoltre, che — stante la definizione di disposizione a causa di morte contenuta nell'art. 3 § 1 lett. d reg. cit. — la scelta di legge può essere contenuta non solo in un testa-

(54) Come si ricava dal fatto che — almeno di regola — i tribunali di detti Stati neanche sarebbero competenti a pronunciarsi sulla successione.

(55) V. la proposta di regolamento del Consiglio del 16 marzo 2011, COM(2011) 126 def., relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu>.

(56) Dunque, non necessariamente nelle forme di una disposizione *mortis causa*: v., a esempio, l'art. 680 c.c., nella parte in cui fa riferimento all'« atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni ».

(57) Conforme, GORE, *La professio juris*, in *Répertoire du notariat Defrénois*, 2012, 762 ss.

(58) Nello stesso senso, ancora, GORE, *op. cit.*

mento ma anche in un patto successorio, rimanendo, in quest'ultimo caso, concettualmente e contenutisticamente distinta dalla *professio iuris* di cui all'art. 25 § 3 reg. cit. (che, come si vedrà, riguarda unicamente la disciplina dell'ammissibilità, della validità sostanziale e degli effetti vincolanti tra le parti del patto successorio).

Infine, la disposizione sulla scelta di legge è completata da una norma che, analogamente a quanto previsto dall'art. 3 § 5 reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 giugno 2008, n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I"), rimette la validità sostanziale « dell'atto con cui è stata fatta la scelta di legge » alla medesima legge scelta: v. il § 3 dell'art. 22 reg. UE n. 650/2012, cit. Richiamando quanto disposto dal successivo art. 26, devono ritenersi assoggettate a quest'ultima legge: la capacità di rendere la *professio iuris*, l'ammissibilità della rappresentanza e i vizi della volontà del disponente.

Meritano, a questo punto, di essere illustrate due importanti disposizioni di diritto transitorio volte a salvaguardare gli atti di pianificazione ereditaria posti in essere dal *de cuius* anteriormente alla data di applicazione del regolamento.

In primo luogo, l'art. 83 § 2 fa salva la validità della scelta di legge che soddisfi « le condizioni » di cui al capo III del regolamento o sia valida « in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta [di legge] nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza ». Nonostante il suo tenore letterale (che fa riferimento alla "validità" dell'*optio legis*) la norma va interpretata nel senso che essa, da un lato, attribuisce effetto alla scelta di una delle leggi contemplate dall'art. 22, anche quando i sistemi di conflitto più prossimi al defunto vigenti al momento della *testamenti factio* non consentivano di optare per esse e, dall'altro, conserva effetto alla scelta di leggi diverse da quelle indicate dal medesimo art. 22, effettuata sulla base di detti sistemi di conflitto, anche quando dell'ammissibilità di tale scelta si deve giudicare una volta che il regolamento sia divenuto applicabile.

Secondariamente, il § 4 del medesimo articolo pone una presunzione circa la sussistenza di un'opzione in favore della legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del regolamento e in conformità alla quale abbia confezionato, anteriormente al 17 agosto 2015, le proprie disposizioni *mortis causa*. La *ratio* della norma — la quale pone una presunzione non vincibile dalla

prova della diversa volontà del *de cuius* (perché, altrimenti, sarebbe un doppione dell'art. 22 § 2 reg. cit.) — deve essere rintracciata nell'intento di mantenere sottoposte alla *lex patriae* le successioni che tali sarebbero state in virtù del criterio di collegamento oggettivo contemplato dal sistema di conflitto con cui, al momento della confezione delle disposizioni *mortis causa*, il defunto presentava significativi collegamenti, anche quando, in base al tenore delle disposizioni stesse, non potrebbe dirsi integrata una scelta di legge tacita ai sensi del regolamento. Nonostante la sua rigidità, la regola appare corrispondente all'*id quod plerumque accidit*, in quanto può supporre che nella situazione sopra descritta il *de cuius* intendesse affidare la propria successione, oltre che alle sue disposizioni di ultima volontà, alle norme supplementive della propria legge nazionale.

In conclusione, un'ultima notazione pare opportuna. Al pari di quanto accade nel sistema vigente, anche nel quadro del regolamento non è escluso che il testatore, nell'esercizio della sua autonomia negoziale, possa, al fine di regolare concretamente la futura successione, effettuare la ricezione negoziale delle regole sostanziali di diritto ereditario di un dato ordinamento. Tale rinvio recettizio o materiale al diritto straniero va tenuto distinto dalla *professio iuris* di cui all'art. 22 reg. cit. e, anzi, presuppone risolto il problema di conflitto (cioè assodata la legge applicabile alla successione in base all'art. 21); pertanto, esso potrà rivolgersi anche a una legge diversa da quella della nazionalità ed è limitato, come tutte le manifestazioni di autonomia privata, dal necessario rispetto delle norme imperative della *lex successionis*.

4. (Segue): *il recupero della coincidenza tra forum e ius attraverso gli accordi sulla scelta del foro o l'attivazione del meccanismo del forum non conveniens*. — Anche in caso di esercizio della *professio iuris* il reg. UE n. 650/2012, cit., non rinuncia a perseguire l'obiettivo della coincidenza tra *forum* e *ius*, dettando, agli art. 5-7, un'elaborata disciplina volta a favorire il risultato di radicare la competenza giurisdizionale in capo al giudice dello Stato membro della legge scelta.

In estrema sintesi, tale disciplina si articola come segue:

a) a norma dell'art. 5 § 1, « le parti interessate » possono attribuire, mediante un apposito accordo che rivesta la forma indicata al § 2 della medesima disposizione (59), la « competenza esclusiva a de-

(59) Precisamente, l'accordo di elezione del foro deve

cidere su qualsiasi questione legata alla successione» a un determinato organo giurisdizionale o, genericamente, agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta;

b) a tale accordo fanno riferimento anche gli art. 6 lett. *b*, e 7 lett. *b*, i quali, però, indicano, quali soggetti paciscenti, «le parti del procedimento»;

c) inoltre, ai sensi del successivo art. 7 lett. *c*, l'attribuzione di competenza al giudice dello Stato membro della legge scelta si produce anche nel caso in cui «le parti del procedimento» abbiano «espressamente accettato la competenza dell'organo giurisdizionale adito»;

d) infine, in mancanza di proroga di giurisdizione, «l'organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articoli 4 o dell'articolo 10» può «dichiarare la propria incompetenza» in favore dei colleghi dello Stato membro della legge scelta, a condizione che almeno «una delle parti del procedimento» ne abbia fatto richiesta e sempre che esso consideri gli organi giurisdizionali di quest'ultimo Stato «più adatti a decidere sulla successione, tenuto conto delle circostanze pratiche di quest'ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni» ereditari (art. 6 lett. *a*).

Pur afferendo le norme a cui si è appena fatto cenno a istituti giuridici concettualmente distinti, la loro trattazione congiunta è giustificata, oltre che dalla sistematica del regolamento (che le colloca nelle medesime disposizioni), dalla finalità che intendono perseguire, indicata in apertura del presente paragrafo.

È di ciò testimonianza la duplice circostanza, da un lato, che le parti non sono libere di scegliere i giudici di uno qualsiasi degli Stati membri, ma possono attribuire la competenza solo a quelli dello Stato della legge scelta dal defunto e, dall'altro, che le fattispecie descritte *sub* lett. *b* e *d*, conducono all'esito perentorio e inderogabile di spostare la competenza dagli organi giurisdizionali di cui agli art. 4 o 10 (previa loro dichiarazione di incompetenza) a quelli dello Stato membro della legge scelta, senza che questi ultimi, come si ricava dall'art. 7 reg. cit. e a differenza di quanto previsto dalla proposta di regolamento, abbiano alcuna possibilità di rifiutarla (60), finanche nel caso in

essere «concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate»; inoltre, ai sensi della medesima disposizione, è considerata equivalente alla forma scritta, «qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo» (a esempio, la posta elettronica).

(60) Cfr. l'art. 5 § 3 della proposta di regolamento che

cui essi ritengano, andando di diverso avviso rispetto ai giudici *a quo*, che la *professio iuris* del defunto sia invalida sul piano formale o sostanziale.

Ciò detto, vale la pena di soffermarsi su taluni dei problemi sollevati dalle disposizioni in esame, cominciando da quelle concernenti gli accordi di scelta del foro.

In primo luogo, dal raffronto delle espressioni impiegate dalle norme citate *sub* lett. *a*, *b* e *c*, sembra potersi ricavare la conclusione che il regolamento prefiguri la possibilità che l'accordo di proroga si formi prima dell'avvio del processo (arg. *ex* art. 5 § 1, che parla genericamente di «parti interessate», in rapporto agli art. 6 lett. *b*, e 7 lett. *b* e *c*, che parlano di «parti del procedimento») o anche dopo che esso sia iniziato davanti al giudice ordinariamente competente (arg. *ex* art. 6 lett. *b*, e 7 lett. *b*, che parlano, appunto, di «parti del procedimento») o direttamente dinanzi al giudice dello Stato membro della legge scelta (art. 7 lett. *c*).

Particolare interesse riveste la seconda delle tre appena indicate possibilità. Infatti, considerato che non occorre una norma espressa per consentire alle parti di interrompere un determinato processo (a esempio, rinunciando ai relativi atti) per cominciarlo *ex novo* innanzi al giudice straniero d'accordo prescelto, dal combinato disposto dell'art. 6 lett. *b* (che — a seguito della conclusione dell'accordo di proroga tra le parti del procedimento — impone al giudice adito di dichiarare la propria incompetenza) e dell'art. 7 lett. *b* (che — come si è già detto — lega a tale accordo l'indefettibile radicamento della giurisdizione in capo al giudice dello Stato membro della legge scelta) sembra potersi ricavare l'effetto di realizzare, sul piano internazionale, la continuità senza soluzione tra processi — con conseguente salvezza degli effetti della domanda originaria (61) — già prevista dal diritto italiano nel caso di *translatio iudicii* tra giudici nazionali (62). Depone nello stesso senso l'ulteriore osservazione che la medesima disciplina è dettata dal regolamento nel caso dell'art. 6 lett. *a*, dove la declinatoria può essere

subordinava il radicamento della competenza innanzi ai giudici della legge scelta a un'accettazione da parte di questi ultimi.

(61) Deve ritenersi, quali contemplati dalla legge applicabile alla successione: si pensi, a esempio, al rispetto di termini di decadenza o all'interruzione di termini di prescrizione.

(62) In virtù dei recenti sviluppi giurisprudenziali e legislativi, su cui v., da ultimo, BATTAGLIA, *Riparto di giurisdizione e translatio iudicii*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 81 ss.

provocata dall'istanza « di una delle parti del procedimento »: in tal caso, infatti, il trasferimento di competenza senza soluzione di continuità deve essere dato per scontato, non potendosi ammettere l'idea che l'istanza proveniente, in ipotesi, dal convenuto possa, in qualunque modo, arrecare pregiudizio all'attore.

Con riferimento, invece, alla fattispecie contemplata dall'art. 7 lett. *c*, deve notarsi che per la conclusione dell'accordo di proroga non risulta sufficiente la comparizione della controparte senza che essa eccepisca l'incompetenza del giudice adito, ma occorre una sua espressa manifestazione di volontà. Circa il termine ultimo in cui quest'ultima debba intervenire, la norma in esame non fornisce indicazioni ma, onde evitare dispendio di energie processuali, appare ragionevole ritenere che non si possa andare oltre — impiegando la terminologia adottata dall'art. 4 comma 1 l. n. 218 del 1995 — il « primo atto difensivo »: superato detto momento senza che l'accordo si sia formato, la competenza giurisdizionale resta radicata in base agli art. 4 o 10 reg. UE n. 650/2012, cit. Tale indicazione appare suffragata dall'art. 9 reg. cit., che, per il caso in cui si renda necessario integrare il contraddittorio con la chiamata innanzi al giudice dello Stato membro della legge scelta di soggetti diversi dalle parti originarie del procedimento (per il caso previsto dagli art. 6 lett. *a*, e 7 lett. *a* reg. cit.) o dalle parti dell'accordo di proroga (per i casi previsti dall'art. 5, dagli art. 6 lett. *b* e 7 lett. *b*, nonché dall'art. 7 lett. *c* reg. cit.), ritiene sussistente la competenza ove gli intervenitori non la contestino nell'atto di comparizione (63).

Proseguendo nell'analisi delle disposizioni che regolano la proroga di giurisdizione, occorre domandarsi quale significato deve attribuirsi all'ultimo inciso dell'art. 5 § 1 reg. cit., in forza del quale, a seguito dell'accordo delle parti, i giudici dello Stato membro della legge scelta si vedono attribuita la competenza esclusiva a conoscere « qualsiasi questione legata alla successione ». Ove a quest'ultima espressione si attribuisse il significato derivante dal suo tenore letterale, ne discenderebbe che l'effetto dell'*electio fori* sarebbe quello di determinare uno spostamento “in

blocco” della giurisdizione dai giudici ordinariamente competenti a quelli dello Stato membro della legge scelta: in altri termini, i primi giudici sarebbero spogliati definitivamente della giurisdizione, con riferimento a qualunque procedimento — di qualunque natura esso sia e qualunque sia il suo oggetto — riguardante una data successione. Se questa interpretazione fosse corretta, essa comporterebbe il corollario che, per essere valido, l'accordo di cui all'art. 5 pretenderebbe il consenso di tutti coloro che, in astratto, possono essere coinvolti in un procedimento riguardante una determinata successione e, così, a titolo esemplificativo, di tutti gli eredi, i legatari, i creditori ereditari, i creditori personali dei beneficiari dell'eredità, tutti tali soggetti dovendosi qualificare « parti interessate » a tale spostamento “in blocco”. Ma siffatta conclusione risulta palesemente incongrua e contraddittoria: incongrua, perché rende, di fatto, estremamente difficile, se non impossibile la conclusione di un accordo ai sensi dell'art. 5; contraddittoria, perché, una volta ammesso — sulla scorta degli art. 6 lett. *b*, e 7 lett. *b* e *c* — che l'accordo delle parti possa formarsi all'interno di un dato procedimento e, pertanto, esclusivamente tra le parti di quest'ultimo, non si vede perché la medesima possibilità non debba essere concessa ancor prima che il procedimento in questione sia iniziato. Non resta che concludere che il riferimento a « qualsiasi questione » contenuto nell'ultima parte dell'art. 5 § 1 non è a “tutte le possibili questioni” scaturenti da una data successione, ma “alla questione, di qualunque natura essa sia”, concretamente insorta tra le parti, e che l'espressione « parti interessate » indica, pertanto, le parti interessate a quella determinata questione.

Da un punto di vista pratico, non appare inutile sottolineare, infine, che alla proroga di competenza in favore degli organi giurisdizionali dello Stato della legge scelta può farsi ricorso anche in sede di volontaria giurisdizione e, più in generale, nell'ambito dei procedimenti di natura non contenziosa, nei quali casi, ove non si possa, a causa dell'assenza di pluralità di parti, configurare un accordo di scelta del foro, risulterà sufficiente la manifestazione unilaterale di volontà da parte del ricorrente (64).

L'altro meccanismo approntato dal regolamento per favorire la coincidenza tra *forum* e *ius* nel caso in cui il defunto abbia scelto la legge

(63) Non è facilmente individuabile il motivo per il quale l'art. 7 lett. *c* esclude che l'accettazione della giurisdizione possa dedursi anche da un comportamento tacito del convenuto; né, tantomeno, sembrano sussistere ragioni plausibili per differenziare la disciplina della fattispecie in esame da quella contemplata dall'art. 9, che, invece, ammette tale tipo di accettazione.

(64) Per un'applicazione di tale principio con riferimento al reg. CE n. 2201/2003, cit., v. Trib. Brindisi 1° agosto 2006, in *Riv. not.*, 2007, 206 ss., e in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 438 ss.

applicabile alla successione, sopra sinteticamente esposto *sub* lett. *d*, consiste nella previsione dell'istituto del *forum non conveniens*.

Com'è noto, esso è nato e si è sviluppato negli ordinamenti di *common law* dove è concepito come un potere discrezionale del giudice di sospendere un dato procedimento a seguito di un'istanza in tal senso proposta dal convenuto, che dimostri l'esistenza di un giudice straniero in grado di amministrare il medesimo procedimento in maniera chiaramente più appropriata (nell'interesse delle parti e della giustizia) e l'assenza di conseguenze ingiuste in capo all'attore derivanti dalla privazione del diritto di proseguire il processo dinanzi al giudice adito (65).

Come nel prototipo anglosassone, l'art. 6 lett. *a* reg. cit. stabilisce che quest'ultimo giudice non possa pronunciare d'ufficio la propria incompetenza e subordina detta pronuncia alla valutazione che i colleghi che si dovranno occupare della questione « siano più adatti a decidere ». Tale valutazione deve ritenersi *in re ipsa* positiva sotto il profilo dell'applicazione della *lex successionis*, posto che, potendosi declinare la competenza soltanto in favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto quale legge regolatrice della successione, questi ultimi sono, per antonomasia, i soggetti che più approfonditamente la conoscono e che, pertanto, meglio possono attuarla in concreto.

Ma l'art. 6 lett. *a* del regolamento condiziona la dichiarazione di incompetenza del giudice *a quo* alla ponderazione « delle circostanze pratiche » della successione, « quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni » ereditari.

Il primo di tali elementi suggerisce l'idea che il giudice *a quo*, nel decidere il trasferimento di competenza, debba tenere in conto l'interesse delle parti e, in particolare, di quella che da tale trasferimento potrebbe ricavare un pregiudizio, anche solo in termini di maggiori difficoltà a partecipare al procedimento. Si pensi, per fare un esempio, al caso di un cittadino tedesco che, al momento della morte, sia abitualmente residente in Spagna insieme al coniuge, che abbia scelto, quale legge regolatrice della successione, la sua legge nazionale e che lasci, quali eredi, oltre al coniuge, un figlio residente in Germania. Ebbene, la richiesta del figlio, nel corso di un'ipotetica controversia con il coniuge, di spostare la compe-

tenza giurisdizionale dal giudice spagnolo al giudice tedesco contrasterebbe con l'interesse del coniuge a mantenere radicata la lite dinanzi al giudice del foro generale, corrispondente, in ipotesi, a quello della sua residenza.

Quanto all'altro sopra indicato elemento, cioè il luogo di situazione dei beni che compongono il patrimonio ereditario, non sembra che esso possa spiegare influenza sull'attitudine del giudice a decidere la controversia sottopostagli; piuttosto, la circostanza che i beni (66) si trovino in uno Stato membro diverso da quello della legge scelta e, in particolare, nello Stato membro della residenza abituale del defunto (secondo quanto dovrebbe corrispondere all'*id quod plerumque accidit* delle successioni internazionali) può determinare conseguenze sulla maggiore o minore speditezza dell'esecuzione della sentenza che la conclude; circostanze che appare giustificato prendere in considerazione ai fini della *translatio iudicii*, visto l'obiettivo generale di semplificazione perseguito dalla disciplina armonizzata.

Infine, vale la pena di segnalare che le due « circostanze pratiche » appena esaminate sono fornite dalla norma in esame a titolo esemplificativo: non può escludersi, pertanto, che il giudice competente a norma degli art. 4 o 10 reg. cit. tenga conto, a conforto della sua decisione, di elementi ulteriori, quali, a esempio, le circostanze di fatto che possono determinare una maggiore o minore facilità nell'assunzione delle prove e, in particolare, nell'escussione dei testimoni.

Tra tali ulteriori elementi non può, invece, essere annoverata la pendenza all'estero della medesima causa o di una causa a quest'ultima connessa, come si ricava dal fatto che, al pari delle altre fonti di diritto internazionale privato europeo, il regolamento mantiene una disciplina su litispendenza e connessione (art. 17 e 18 reg. cit.) (67), caratterizzata da presupposti ed effetti distinti da quelli contemplati dagli art. 6 lett. *a*, e 7 lett. *a* reg. cit.

Ciò segna una differenza con il *common law*, dove litispendenza e connessione non ricevono autonoma considerazione ma sono assunte, nell'ambito della dottrina del *forum non conveniens*, tra i criteri utili al fine di stabilire se il giudice straniero abbia *chances* di trattare meglio la causa.

Una notazione finale — che vale a segnare

(66) O la maggior parte di essi, o la parte di maggior valore.

(67) Gli art. 17 e 18 riproducono alla lettera gli art. 27 e 28 reg. CE n. 44/2001, cit.

(65) Cfr. DICEY, MORRIS e COLLINS, *The Conflict of Laws*, I, London, 2006, Rule 31 (2), 461.

un'ulteriore differenza tra il diritto dell'Unione e il *common law* — appare opportuna.

Essa concerne le conseguenze derivanti dalla valutazione positiva operata dal giudice adito circa la maggior adeguatezza dei giudici dello Stato membro della legge scelta a conoscere la questione. Mentre, infatti, in siffatta evenienza, le corti d'oltremarica si limitano a sospendere il processo in attesa di sapere se gli organi giurisdizionali stranieri si considerano a loro volta competenti, ai sensi dell'art. 6 lett. *a*, i giudici europei dovranno « dichiarare la propria incompetenza » (68). Tale differenza non deve sorprendere: essa si spiega perché alla declinatoria da parte del giudice preventivamente adito segue, come sopra si è più volte detto, l'inflessibile assunzione di competenza da parte dei giudici dello Stato membro della legge scelta, ai sensi dell'art. 7 lett. *a*.

5. *Le ulteriori eccezioni al principio di coincidenza tra forum e ius: in particolare, le regole di competenza sussidiaria e il forum necessitatis.* — Oltre all'ipotesi in cui alla *professio iuris* in favore della legge di uno Stato membro non segua lo spostamento di competenza verso gli organi giurisdizionali di tale Stato, esistono altre deviazioni al principio di coincidenza tra *forum* e *ius*.

A due di esse si è fatto cenno nei paragrafi che precedono: si tratta, precisamente, del caso in cui il giudice dello Stato membro della residenza abituale del defunto al momento della morte (competente a norma dell'art. 4 reg. UE n. 650/2012, cit.) ritenga che il *de cuius* avesse « collegamenti manifestamente più stretti » con un altro Stato, giungendo, per questa via, ad applicare alla successione, ai sensi dell'art. 21 reg. cit., la legge di tale ultimo Stato; nonché del caso in cui lo stesso giudice, sul presupposto dell'esistenza di una valida *professio iuris*, dichiarò, ai sensi dell'art. 6 reg. cit., la propria incompetenza in favore dei colleghi dello Stato membro della legge scelta, i quali, invece, ritengano invalida l'*optio legis* e, di conseguenza, facciano applicazione della legge del collegamento oggettivo.

A questi due casi di carattere eccezionale (69) se ne aggiungono altrettanti in cui la dissociazione tra *forum* e *ius* dipende dal normale modo di disporre delle norme di conflitto: ci si riferisce,

(68) Sotto questo profilo la disciplina europea presenta analogie con quella dettata all'art. 3135 c.c. del Québec: v. SAUMIER, *Le forum non conveniens au Québec: bilan d'une transplantation*, in *Mélanges en l'honneur du professeur Alain Prujiner* a cura di GUILLEMARD, Cowansville (Québec), 345 ss.

(69) Il primo è così espressamente dichiarato dalla norma; il secondo lo è in fatto.

precisamente, agli art. 10 e 11 reg. cit., in cui l'attribuzione della competenza giurisdizionale prescinde dalla residenza abituale del defunto al momento della morte in uno Stato membro.

In particolare, l'art. 10 detta i criteri di competenza sussidiaria per il caso in cui non sussista competenza a norma del precedente art. 4.

Precisamente, il § 1 di detta disposizione dichiara competenti « gli organi [...] di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari » a condizione che: il defunto possedesse la nazionalità di tale Stato al momento della morte (lett. *a*), o, in mancanza, il defunto avesse avuto in tale Stato la precedente residenza abituale, purché tra il momento in cui l'organo giurisdizionale è adito (da stabilire ai sensi dell'art. 14 reg. cit.) e il trasferimento di residenza non siano passati più di cinque anni (lett. *b*).

La norma solleva interrogativi, innanzitutto, per quanto concerne gli esatti presupposti occorrenti a integrare i titoli di giurisdizione da essa contemplati.

La prima questione da analizzare riguarda la presenza nello Stato membro in considerazione di « beni ereditari »: l'espressione impiegata autorizza l'interpretazione secondo cui tale presupposto può dirsi soddisfatto con l'esistenza nello Stato anche di un solo bene — non importa di quale natura o valore — dell'eredità. Tale presupposto è necessario ma non sufficiente, richiedendo la norma in esame la compresenza di una delle ulteriori due condizioni (cittadinanza o previa residenza) sopra indicate. In proposito, il maggior problema consiste nel significato da attribuire alla locuzione « o, in mancanza » che le congiunge. Secondo una possibile interpretazione la previa residenza abituale dovrebbe venire in considerazione solo nel caso in cui il defunto non fosse cittadino dello Stato membro del *locus rei*: ove, invece, il defunto avesse tale cittadinanza, la previa residenza del *de cuius* in un diverso Stato membro di situazione dei beni sarebbe irrilevante. Tuttavia, spinge verso un'interpretazione volta ad ammettere il concorso tra organi giurisdizionali della cittadinanza e della previa residenza la duplice constatazione secondo cui essa, da un lato, non risulta incompatibile con la lettera della disposizione e, dall'altro, non urta contro alcun ostacolo di carattere sistematico, dal momento che — stante il letterale tenore dell'art. 10, il quale considera potenzialmente competenti i giudici di ogni Stato membro in cui si trova (almeno) un bene ereditario — si verifica con certezza concorso di competenza nell'ipotesi in cui i beni ereditari siano

distribuiti in due o più Stati membri e il defunto avesse la nazionalità di più di uno di essi (70).

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono competenti « a decidere sull'intera successione » in presenza delle condizioni di cui alle lett. *a e b* del § 1 dell'art. 10; ove tali condizioni siano assenti, i medesimi giudici hanno una competenza limitata « a decidere su tali beni » (§ 2 della medesima disposizione).

Non soffre limitazioni la giurisdizione fondata sul *forum necessitatis*, regolato dall'art. 11. Precisamente, secondo quest'ultima norma, quando, nel caso concreto, non vi sono le condizioni per attivare nessuno dei titoli di giurisdizione previsti dal regolamento e il relativo procedimento « non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento », la competenza a « decidere sulla successione » sussiste in capo agli organi giurisdizionali dello Stato membro con cui la causa stessa presenta un sufficiente collegamento.

La norma, che trova un precedente nell'art. 7 reg. CE del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 4/2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, impone, innanzitutto, la ricerca dello Stato terzo (o degli Stati terzi) con cui la successione presenta uno stretto collegamento, da individuare in tutti quelli i cui giudici sono competenti a conoscere la successione in base a titoli di giurisdizione analoghi a quelli dettati dal reg. UE n. 650/2012, cit. (71).

Esaurita questa ricerca, occorre ulteriormente verificare se il procedimento in questione non possa ragionevolmente essere intentato o svolto ovvero non sia possibile in nessuno degli Stati terzi come sopra individuati. Il « considerando » n. 31 porta come esempio di impossibilità lo scoppio di una guerra civile che pregiudichi *in radice* il funzionamento dell'apparato giudiziario dello Stato. Più arduo stabilire quando possa dirsi integrata l'altra situazione di cui si è appena detto. Sembra, tuttavia, sufficientemente certo che possano essere prese in considerazione solo ragioni di carattere oggettivo (quali l'eccessiva lunghezza dei processi, la corruzione degli organi giudiziari, la mancata

adozione dei canoni dell'equo processo) e che la loro valutazione debba essere particolarmente rigorosa, stante il carattere eccezionale della disposizione (72).

Anche ove sia accertata la sussistenza del requisito appena esaminato, la competenza dell'autorità giurisdizionale adita non consegue automaticamente ma è subordinata alla sussistenza di un « collegamento sufficiente » con lo Stato membro di cui essa è organo. L'art. 11 non fornisce alcun suggerimento in merito e anche il « considerando » n. 31 è muto sul punto (73), ma i criteri che, in astratto, possono venire in considerazione sono numerosi: così, a esempio, potrebbe ritenersi sufficiente a radicare la giurisdizione la residenza del defunto nello Stato membro per un tempo o con caratteri tali da non poterla considerare « abituale » ai sensi del regolamento; il fatto che il defunto stesso avesse la cittadinanza dello Stato membro, non accompagnata dalla presenza di beni ereditari in quello Stato; la residenza abituale o il domicilio nello Stato membro, ovvero la cittadinanza del medesimo Stato dell'attore o del convenuto; la presenza nello Stato membro di beni ereditari quando la domanda non si riferisca a essi, ma ad altre questioni inerenti alla successione; l'apertura della successione nello Stato membro.

**6. Il criterio speciale di competenza giurisdizionale previsto dall'art. 13 reg. UE n. 650/2012.** — Tra le regole che completano il capo II del regolamento merita di essere ricordato l'art. 13, il quale detta un criterio speciale di giurisdizione, concorrente con quelli indicati dalle norme che lo precedono, che attribuisce (anche) al giudice dello Stato membro di residenza abituale del dichiarante la competenza a ricevere la dichiarazione di accettazione dell'eredità, del legato o della quota di legittima, la rinuncia ai medesimi, nonché la « dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie ».

Vale la pena di osservare che la delimitazione, nel senso appena indicato, del campo di applicazione della norma in esame discende dal raffronto del testo italiano con quelli delle altre versioni linguistiche; a differenza del primo, in questi ultimi è, infatti, chiaro che l'accettazione « di una

(70) Essendo in tal caso impossibile dare prevalenza a una delle cittadinanze in presenza: v. la giurisprudenza della Corte di giustizia citata *infra*, nt. 79.

(71) Cfr. POCAR e VIARENGO, *Il Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2009, 805 ss., 817 s.

(72) Ritiene, invece, che anche « le condizioni soggettive dell'attore » siano rilevanti, FRANZINA, *Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. intern.*, 2009, 1121 ss., 1123.

(73) A differenza del « considerando » n. 16 del reg. CE n. 4/2009, cit., che porta a esempio di collegamento sufficiente la cittadinanza di una delle parti.

quota» si riferisce all'accettazione della quota di legittima (come, del resto, risulta dalla rubrica dell'articolo in lingua italiana) e si indicano espressamente la rinuncia all'eredità, al legato e alla quota di legittima (assenti nel testo italiano, nonostante, ancora una volta, esse ricorrano nella rubrica dell'articolo).

Ciò detto, deve aggiungersi che il citato art. 13 sembra dettato per tenere conto del particolare modo di disporre di taluni ordinamenti nazionali, per i quali le sopra dette dichiarazioni devono essere rese dinanzi a un giudice (74); e che esso è diretto a evitare al soggetto che vuole renderle il disagio di recarsi dinanzi al giudice competente a norma degli art. 4-7, 10 e 11, quando esso non coincida con quello della sua residenza abituale.

Va rilevato, tuttavia, che tale possibilità è subordinata alla circostanza che, non solo la *lex successio- nis*, ma anche la *lex fori* preveda che le dichiarazioni in esame « possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale » (art. 13).

7. *Le eccezioni all'approccio unitario in materia di legge applicabile: a) il rinvio.* — Una prima eccezione all'approccio unitario in materia di legge applicabile a cui, come sopra si è detto, il reg. UE n. 650/2012, cit., è, in principio, informato può derivare dal funzionamento del meccanismo del rinvio, opportunamente previsto dall'art. 34 § 1, onde perseguire il coordinamento tra il sistema conflittuale europeo in materia di successioni e quello degli Stati terzi (75).

Precisamente, tale disposizione prescrive che, nel caso in cui le norme di conflitto uniformi richiamino la legge di uno di detti Stati, si debba tenere conto del modo di disporre del diritto internazionale privato di tale Stato, quando esso rinvii alla legge di uno Stato membro (lett. *a*) o alla legge di un ulteriore Stato terzo che, in base al proprio sistema conflittuale, si ritenga a sua volta competente a regolare la fattispecie (lett. *b*).

Si noti che l'art. 34 § 1 lett. *a* contempla, oltre al caso del rinvio indietro alla *lex fori*, una forma di rinvio altrove — ulteriore rispetto a quella già nota all'ordinamento italiano e disciplinata dalla suc-

(74) V., a esempio, il § 797 ABGB austriaco secondo cui l'acquisto della qualità di erede è conseguenza di un procedimento giudiziario (*Verlassenschaftsverfahren*) che si apre con il deposito dell'accettazione dell'eredità da parte dell'erede e si conclude con un provvedimento giudiziario di immissione nel possesso dei beni ereditari (*Eimantwertung*).

(75) Obiettivo che assume particolare rilievo dal momento che, in virtù di quanto detto *supra*, § 1, tra gli Stati terzi ai fini del regolamento devono essere annoverati il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca.

cessiva lett. *b* (76) — che si verifica incondizionatamente (cioè a prescindere da qualunque valutazione operata dal sistema di conflitto dello Stato membro in considerazione) e la cui *ratio* risiede in motivi di carattere pratico, consistenti nella volontà del legislatore europeo di rendere applicabile alla successione una normativa più facilmente accessibile al giudice rispetto a quella dello Stato terzo (77).

In forza dell'art. 34, il rinvio può aversi, innanzitutto, quando in uno Stato terzo che adotta, quale criterio di collegamento oggettivo in materia ereditaria, la cittadinanza del defunto al momento della morte, si apra la successione di uno straniero colà abitualmente residente. In tal caso, il rinvio si verificherà indefettibilmente ove il defunto fosse cittadino di uno Stato membro, nonché, ove fosse cittadino di un ulteriore Stato terzo, a condizione che anche il diritto internazionale privato di tale ultimo Stato dichiari applicabile alla successione la *lex patriae*.

Problemi di non facile soluzione possono verificarsi nelle ipotesi in cui il defunto fosse in possesso di più di una cittadinanza, le quali ipotesi possono articolarsi come segue:

*a)* il defunto aveva, oltre alla cittadinanza dello Stato terzo della residenza abituale al momento della morte, la cittadinanza di uno o più Stati membri e/o quella di uno o più altri Stati terzi;

*b)* il defunto non aveva la cittadinanza dello Stato terzo della residenza abituale al momento della morte, ma aveva la cittadinanza di due o più Stati membri e/o quella di uno o più altri Stati terzi.

Per la soluzione di detti problemi, nell'impossibilità di individuare una regola interpretativa che assicuri il coordinamento di tutti gli ordinamenti coinvolti, si può, con una certa cautela, suggerire:

– che, ove tra le cittadinanze in presenza vi sia quella dello Stato terzo richiamato in prima battuta, il rinvio operi solo ove esso sia voluto dal diritto internazionale privato di tale Stato (78) (la

(76) Sia l'art. 13 comma 1 lett. *a* l. n. 218 del 1995 che l'art. 34 § 1 lett. *b* reg. UE n. 650/2012, cit., subordinano il funzionamento del rinvio alla sua « accettazione » da parte del diritto internazionale privato dello Stato verso cui si determina lo spostamento di competenza legislativa.

(77) La soluzione era preconizzata, per i motivi indicati nel testo, da DAMASCELLI, *Règles de conflit de loi*, cit., 27 (e si trova tradotta in proposta normativa all'art. 39 § 1 dell'*Avant-projet* ivi allegato).

La medesima *ratio* è individuata, con riferimento alla norma del regolamento, da DAVI, *Le renvoi en droit international privé contemporain*, in *Recueil des Cours de l'Académie de droit international de La Haye*, CCCLII, 2012, 348 e 351.

(78) A esempio, perché esso faccia prevalere, tra le

disapplicazione della legge dello Stato della residenza abituale potendosi giustificare solo con la finalità di ottenere un coordinamento con il sistema conflittuale dello Stato terzo);

– che nel concorso tra la cittadinanza di uno Stato membro e quella di uno Stato terzo debba essere data prevalenza alla prima (con ciò valorizzando il risultato pratico perseguito dall'art. 34 § 1 lett. a reg. cit., come sopra individuato nell'intento di semplificare il lavoro dell'operatore giuridico europeo);

– che tra la cittadinanza di due o più Stati membri o di due o più Stati terzi (in quest'ultimo caso, in assenza di concorso con la cittadinanza di Stati membri) debba essere data prevalenza alla cittadinanza effettiva, cioè a quella dello Stato con cui il defunto presentasse il collegamento più stretto al momento della morte (79).

Secondariamente, il rinvio può verificarsi nel caso in cui l'ordinamento dello Stato terzo impieghi più criteri di collegamento in relazione alla diversa natura dei beni ereditari (a esempio sottoponendo, come tipicamente fanno i sistemi di *common law*, la successione nei beni immobili alla *lex rei sitae* e la successione nei beni mobili alla legge dell'ultimo domicilio del defunto), ovvero dichiarati applicabile *tout court* la legge del luogo di situazione dei beni (80). La scissione della legge applicabile alla successione, a cui s'è fatto cenno all'inizio del presente paragrafo, può determinarsi proprio con riferimento a tali casi; infatti, qualora della massa ereditaria facciano parte beni immobili

cittadinanze in presenza, quella effettiva e, nel caso di specie, tale non risulti la propria.

(79) Si badi che è nota a chi scrive la giurisprudenza della Corte di giustizia (v. C. giust. CE 2 ottobre 2003, causa C-148/02, Garcia Avello, in *Racc. giur. C. giust.*, 2003, I-11613 ss.; C. giust. CE 14 ottobre 2008, causa C-353/06, Grunkin e Paul, *ivi*, 2008, I-7639 ss.; C. giust. CE 16 luglio 2009, causa C-168/08, Hadadi, *ivi*, 2009, I-6871 ss.) che pone su un piede di parità le cittadinanze (degli Stati membri) possedute da un determinato soggetto. Tuttavia, la soluzione offerta dalla Corte — che determina la conseguenza di rimettere alla volontà della parte interessata la prevalenza dell'una o dell'altra cittadinanza (v. TOMASI, *Doppia cittadinanza e giurisdizione in materia matrimoniale nel Reg. n. 2201/2003* ("Bruxelles II bis"), in *Int'l Lis*, 2008, 134 ss., 138 s.) — non appare idonea a risolvere il problema che ci occupa mancando ogni volontà in tal senso riconducibile al *de cuius* (ché, altrimenti, si verserebbe in un'ipotesi di scelta della legge applicabile ex art. 22 reg. cit.) né potendosi prendere in considerazione — per le ragioni espresse *supra*, § 3 — la volontà espressa da soggetti diversi dal defunto.

D'altro canto, secondo la dottrina, il ricorso al criterio dell'effettività risulta corrispondente alla prassi internazionale: v., di recente, BAREL e ARMELLINI, *Diritto internazionale privato. Manuale breve*, Milano, 2012, 99 s.

(80) Così dispone, a esempio, l'art. 2400 dell'*Apêndice del Título final* del codice civile uruguayano.

siti in Stati diversi da quello dell'ultima residenza abituale del defunto, ovvero, rispettivamente, i beni costituenti la massa, a prescindere dalla loro natura, si trovino in Stati differenti, la successione — ricorrendo le condizioni previste dall'art. 34 § 1 — sarà regolata da due o più leggi diverse.

Per completezza si rammenta che, ai sensi dell'art. 34 § 2, il rinvio non opera con riferimento all'art. 21 § 2 (in quanto risulta logicamente incompatibile con il principio di prossimità — a cui quest'ultima norma risulta informata — un eventuale spostamento di competenza legislativa conseguente alla presa in considerazione delle norme di diritto internazionale privato dello Stato richiamato in prima battuta), alle disposizioni del regolamento che attribuiscono la facoltà di scegliere la legge applicabile (anch'esse logicamente incompatibili con il rinvio e con la precisazione che deve ritenersi frutto di dimenticanza il mancato richiamo da parte dell'art. 34 § 2, unitamente all'art. 22, del successivo art. 25 § 3), a quelle in materia di forma (ciò che si giustifica, almeno in relazione all'art. 27, con il fatto che difficilmente le numerose leggi richiamate da detta norma possono, a loro volta, designarne ulteriori per rinvio), e, infine, con riferimento all'art. 30 (che, come tra poco si vedrà, rende direttamente applicabile, ricorrendo determinate condizioni, la legge del *situs rei*).

8. (Segue): b) *i regimi successori speciali*. — La *lex successionis* può cedere il passo alla *lex rei sitae* nel caso indicato dall'art. 30 reg. UE n. 650/2012, cit.

La disposizione appena citata — similmente all'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte, da cui trae ispirazione — prende in considerazione quest'ultima legge ove la medesima contenga « norme speciali » riguardo alla trasmissione ereditaria di « determinati beni immobili, imprese, o altre categorie particolari di beni », subordinandone l'applicazione a una serie di condizioni.

In primo luogo, la specialità del regime disposto dalla legge del *situs rei* deve tradursi in « restrizioni » rispetto alla disciplina successoria generale dettata dalla medesima legge (in quanto, a esempio, risulti impedita l'attribuzione di un determinato bene a più beneficiari simultaneamente, o ne sia esclusa la devoluzione a parenti del *de cuius* oltre un certo grado).

Secondariamente, tali restrizioni devono essere giustificate da « ragioni di carattere economico,

familiare o sociale» (art. 30) (in quanto, a esempio, volte a garantire il miglior sfruttamento possibile del bene produttivo o la conservazione del bene stesso in ambito familiare o la sua destinazione a finalità di pubblica utilità).

Tuttavia, la ricorrenza della *ratio* appena indicata non è, di per sé, sufficiente a determinare la prevalenza della *lex rei sitae* sulla *lex successiois*, richiedendo a tal fine l'art. 30 l'ulteriore requisito dell'appartenenza delle disposizioni in considerazione alla categoria delle norme di applicazione necessaria, per tali intendendosi quelle norme di diritto materiale che l'ordinamento vuole trovino applicazione indipendentemente dal richiamo che la competente norma di conflitto faccia a una legge straniera.

Disposizioni di tal fatta si riscontrano — nella nostra come in altre legislazioni — principalmente, se non esclusivamente, nel settore agricolo. Ne fornisce un esempio la disciplina in materia di fondi rustici costituiti in «compendio unico» (81), che sanziona di nullità le disposizioni testamentarie dirette al frazionamento del compendio prima dello spirare del termine decennale di indivisibilità (art. 5 *bis* comma 4 d. lg. 18 maggio 2001, n. 228) e, nel caso di pluralità di eredi, ne dispone l'assegnazione al coerede richiedente, imponendogli l'obbligo di compensare gli altri con un valore pari all'eccedenza della sua quota (comma 6 del medesimo articolo) (82).

Viceversa, non occorre ricorrere all'art. 30 reg. cit. per affidare alla *lex rei sitae* la disciplina delle eventuali limitazioni o esclusioni alla trasferibilità a causa di morte di determinati beni (quali quelli che rientrano nel patrimonio storico, culturale e artistico di uno Stato, o sono situati in zone di confine, o rivestono importanza strategica fondamentale), la valutazione della disponibilità dei beni dovendosi ritenere rimessa, in generale, allo statuto reale e non già allo statuto successorio (83).

(81) Definito dall'art. 5 *bis* comma 1 d. lg. 18 maggio 2001, n. 228, come «l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE), nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni».

(82) Analogamente dispongono gli art. 11 ss. l. prov. B. 28 novembre 2001, n. 17, in materia di «maso chiuso».

(83) V., nel medesimo senso, con riferimento all'art. 15 della Convenzione dell'Aia, LAGARDE, *La nouvelle Convention de La Haye sur la loi applicable aux successions*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1989, 249 ss., 267; VON OVERBECK, *La Convention du premier août 1989 sur la loi applicable aux successions pour cause de mort*, in *Annuaire suisse de droit international*, 1989, 138 ss., 150.

9. (Segue): c) *la limitazione dell'oggetto del procedimento ai sensi dell'art. 12 § 1 reg. UE n. 650/2012*. — La mancata applicazione all'intera successione della legge designata dal regolamento può derivare anche dall'attivazione del rimedio processuale di cui all'art. 12 § 1 reg. cit.

Precisamente, secondo quest'ultima norma, quando nel patrimonio ereditario siano compresi beni situati in uno Stato terzo, una delle parti del processo può chiedere al giudice adito ai sensi del capo II del regolamento di «astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo».

La fattispecie contemplata dalla disposizione in esame ha riguardo, principalmente, al caso in cui lo Stato terzo si riservi la giurisdizione esclusiva sui beni immobili situati sul suo territorio. La scissione dello statuto successorio conseguente all'eventuale designazione, da parte del sistema di conflitto dello Stato terzo, di una legge diversa da quella richiamata dal regolamento (84) si giustifica con l'intento di evitare il dispendio di energie processuali nel caso in cui, già in partenza, si sa che l'emananda sentenza sarebbe *inutiliter data*. Così individuata la *ratio* della disposizione, non si comprende perché la facoltà di limitare l'oggetto del procedimento non sia stata contemplata (anche) quale potere officioso del giudice adito.

Ancora meno comprensibile risulta la norma contenuta nel § 2 dell'art. 12, che attribuisce alle parti il «diritto» di limitare l'oggetto del procedimento «ai sensi della legge dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito». Il precetto non riguarda — ovviamente — la possibilità di circoscrivere l'oggetto della domanda (giacché tale facoltà delle parti deve ritenersi scontata e non necessita di un'apposita disposizione), ma fa riferimento ai casi in cui le norme della *lex fori* escludono la giurisdizione con riferimento — ancora una volta — ai beni immobili siti all'estero (85). Siffatto difetto di giurisdizione deve poter essere rilevato d'ufficio dal giudice, nessun rilievo potendo spiegare in proposito l'atteggiamento delle parti del processo.

10. *La tendenziale onnicomprensività della lex successiois*. — La legge designata dagli art. 21 e 22 reg. UE n. 650/2012, cit. ha un ampio campo di

(84) Spesso tale legge sarà la stessa *lex fori* applicata a titolo di *lex rei sitae*.

(85) V., a esempio, il § 106 del *Jurisdiktionsnorm* austriaco (l. 1° agosto 1895, n. 111) o l'art. 5 l. n. 218 del 1995.

applicazione, essendo votata a regolare, ai sensi dell'art. 23 § 1, « l'intera successione », « dall'apertura di quest'ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell'eredità ai beneficiari » (secondo le parole del « considerando » n. 42).

Ciò riceve conferma dall'art. 23 § 2 che, enunciando a titolo esemplificativo (86) una lunga serie di materie regolate dalla *lex successiois*, ne sottolinea il carattere di tendenziale onnicomprensività.

In forza della lett. *a* di tale disposizione, la legge applicabile alla successione regola, innanzitutto, le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione. Sarà, pertanto, la *lex successiois* a stabilire se vi siano altre cause di apertura della successione oltre alla morte naturale (87), i modi di accertamento di quest'ultima, e il luogo — normalmente l'ultimo domicilio del defunto (v., a esempio, l'art. 456 c.c.) — dell'apertura stessa.

È, invece, sottratto alla competenza della *lex successiois* il caso della commorienza di due o più persone le cui successioni siano rette da leggi che, come si esprime l'art. 32 reg. cit., « regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto ». Detto caso è, infatti, risolto con una norma di diritto materiale la quale, stabilendo che « nessuna di tali persone ha diritto di succedere all'altra o alle altre », traspone sul piano internazionale — nel solco dell'art. 13 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte — la soluzione adottata da talune norme statali con riguardo alle fattispecie interne (88).

Con ciò si determina una deroga all'art. 21 l. n. 218 del 1995, che affida l'accertamento del momento della morte di due commorienti « alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva »; pertanto, dopo la data di applicazione del regolamento, il citato art. 21 continuerà a operare solo al di fuori della materia successoria. Viceversa, rimarrà pienamente in vigore l'art. 22 della medesima legge, in quanto, ai sensi dell'art. 1 § 2 lett. *c* reg. cit., sono escluse dal campo di applicazione del regolamento, e, pertanto, restano affidate alle competenti norme di conflitto nazionali, « le questioni riguardanti la

(86) Come si ricava dall'inciso « in particolare » con cui si apre.

(87) Tuttavia, stante quanto subito si dirà nel testo, non è di competenza della *lex successiois* stabilire se la morte presunta debba essere considerata quale causa di apertura della successione.

(88) V., in tal senso, l'art. 4 c.c., l'art. 32.2 c.c. svizzero, l'art. 721 c.c. belga.

scomparsa, l'assenza o la morte presunta di una persona fisica ».

Ai sensi dell'art. 23 § 2 lett. *b* reg. cit., la legge regolatrice della successione è deputata a indicare le categorie di successibili e, precisamente, quali parenti siano chiamati alla successione *ab intestato*, se solo i parenti legittimi o anche i parenti naturali, e fino a che grado, i diritti del coniuge o del *partner*, l'ordine delle chiamate, le regole sul concorso di successibili e le quote spettanti a ciascuno di essi, il modo e i limiti della successione per rappresentazione e della trasmissione del diritto di accettare l'eredità.

Come si è appena detto, tra i beneficiari dell'eredità, la disposizione in esame include il *partner*. Il termine — che compare in lingua inglese nella versione italiana del regolamento, indice, forse, di un vuoto normativo riflesso sul piano lessicale (89) — si riferisce al componente superstite dell'unione non matrimoniale, al quale la *lex successiois* attribuisce diritti sull'eredità del componente defunto. Si noti che tali unioni possono assumere diversa natura e configurazione nei vari ordinamenti giuridici (a esempio, può trattarsi di una coppia di fatto o di una convivenza registrata, tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso). Ciò può determinare un conflitto tra legge regolatrice dell'unione e legge regolatrice della successione. In tal caso, appare ragionevole ritenere che il *partner* superstite potrà godere dei diritti ereditari concessi dalla *lex successiois* qualora l'unione costituita con il *de cuius* sulla base di una legge diversa abbia caratteristiche (se non identiche almeno) assimilabili a quelle delle analoghe formazioni regolate dalla prima; al contrario, le pretese del *partner* superstite non potranno avere seguito. Rimane fermo che, se la *lex successiois* non conosce affatto la categoria dell'unione non matrimoniale, il *partner* superstite non potrà avanzare alcun diritto sull'eredità del defunto, quand'anche gli sia attribuito dalla legge regolatrice dell'unione (90).

È salva la valutazione dell'eventuale contrarietà

(89) Ciò accade anche in altri strumenti del diritto dell'Unione: v. i riferimenti in TOMASI, *La nozione di famiglia negli atti dell'Unione e della Comunità europea*, in *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario* a cura di BARIATTI, Milano, 2007, 47 ss., 56 nt. 30.

(90) Si pensi, a esempio, al caso di un cittadino italiano abitualmente residente in Svizzera che, ai sensi della l. 18 giugno 2004, abbia colà sottoscritto un'« unione domestica registrata » (la quale attribuisce al *partner* gli stessi diritti successori del coniuge: v. art. 462 c.c. svizzero), e sia poi morto scegliendo quale legge regolatrice della successione la legge italiana.

all'ordine pubblico del foro delle norme della *lex successionis* che riconoscano diritti ereditari tanto al *partner* quanto al coniuge di matrimoni omosessuali. La questione appare in via di superamento nel nostro Paese, dovendosi registrare — anche sulla spinta della legislazione e della giurisprudenza internazionali (91) — un'apertura delle corti italiane al riconoscimento (se non dello *status* almeno) dei diritti, isolatamente considerati, accordati a tali soggetti dalla legge regolatrice straniera (92).

In ogni caso, non trova soluzione nell'ambito del regolamento — il quale espressamente esclude dal suo campo di applicazione « lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili » (art. 1 § 2 lett. a) — la questione preliminare concernente l'individuazione della legge sulla cui base deve essere verificata l'esistenza del legame richiesto per succedere (93). Ne segue che, almeno in principio, gli ordinamenti degli Stati membri restano liberi di risolvere il problema come meglio ritengono. Tuttavia, l'esigenza di assicurare al regolamento un'applicazione uniforme nello spazio giudiziario europeo suggerisce l'opportunità di privilegiare, tra le soluzioni possibili (94), quella del collegamento

(91) Per un'accurata ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale attuale, nonché per gli opportuni riferimenti dottrinali, v., da ultimo, NINATTI, *Famiglia e integrazione europea*, in *I diritti fondamentali nell'Unione europea. La Carta di Nizza dopo il Trattato di Lisbona* a cura di GIANNITI, Bologna-Roma, 2013, 1011 ss.

(92) V., con particolare riferimento al matrimonio omosessuale, Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, in *Fam. dir.*, 2012, 665 ss., con nota di GATTUSO, "Matrimonio", "famiglia" e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la "doppia svolta" della Corte europea dei diritti dell'uomo, 678 ss., 688; Trib. Reggio Emilia 13 febbraio 2012, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2012, 457 e, unitamente all'appena citata sentenza della Cassazione, in *N. giur. civ.*, 2012, I, 588 ss., con nota di FERRARI e FIORATO, *Lo status giuridico delle coppie omosessuali. Il diritto alla vita familiare in due recenti pronunce*, 615 ss.

(93) Tale questione è nota agli internazionalisti da lungo tempo, almeno da quando la Cassazione francese decise il famoso caso « Ponnoucanmalle » (v. Cour de cassation 21 aprile 1931, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1932, 526 ss., con nota di NIBOYET).

(94) E cioè: applicazione del diritto materiale del foro; applicazione della norma di conflitto che nell'ordinamento del foro regolerebbe la questione se essa si ponesse come principale (cosiddetta soluzione disgiunta o del collegamento indipendente); applicazione della legge materiale che regola la questione principale (cosiddetta teoria dell'assorbimento); applicazione della norma di conflitto in materia dell'ordinamento competente a disciplinare la questione principale (cosiddetta soluzione congiunta o del collegamento dipendente).

dipendente (95) la cui adozione risulta corroborata, sul piano sistematico, dalla rilevanza che, in presenza di una norma favorevole al rinvio, il regolamento attribuisce, almeno in determinati casi, al diritto internazionale privato dell'ordinamento richiamato (96).

Le lett. c e d dell'art. 23 § 2 reg. cit. sottopongono alla *lex successionis* la capacità di succedere, la diseredazione e l'indegnità. Così, sarà sulla base di tale legge che dovrà valutarsi, a esempio, se e a quali condizioni possa succedere un nascituro (concepito e non concepito); la stessa legge, inoltre, disciplina i casi in cui i potenziali legittimari possono essere esclusi dalla successione attraverso una manifestazione di volontà del *de cuius* (97), nonché le cause e gli effetti dell'indegnità, e i presupposti e i limiti della riabilitazione dell'indegno.

A' termini della successiva lett. e, la *lex successionis* fissa le condizioni e gli effetti dell'acquisto e della rinuncia all'eredità o al legato. In particolare, sarà tale legge a stabilire se il trasferimento del patrimonio ereditario avvenga automaticamente ovvero se occorra l'accettazione e, in quest'ultimo caso, quali siano le forme dell'accettazione, gli atti che comportano accettazione tacita, i casi in cui dati comportamenti dei chiamati importino implicitamente l'assunzione della qualità di erede.

In virtù dell'art. 23 § 2 lett. g, la *lex successionis* disciplina anche la responsabilità per i debiti ereditari e, quindi, in primo luogo, indica chi tra i successori — eredi, legatari, legatari universali — è tenuto a rispondere dei debiti del *de cuius* e in quali limiti (se personalmente e illimitatamente o *intra vires* e/o *cum viribus hereditatis*). Ove disponga la responsabilità illimitata e personale degli eredi, la legge applicabile alla successione regola, inoltre, i modi per limitare tale responsabilità e, quindi, l'accettazione con beneficio di inventario e i casi in cui tale accettazione sia obbligatoria a

(95) In favore di tale soluzione si pronuncia DÖRNER, *Der Entwurf einer europäischen Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfabrensrecht - Überblick und ausgewählte Probleme*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2010, 221 ss., 224.

(96) Il medesimo argomento è stato impiegato, con riferimento alla vigente normativa italiana, da DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte secondo il diritto internazionale privato italiano*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2003, 85 ss., 93.

(97) V., per un esempio, l'art. 448 *bis* c.c., introdotto dall'art. 1 l. 10 dicembre 2012, n. 219, che consente al figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, ai discendenti prossimi di escludere dalla successione il genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza della potestà per fatti che non integrano l'indegnità.

tutela di particolari categorie di chiamati (a esempio, incapaci). La medesima legge disciplina i modi di tutela di creditori e legatari del *de cuius*, nei casi in cui costoro possano ricevere pregiudizio dalla confusione del patrimonio ereditario con quello personale degli eredi (v., a esempio, gli art. 512 ss. c.c. sulla separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede) (98).

Infine, il pagamento dei creditori ereditari è indicato a titolo esemplificativo tra « i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità » che la lett. *f* dell'art. 23 § 2 reg. cit. sottopone, almeno di regola, alla *lex successiois*.

Quest'ultima legge regola, ai sensi della lett. *j* della disposizione in esame, la divisione dell'eredità, cioè l'operazione con cui si perviene, mediante accordo o sentenza, allo scioglimento della comunione ereditaria tramite l'assegnazione a ciascun coerede di un bene determinato di valore corrispondente alla quota di diritto che gli spetta. In particolare, sono assoggettati alla *lex successiois* la collazione delle donazioni effettuate in vita dal *de cuius* (99), il modo di formazione e di attribuzione agli eredi delle porzioni materiali, l'esistenza e validità, formale e sostanziale, del contratto di divisione, la garanzia per evizione dovuta dai condividenti e la rescissione per lesione della divisione stessa.

Va fatta avvertenza, a questo punto, del fatto che, nonostante quanto disposto dalle appena illustrate lett. *e*, *f*, *g* e *j* dell'art. 23 § 2, non è escluso che le questioni inerenti all'amministrazione e alla trasmissione dell'eredità possano, a determinate condizioni, essere sottratte alla competenza della *lex successiois* per essere affidate alle cure della *lex fori*: di ciò si dirà meglio in sede di commento all'art. 29, per il quale v. *infra*, § 13.

La lett. *h* della norma al vaglio attribuisce alla *lex successiois* la competenza a disciplinare gli eventuali limiti alla facoltà di disporre a causa di

morte posti a tutela del diritto di taluni successibili (di regola i più stretti congiunti) a conseguire una quota del patrimonio ereditario (cosiddetta quota di legittima o riserva). Pertanto, la *lex successiois* indicherà le modalità di formazione della massa su cui calcolare detta quota (e, corrispondentemente, la parte di patrimonio di cui il defunto poteva liberamente disporre), nonché, in virtù della successiva lett. *i*, i mezzi a disposizione dei legittimari per il recupero della riserva e, così, in primo luogo, i presupposti e le condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione, l'ordine e le modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle altre liberalità lesive dei diritti dei legittimari, in primo luogo delle donazioni (100).

Oltre alle norme appena esaminate, non ve ne sono altre che si occupano *ex professo* dei legittimari. Ciò si spiega alla luce del fatto che i criteri di collegamento adottati dal regolamento per la designazione della legge regolatrice della successione (residenza abituale del defunto al momento della morte o, in caso di *professio iuris*, cittadinanza del medesimo al momento della scelta o al momento della morte) esprimono uno stretto collegamento del *de cuius* e della sua famiglia con lo Stato la cui legge è dichiarata applicabile, sicché difficilmente gli stretti congiunti del defunto potranno dirsi sorpresi del suo contenuto, anche quando esso non preveda alcuna disciplina a loro garanzia (101). Pertanto, ove i legittimari non trovino protezione nella *lex successiois*, l'unico riparo possibile può trovarsi nella *lex fori*, ma nel solo caso in cui quest'ultima consideri l'assenza nella *lex causae* di un sistema di successione necessaria o il concreto trattamento da essa accordato ai legittimari contrari all'ordine pubblico *ex art. 35* reg. cit. (102). Deve subito aggiungersi che tale strada non risulta percorribile in Italia, dove può ritenersi superata la questione, dibattuta in passato, della

(100) Ciò si ricava anche dall'art. 1 § 2 lett. *g* reg. cit., che, dopo aver escluso dal campo di applicazione del regolamento la disciplina delle donazioni (in quanto rimessa al reg. CE n. 593/2008, cit.), fa salvo il disposto dell'art. 23 § 2 lett. *i*.

(101) Cfr. DAMASCELLI, *Règles de conflit de loi*, cit., 23 ss.

(102) Si noti che — essendo caduto il § 2 dell'art. 27 della proposta di regolamento — la contrarietà all'ordine pubblico può derivare anche da una mera diversità di trattamento di legittimari sotto il profilo soggettivo (in quanto, a esempio, la *lex causae* non riserbi alcuna quota in favore di soggetti invece contemplati dalla *lex fori*), oggettivo (perché, a esempio, la prima legge preveda quote di legittima di ampiezza inferiore rispetto alla seconda) o qualitativo (perché, a esempio, la *lex successiois* neghi il ricorso all'esperimento dell'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dal donatario insolvente attinto dall'azione di riduzione).

(98) *Contra*, con riferimento all'art. 46 l. n. 218 del 1995, DI FABIO, *Le successioni nel diritto internazionale privato*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*<sup>2</sup> diretto da RESCIGNO e coordinato da LEVA, Padova, 2010, 725 ss., 767, secondo cui l'istituto è retto dalla legge regolatrice delle obbligazioni, essendo una forma di garanzia per il loro adempimento.

(99) Si noti che la collazione è citata, insieme alla riduzione, alla lett. *i* della norma in commento, forse sul presupposto che, in taluni casi, la prima assicura la parità di trattamento tra legittimari, rendendo inutile il ricorso alla seconda; rimane il fatto, tuttavia, che la collazione va, dal punto di vista sistematico, qualificata come un'operazione divisoria e che, pertanto, essa avrebbe dovuto trovare collocazione sotto la lett. *j* dell'art. 23 § 2.

contrarietà all'ordine pubblico di leggi straniere aventi tali caratteristiche: infatti, con l'art. 46 comma 2 l. n. 218 del 1995, il quale circoscrive la rilevanza delle norme che costituiscono la successione necessaria all'ipotesi di successione del cittadino italiano e solo nei confronti dei legittimari residenti in Italia al momento della morte, « non si è accolta la tesi che i diritti dei legittimari debbano essere tutelati rispetto a qualsiasi successione, in quanto essi si rifletterebbero in un limite di ordine pubblico » (103).

Non può escludersi, tuttavia, che, come suggerito dal « considerando » n. 26 del regolamento, in taluni limitati casi, i legittimari abbiano a disposizione, per far valere le loro ragioni, lo strumento della frode alla legge; la quale può ritenersi integrata quando il soggetto procede a una volontaria modificazione dei dati di fatto da cui dipende la designazione della legge regolatrice di un determinato rapporto al solo scopo di eludere le disposizioni imperative della legge applicabile (104). A esempio, potrebbe essere considerato frode alla legge in campo successorio l'acquisto della cittadinanza di un determinato Stato da parte del *de cuius* allo scopo di esercitare la *professio iuris* in favore della relativa legge, la quale, a differenza della legge del collegamento oggettivo, ammetta la diseredazione dei legittimari; ovvero la trasformazione della natura del patrimonio da immobiliare a mobiliare da parte di un soggetto abitualmente residente in uno Stato terzo dotato di un sistema di conflitto scissionista allo scopo di sottrarlo alla presa della (rigorosa, in punto di tutela dei legittimari) *lex rei sitae* e di sottometterlo alla (più permissiva) *lex domicilii* o *lex patriae* (105). In

(103) Così, espressamente, *Relazione della Commissione per la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1989, 947 ss., 970; conforme la dottrina (v., per tutti, CLERICI, in *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato: legge 31 maggio 1995 n. 218. Commentario*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 1995, sub art. 46-50, 1133 ss., 1140, riprodotto in *Commentario del nuovo diritto internazionale privato* a cura di POCAR e altri, Padova, 1996, 230 ss., 237) e la giurisprudenza (v. Cass. 24 giugno 1996, n. 5832, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2000, 784 ss.).

(104) In tal senso dispone l'art. 18 del codice belga di diritto internazionale privato (l. 16 luglio 2004). Analogamente si esprime la dottrina francese, che all'istituto ha dedicato particolare attenzione: v. — anche per i riferimenti storici — LOUSSOUARN, BOUREL e DE VAREILLES-SOMMIERES, *Droit international privé*, Paris, 2004, 361 ss.

(105) Di tal fatta era l'*escamotage*, ritenuto dalla giurisprudenza transalpina in frode alla legge francese, messo in atto da M. Caron, cittadino statunitense, domiciliato alle Isole Vergini americane, il quale, al dichiarato scopo di diseredare i suoi due figli, costituì una società di diritto americano, le vendette un immobile sito in Costa Azzurra, e,

siffatti casi, la sanzione al comportamento fraudolento sarebbe costituita dall'inopponibilità della legge artatamente resa applicabile agli eredi legittimari, i quali avrebbero, pertanto, facoltà di agire per la soddisfazione dei loro diritti sulla base della legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di frode (106). In ogni caso, il ricorso alla frode alla legge dovrebbe essere concesso in via eccezionale, cioè in fattispecie dove l'intento del *de cuius* di pregiudicare le ragioni dei legittimari risulti flagrante; e ciò al fine di evitare di sanzionare comportamenti che — trovando la loro ragion d'essere nella volontà di pianificare in maniera efficiente, anche dal punto di vista fiscale, il trapasso generazionale della ricchezza — devono qualificarsi perfettamente legittimi (107).

Alle restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte, di cui si è appena trattato, la lett. *b* dell'art. 23 § 2 reg. cit. accomuna « gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi ». L'espressione si riferisce a quelle speciali forme di tutela previste da taluni ordinamenti di *common law* a favore di soggetti legati da rapporto di coniugio, stretta parentela o convivenza con il defunto, che non si risolvono nel diritto a ottenere una quota dell'eredità, ma nella facoltà di chiedere al giudice la concessione di una « *reasonable financial provision* » prelevata dal patrimonio ereditario, per il caso in cui l'istante non abbia ricevuto per testamento o in forza della successione legittima mezzi sufficienti a integrarla (108). Anche tali forme di tutela sono, pertanto, regolate dalla *lex successiois*.

**11. Le deroghe all'applicazione della lex successiois:** a) *l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità, alla validità sostanziale e agli effetti vincolanti tra le parti dei patti successori.* — Una deroga all'applicazione della *lex*

infine, conferì in *trust* le quote di tale società: v. Cour d'appel Aix en Provence 9 marzo 1982, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 1983, 282 ss., con nota di DROZ; Cour de cassation 20 marzo 1985, *ivi*, 1986, 66 ss., con nota di LEQUETTE.

(106) Secondo VIDAL, *Essai d'une théorie générale de la fraude à la loi en droit français*, Parigi, 1957, 372, « la fraude a pour effet sa propre inefficacité ».

(107) Muovendosi in questo ordine di idee la Cassazione francese ha escluso la frode alla legge nel caso in cui un cittadino algerino, deceduto essendo domiciliato in Algeria, invece di donare direttamente un immobile sito in Francia, abbia fatto donazione del denaro occorrente ad acquistarlo: v. Cour de cassation 18 maggio 2005, in *Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambre civile)*, 2005, 177.

(108) V., a esempio, l'art. 1 dell'*Inheritance (Provision for Family and Dependents) Act* del 1975.

*successionis* è disposta dal reg. UE n. 650/2012, cit. allo scopo di fornire i patti successori di un immediato quadro giuridico di riferimento, necessaria per la disciplina degli effetti che essi producono fin dalla loro conclusione.

Com'è noto, tali patti sono sanzionati di nullità dall'art. 458 c.c. Tale sanzione colpisce non soltanto il contratto ereditario stipulato tra *de cuius* e beneficiario con cui il primo dispone della propria successione a favore del secondo (cosiddetto patto successorio istitutivo), ma anche il patto successorio cosiddetto dispositivo, con il quale colui che prevede di acquistare beni o diritti in corrispondenza di una successione altrui non ancora aperta ne dispone a favore di terzi, e, infine, quello cosiddetto rinunciativo, cioè l'atto con cui taluno rinuncia ai medesimi beni o diritti. Il divieto ha influenzato il contenuto del vigente sistema di conflitto italiano, nel quale manca una norma espressa volta a regolare tali patti, la cui utilità è da ritenersi, invece, innegabile, posto che essi sono ammessi, ancorché in forme assai diverse e con vari limiti, da numerose legislazioni straniere (109).

Sotto questo profilo l'art. 25 reg. cit., dedicato, appunto, alla disciplina dei patti successori, colma una lacuna del nostro ordinamento e costituisce una considerevole novità con cui l'operatore giuridico nazionale è chiamato a confrontarsi.

Prima di dedicarsi all'analisi della norma appena citata, occorre definire i contorni della fattispecie che ne è oggetto; soccorre, in proposito, l'art. 3 § 1 lett. *b* reg. cit., che definisce quale patto successorio «l'accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell'accordo».

Secondo tale definizione — che riprende quasi alla lettera quella contenuta nell'art. 8 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte — il patto successorio si caratterizza per essere un accordo, cioè un negozio giuridico che nasce dall'incontro di volontà di due o più persone. In ciò, il patto successorio si giustappone al testamento, negozio per sua natura squisitamente unilaterale, fatto salvo il caso in cui il requisito dell'"accordo" possa essere inferito dall'esistenza di due testamenti con cui i rispettivi testatori dispongano reciprocamente.

Si noti, in proposito, che la soggezione dei testamenti reciproci alla disciplina dell'art. 25 reg.

cit. è limitata al caso appena detto, cioè a quello in cui dalla vicendevolezza delle disposizioni si possa ricavare che i *de cuius* abbiano voluto concludere un negozio unitario, quasi secondo lo schema proposta-accettazione. In ogni altro caso, i testamenti reciproci resteranno attratti dalla disciplina dell'art. 24 reg. cit., dedicato alle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori. Il medesimo criterio discrezionale — cioè, l'esistenza o meno di un accordo — dovrebbe guidare la sussunzione nell'una o nell'altra norma del testamento congiuntivo, definito dall'art. 3 § 1 lett. *c* reg. cit. come «il testamento redatto in un unico documento da due o più persone» (le quali possono disporre reciprocamente o a favore di un terzo). L'unicità di documento, infatti, non esclude sempre l'autonomia delle disposizioni testamentarie, come nel caso dei cosiddetti testamenti simultanei, i quali, pur trovando posto nel medesimo supporto materiale, non si fondono in unico negozio giuridico e, pertanto, non possono essere considerati "accordi" ai sensi del regolamento.

L'art. 3 § 1 lett. *b* richiede, inoltre, che l'accordo tra le parti sia diretto a conferire, modificare o revocare diritti nella successione futura di una o più di esse. Ciò comporta che esulano dalla definizione di patto successorio rilevante ai fini del regolamento i patti dispositivi e rinunciativi (110), della cui ammissibilità, validità ed effetti disporrà *in toto* la *lex successionis*.

Due ulteriori notazioni di carattere preliminare appaiono opportune.

La prima concerne la costatazione secondo la quale alcune delle figure riconducibili alla nozione di patto successorio che sopra si è data sono stipulate in favore (o tra) coniugi e per mezzo di atti qualificati, dal diritto materiale di riferimento, come convenzioni matrimoniali. Occorre chiedersi se tali figure ricadano nella disciplina del regolamento o debbano ritenersi eccettuate, in presenza dell'art. 1 § 2 lett. *d* reg. cit., che esclude dal suo campo di applicazione «le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio». Si è del parere che in

(110) Si noti che la rinuncia contrattuale preventiva a una successione non ancora aperta è ammessa in numerosi ordinamenti (v., a esempio, § 551 ABGB; art. 930-5 ss. c.c. fr., concernenti la rinuncia anticipata all'azione di riduzione; § 2346 BGB; art. 603 ss. c.c. ungherese) anche quando gli stessi vietino i patti successori istitutivi o dispositivi (v., a esempio, § 71 l. danese 14 agosto 2001, n. 727; art. 1048 ss. c.c. polacco; art. 137 l. slovena 4 giugno 1976, n. 15/1976).

(109) Cfr. DE GIORGI, *Patto successorio*, in questa *Enciclopedia*, XXXII, 1982, 533 ss.

tutti i casi in cui l'accordo si caratterizza per essere diretto a realizzare una pianificazione della trasmissione patrimoniale dell'ereditando con effetti a partire dal decesso di quest'ultimo, si è in presenza — a prescindere dalle classificazioni di diritto sostanziale — di un patto successorio ai sensi del regolamento. Così è, a esempio, per l'*institution contractuelle* di diritto francese o belga, con cui una persona dispone a titolo gratuito in favore di un'altra di tutti o parte dei beni che lascerà al momento della morte; tale donazione *sui generis*, che deve rivestire, di regola, la forma del *contrat de mariage*, può essere fatta, prima o dopo il matrimonio, sia da parte di un terzo a vantaggio di uno o di entrambi gli sposi o futuri sposi, sia da parte di uno degli sposi o futuri sposi a vantaggio dell'altro, semplicemente o reciprocamente; essa si distingue dalle altre donazioni in quanto è priva del carattere dell'attualità dello spoglio, producendo a carico del disponente unicamente l'obbligo di non poter disporre dei beni che ne sono oggetto a titolo gratuito (111). Sembra diverso, invece, il caso in cui i coniugi, nell'ambito dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dal diritto d'oltralpe, stipulino una *communauté universelle* con clausola di *partage inégal* del patrimonio al momento dello scioglimento per morte di uno di essi, in virtù della quale la totalità dei beni è attribuita al coniuge superstite, ovvero a uno dei due coniugi, nominativamente indicato, a condizione che sopravviva all'altro (v. art. 1524 comma 1 c.c. fr. e art. 1461 c.c. belga). Tale clausola, infatti, non produce alcun fenomeno successorio, dovendosi ritenere che essa attribuisca per intero al coniuge beneficiario la proprietà dei beni oggetto di comunione sin dal giorno del loro acquisto, sebbene sotto la condizione sospensiva della sopravvivenza all'altro (112).

La seconda notazione ha a oggetto l'avvertimento per cui la presenza nel regolamento di una disciplina sui patti successorii non esclude una valutazione della loro contrarietà all'ordine pubblico internazionale, in particolare, sotto il profilo dei limiti che essi pongono alla libera determinazione della volontà o alla facoltà di revoca da parte dei disponenti o di uno di essi. In proposito, può dirsi che si assiste in Italia a una costante evoluzione dottrinale che, muovendo da un atteggiamento

originariamente ostile (113), si dirige verso una posizione favorevole all'ammissibilità dei patti successorii validi secondo la legge straniera competente a disciplinare la successione (114), in ciò suffragata, oltre che dalla (scarna) giurisprudenza (115), dalle recenti, seppur timide, modificazioni legislative (116).

Si è in grado, a questo punto, di passare all'analisi del dettato dell'art. 25 reg. cit.

Quest'ultima norma distingue tra i patti successorii aventi a oggetto la successione di una sola persona (§ 1) e quelli aventi a oggetto la successione di più persone (§ 2).

Per la prima categoria di patti, la disposizione in esame stabilisce che « l'ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento », sono regolati dalla cosiddetta legge successoria anticipata, cioè dalla legge della residenza abituale della persona della cui successione si tratta al momento della conclusione del patto. Il successivo § 3 consente, tuttavia, che le parti del patto possano scegliere, quale legge regolatrice delle materie appena indicate, la legge che la medesima persona avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'art. 22 reg. cit.

Per quanto riguarda i patti aventi a oggetto la successione di più persone, l'art. 25 § 2 distingue tra disciplina dell'ammissibilità del patto, da un lato, e disciplina della validità sostanziale e degli effetti vincolanti del patto stesso, dall'altro.

Solo con riferimento alla prima la norma appena citata, richiedendo che tutte le leggi successorie anticipate ammettano il patto, adotta la soluzione seguita, in via generale, dall'art. 10 della Convenzione dell'Aia del 1989 sulla legge applicabile alle successioni a causa di morte e da taluni sistemi conflittuali nazionali (117), che dispongono l'applicazione cumulativa di tali leggi.

(113) Si veda VITTA, *Diritto internazionale privato*, III, Torino, 1975, 159.

(114) Si veda MIGLIAZZA, *Successione: VII Diritto internazionale privato e processuale*, in *Enc. giur.*, XXX, 1993, 6; DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte*, cit., 86; CLERICI, in *Commentario del Codice civile* diretto da GABRIELLI E., *Delle Successioni* a cura di CUFFARO e DELFINI, III. *Artt. 713-768 octies e leggi collegate*, Torino, 2010, sub art. 46-50 l. n. 218 del 1995, 521 ss., 542.

(115) V. Trib. Bolzano 8 marzo 1968, in *Rivista giuridica dell'Alto Adige*, 1968, 220.

(116) V. la salvezza degli art. 768 bis ss. c.c., in materia di patto di famiglia, disposta dall'inciso di apertura dell'art. 458 c.c., come introdotto dall'art. 1 l. 14 febbraio 2006, n. 55: sulla questione se il patto di famiglia possa essere qualificato come patto successorio, v. DAMASCELLI, *Il patto di famiglia nel diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 619 ss., 626 s.

(117) V., a esempio, l'art. 95 comma 3 della legge

(111) Cfr. DELNOY, *Les libéralités et les successions. Précis de droit civil*, Bruxelles, 2004, 64 ss.

(112) Cfr. LELEU e RAUCENT, *Les régimes matrimoniaux, IV, Les régimes conventionnels. Le droit transitoire*, Bruxelles, 2002, 179 ss.

Allo scopo di evitare i noti problemi derivanti da tale cumulo, il comma 2 dell'art. 25 § 2 reg. cit. stabilisce, invece, che le altre materie sopra elencate siano disciplinate da una legge sola e cioè da quella tra le leggi successorie anticipate con cui il patto presenta il collegamento più stretto (118).

In ogni caso, anche con riferimento alla questione dell'ammissibilità del patto, le parti, ai sensi del citato art. 25 § 3, possono esercitare la *professio iuris* in favore di un'unica legge e, cioè, della legge che una delle persone della cui eredità si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell'art. 22 reg. cit.

È ora di illustrare in dettaglio l'ambito di applicazione della legge successoria anticipata, indicata dall'art. 25 del regolamento.

Innanzitutto, tale legge è chiamata a dichiarare l'ammissibilità del patto, cioè a risolvere la questione se si possa ricorrere a un accordo tra disponente e beneficiario per regolare la successione *mortis causa* del primo. Si è del parere che, nel caso di applicazione cumulativa di leggi, l'ammissibilità del patto vada affermata anche in caso di non perfetta coincidenza nella disciplina materiale delle figure negoziali contemplate da ciascuna legge, posto che tale evenienza risulta superata dall'applicazione al patto in concreto stipulato di una sola di esse, come stabilito dal § 2 dell'art. 25.

Secondariamente, la legge successoria anticipata regola gli effetti vincolanti tra le parti del patto, e, in particolare, le obbligazioni che si producono con effetto immediato in capo ai pacipienti (tra le quali si annovera, almeno di regola, l'impossibilità da parte dell'ereditando di disporre gratuitamente dei beni oggetto del patto), nonché i presupposti e le modalità con cui le parti stesse possono liberarsi degli obblighi assunti col patto.

Infine, è rimessa alla legge successoria anticipata la disciplina della validità sostanziale del patto, cioè delle materie elencate all'art. 26 § 1 reg. cit. Precisamente, ai sensi di quest'ultima disposizione sono affidate a tale legge: la capacità di disporre *mortis causa* (lett. a) (119), le incapacità speciali di disporre e di ricevere *mortis causa* (lett. b) (120), la possibilità che la dichiarazione di ultima volontà dell'ereditando possa essere espressa

attraverso un rappresentante, legale o volontario (lett. c), l'interpretazione della disposizione *mortis causa* (lett. d) e i vizi della volontà del disponente (lett. e).

Giova ribadire che alla legge regolatrice del patto, designata dall'art. 25, sono rimesse solo ed esclusivamente le materie ivi indicate: tutte le altre questioni inerenti alla vicenda ereditaria sono e restano regolate dalla *lex successionis* (121). Si aggiunga che, tanto nel caso in cui le parti abbiano esercitato la facoltà loro concessa dall'art. 25 § 3, quanto nel caso in cui vi si siano astenute, le due leggi possono divergere.

In quest'ultimo caso, la divergenza può dipendere dal trasferimento della residenza abituale da parte della persona con riferimento alla quale è stata determinata la legge applicabile al patto o dalla successiva *professio iuris* da questa esercitata ai sensi dell'art. 22 reg. cit.; inoltre, in ipotesi di patto successorio concernente la successione di più persone che siano residenti in Stati diversi, tale divergenza si verifica per principio con riferimento alla successione della persona la cui legge successoria anticipata non è quella che presenta il collegamento più stretto ai sensi del comma 2 dell'art. 25 § 2.

Ove le parti abbiano esercitato la scelta di legge, può aversi divergenza tra le leggi di cui si discorre qualora la persona con riferimento alla cui nazionalità è stata scelta la legge applicabile al patto eserciti successivamente la *professio iuris* in favore della legge nazionale al momento della morte (che, nonostante l'integrale rinvio all'art. 22 operato dall'art. 25 § 3, va esclusa dal novero delle leggi che le parti possono scegliere quale legge applicabile al patto successorio per le ragioni appresso indicate); nonché ove, in ipotesi di patto successorio concernente la successione di più persone, analoga scelta sia fatta dalla persona la cui legge nazionale non è stata eletta; ove, infine, non sia operata alcuna scelta riguardo alla *lex successionis*.

Va tenuto presente, infine, che la scelta della legge regolatrice del patto successorio ai sensi dell'art. 25 § 3, si differenzia dalla scelta della

federale svizzera di diritto internazionale privato (l. 18 dicembre 1987, n. 291).

(118) A individuare il quale potrà contribuire, a esempio, il luogo di situazione dei beni oggetto del patto.

(119) La soluzione corrisponde a quella ricavabile dall'art. 47 l. n. 218 del 1995.

(120) Tra le quali possono annoverarsi le limitazioni a ricevere poste da alcune legislazioni a carico di determinati soggetti, quali il tutore e il protutore, il notaio rogante, i

testimoni e l'interprete intervenuti al testamento medesimo (v., a esempio, gli art. 596-598 c.c.).

(121) Ciò vale, in particolare, per la tutela dei legittimari. Si noti, in proposito, che non essendo stato riprodotto nel testo del regolamento l'art. 18 § 4 della proposta, non influisce sul punto la circostanza che tali soggetti siano stati o meno parti del patto successorio: in ogni caso, essi non possono essere privati dei diritti loro riconosciuti dalla *lex successionis* (v., in senso conforme, il « considerando » n. 50).

legge applicabile alla successione, non solo per l'oggetto (essendo limitata alle materie contemplate dall'art. 25 medesimo), ma anche per il contenuto (dovendosi ritenere che, essendo diretta a individuare una legge suscettibile di immediata applicazione, possa rivolgersi unicamente alla legge nazionale posseduta al momento della scelta, come è esplicitamente confermato dal « considerando » n. 51) e la struttura (richiedendo l'accordo di tutte le parti del patto, a differenza dell'altra per la quale è sufficiente la volontà del *de cuius*, anche qualora essa venga espressa, come consente il combinato disposto degli art. 22 § 2, e 3 § 1 lett. *d* reg. cit., in un patto successorio).

12. (Segue): b) *l'applicazione della legge successoria anticipata all'ammissibilità e alla validità sostanziale dei testamenti.* — L'art. 24 reg. UE n. 650/2012, cit., mima, con riferimento alle disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori, la disciplina dettata per questi ultimi.

Precisamente, la legge della residenza abituale del testatore al momento della *testamenti factio* ovvero, in caso vi sia stata scelta di legge ai sensi del § 2 della norma in commento, la legge nazionale del testatore al medesimo momento o al momento della morte, regolano l'ammissibilità e la validità sostanziale del testamento.

Il parallelismo instaurato tra le due discipline ha spinto il legislatore europeo fino a porre una questione di "ammissibilità" del testamento, la cui utilità, invero, si fatica a comprendere, non risultando leggi che vietino tale modalità di espressione delle ultime volontà e, comunque, dovendosi ritenere una legge che eventualmente disponesse un siffatto divieto contraria all'ordine pubblico di tutti gli Stati membri e, pertanto, inapplicabile ai sensi dell'art. 35 reg. cit. (122).

Invece, la constatazione che i testamenti producono effetti solo a partire dalla morte del loro autore ha opportunamente condotto a espungere dall'art. 24 ogni riferimento alla disciplina degli effetti di tali negozi (123); e, probabilmente, sarebbe stato ragionevole — potendo, per ragioni analoghe a quelle indicate *supra*, § 11, in fine, esservi divergenza tra *lex successionis* e legge desi-

(122) Né, tantomeno, l'ammissibilità del testamento può riguardarsi sotto il profilo della forma dei testamenti consentiti, in quanto tale questione è regolata dall'art. 27 reg. cit.

(123) La medesima constatazione consente di affermare, come nel testo si è fatto, che oggetto della scelta di legge di cui all'art. 24 § 2, possa essere — contrariamente a quanto avviene in materia di patti successori — anche la legge nazionale del defunto al momento della morte.

gnata dall'art. 24 — lasciare alla prima di tali leggi anche la disciplina dell'interpretazione dei testamenti, onde assicurare che la ricostruzione della volontà del *de cuius* fosse effettuata in coerenza con la legge applicabile alla sua successione (124).

L'art. 83 § 3 reg. cit. stabilisce, inoltre, che l'ammissibilità e la validità sostanziale dei testamenti redatti anteriormente al 17 agosto 2015 va valutata sulla base, alternativamente, delle leggi indicate dall'art. 24, delle leggi designate dalle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della *testamenti factio* nello Stato della residenza abituale o della cittadinanza del defunto, nonché delle leggi designate dal sistema di conflitto dello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione. L'allargamento del novero delle leggi deputate a regolare le questioni in esame risponde all'intento di garantire la salvaguardia del testamento. Tuttavia, non si può fare a meno di notare che il riferimento ai sistemi conflittuali dello Stato membro dell'autorità che si occupa della successione appare discutibile in quanto, essendo talune di dette autorità sciolte dall'applicazione del capo II (125), esso rischia di suscitare un fenomeno di *shopping* verso quella autorità il cui diritto conduca all'affermazione dell'ammissibilità e/o della validità della disposizione in considerazione.

Infine, l'art. 24 è completato da una disposizione che affida alle leggi indicate dai § 1 e 2 la disciplina dell'ammissibilità e della validità sostanziale della modifica o della revoca della disposizione testamentaria, per il caso in cui le medesime non siano disposte — come può accadere, a esempio, in forza dell'art. 680 c.c. — tramite testamento.

13. (Segue): c) *l'amministrazione della successione.* — L'amministrazione dell'eredità è, almeno in principio, affidata alle cure della *lex successionis*; precisamente, come si è visto, l'art. 23 § 2 lett. *f* reg. UE n. 650/2012, cit., rimette a tale legge la disciplina dei « poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori ».

Spetta, pertanto, alla legge applicabile alla successione regolare i poteri di amministrazione attribuiti ai chiamati all'eredità, gli atti che gli stessi

(124) Ciò appare pacifico nel diritto italiano vigente: v. DAMASCELLI, *La legge applicabile alla successione per causa di morte*, cit., 99.

(125) Si tratta, precisamente, dei notai nella loro "normale" facoltà di rogito.

possono compiere senza che ciò implichi accettazione, i casi di eredità giacente, le modalità di nomina del curatore e i poteri a questo riconosciuti, nonché la disciplina della nomina, delle funzioni e dei poteri dell'esecutore testamentario.

Ciò corrisponde all'attuale modo di disporre degli ordinamenti di numerosi Stati membri. Non va sottaciuto, tuttavia, che in altri la materia in esame è sottratta alla *lex successiois* per essere assoggettata alla legge locale, applicata a titolo di *lex fori* (a causa della natura processuale attribuita a questa fase della vicenda successoria) (126) o di *lex rei sitae* (in ragione della sua contiguità con le questioni attinenti all'acquisto dei beni).

Della situazione appena descritta si fa carico l'art. 29 reg. cit., attraverso una serie di regole che — essendo il frutto del tentativo di trovare un compromesso tra le diverse tradizioni degli Stati membri — si presentano di inusitata complessità e non mancheranno di sollevare numerosi problemi al momento della loro applicazione.

In questa sede non si ritiene possibile andare oltre la parafrasi della disposizione, onde fornire un primo orientamento per la sua comprensione.

A' termini dell'art. 29 § 1 comma 1, l'applicazione della *lex fori* all'amministrazione della successione presuppone che:

1) i suoi giudici siano competenti ai sensi del regolamento e siano stati aditi nel caso concreto;

2) la legge applicabile alla successione non sia la *lex fori*;

3) quest'ultima prescriva che « la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta » di parte.

Verificatesi le condizioni che precedono, i giudici competenti possono « nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale ». Possono essere nominati amministratori anche gli stessi beneficiari dell'eredità, posto che la nomina di « un amministratore terzo » deve essere disposta solo qualora la *lex fori* lo richieda e nei casi espressamente indicati dal comma 2 della disposizione in esame.

Inoltre, nel caso in cui la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato membro, l'amministratore:

a) è abilitato *ope legis* « a eseguire il testamento

(126) Fornisce un noto esempio in tal senso il *common law* che, salve eccezioni, rimette l'amministrazione del patrimonio ereditario a un soggetto (*personal representative*), nominato dal testatore (*executor*) o dall'autorità giudiziaria (*administrator*) e scelto tra gli eredi o indipendente dagli stessi, avente il compito di procedere al pagamento delle imposte, alla liquidazione dell'asse e alla distribuzione ai beneficiari dell'attivo netto che ne residua.

del defunto e/o amministrare l'eredità a norma della legge applicabile alla successione » (comma 2 del § 1);

b) può essere abilitato dal giudice che lo ha nominato a esercitare, « in via residuale », i poteri previsti dalla *lex fori* « per conservare i beni dell'eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto » (comma 2 del § 2);

c) deve, nell'esercizio dei « poteri residuali » di cui alla lett. b, rispettare la *lex successiois* « per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità per i debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di accettare l'eredità o di rinunciare ad essa e, se del caso, i poteri dell'esecutore testamentario » (comma 3 del § 2).

Viceversa, quando la *lex successiois* sia la legge di uno Stato terzo, i giudici aditi possono, ma solo « in via eccezionale », conferire agli amministratori « tutti i poteri di amministrazione » previsti dalla *lex fori* (comma 1 del § 3); tuttavia, anche in tal caso, gli amministratori devono rispettare « l'individuazione dei beneficiari e i loro diritti successori, incluso il diritto alla quota di legittima o le loro rivendicazioni nei confronti dell'eredità o degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione ».

14. (Segue): d) *l'ordine pubblico internazionale*. — Il già rilevato carattere universale del regolamento — cioè la circostanza che, come affermato dall'art. 20, esso possa condurre all'applicazione della legge di uno Stato terzo — ha fugato ogni dubbio circa l'opportunità di prevedere una disposizione sul cosiddetto ordine pubblico internazionale (127).

Tale disposizione, dettata dall'art. 35 in termini conformi alla tradizione dell'istituto e ad altre fonti del diritto internazionale privato europeo (128), configura l'ordine pubblico come un limite all'applicazione della legge straniera di ca-

(127) In effetti, ove il regolamento fosse stato applicabile solo nei rapporti tra Stati membri si sarebbe potuto dubitare dell'utilità di una siffatta previsione, a causa della crescente uniformità delle legislazioni materiali di detti Stati: per qualche cenno in proposito, v. MOSCONI, *La difesa dell'armonia interna dell'ordinamento del foro tra legge italiana, convenzioni internazionali e regolamenti comunitari*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2007, 5 ss., 25.

(128) Essa, infatti, riprende quasi letteralmente il disposto dell'art. 26 reg. CE n. 864/2007, cit., dell'art. 21 reg. CE n. 593/2008, cit. (che, a sua volta, ricalca l'art. 16 della Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali), e dell'art. 12 reg. UE n. 1259/2010, cit.

rattere generale (nel senso che esso opera nei confronti della legge designata da tutte le norme di conflitto contemplate dal regolamento), successivo (perché presuppone avvenuta l'individuazione della legge astrattamente competente, al fine di compararla con la *lex fori*) e negativo (in quanto determina l'inapplicabilità della *lex causae*).

Si aggiunga che detta disposizione attribuisce rilevanza solo all'incompatibilità « manifesta » tra la legge applicabile e l'ordine pubblico. Ciò implica che il limite in esame è destinato a operare in via eccezionale, in quanto ad attivarlo non è sufficiente la mera difformità di contenuto tra *lex successionis* e *lex fori* ma occorre un contrasto della prima con i valori di natura etica, economica, politica e sociale, che — in un determinato momento storico — sono considerati irrinunciabili dalla seconda, quali desumibili dall'interpretazione sistematica delle disposizioni che la compongono, svolta alla luce delle norme costituzionali, nonché di taluni principi fondamentali desumibili dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione (129).

Ai sensi dello stesso art. 35, la salvaguardia dell'applicazione al massimo grado possibile della *lex successionis* deriva, inoltre, dalla duplice circostanza che la suddetta incompatibilità non va considerata con riferimento all'astratto dettato della legge straniera, ma valutando i risultati a cui conduce la sua applicazione nel caso concreto e che essa, ove riguardi unicamente una determinata disposizione del diritto straniero, determina la disapplicazione solo di quest'ultima.

L'art. 35 tace, invece, circa le conseguenze derivanti dall'acclarata contrarietà di una determinata disposizione della *lex successionis* all'ordine pubblico del foro; sul punto, si ritiene di potere accogliere la posizione della dottrina maggioritaria che, pur muovendo da presupposti diversi, concorda nel ritenere che il caso vada risolto mediante l'applicazione della *lex fori* solo in *extrema ratio*. Sicché, a esempio, appare giustificato, ove risulti contraria all'ordine pubblico la legge scelta dal *de cuius* ai sensi dell'art. 22, fare applicazione della

(129) Si pensi, a esempio, ai principi che vietano le violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani fondamentali o al divieto di discriminazione tra cittadini degli Stati membri.

A prescindere da un espresso richiamo delle nozioni di « ordine pubblico comunitario » e/o « ordine pubblico europeo » nel corpo dell'art. 35 reg. cit., i principi richiamati nel testo giocano, comunque, un ruolo nella formazione della nozione di ordine pubblico rilevante per i singoli Stati membri, per effetto dell'adattamento dell'ordinamento di tali Stati alle fonti di diritto dell'Unione e di diritto internazionale: su tali questioni, v., di recente, FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012.

legge indicata dal precedente art. 21, ovvero, nell'ipotesi in cui sia quest'ultima a essere affetta da tal vizio, la legge che, dopo di essa, risulta più strettamente connessa con la fattispecie (e, dunque, in primo luogo, la legge nazionale del defunto) (130).

Posto che, come si è avuto modo di evidenziare nei luoghi opportuni, sono da ritenersi non più attuali molti dei casi in cui in passato si riteneva potesse scattare in Italia l'ordine pubblico, la sfera di operatività di tale limite appare ormai circoscritta a quelle legislazioni straniere che riservino un trattamento deteriore ai figli naturali o adulterini rispetto ai figli legittimi (131) o che operino discriminazioni tra i beneficiari dell'eredità in ragione del sesso o della religione, ovvero che ammettano la successione *ab intestato* in favore della seconda o delle ulteriori mogli di un poligamo (132).

**15. La legge applicabile in materia di forma: a) la forma delle disposizioni a causa di morte.** — La proposta di regolamento escludeva dal suo campo di applicazione la forma dei testamenti, giustificando tale scelta con l'avvenuta ratifica della Convenzione dell'Aia del 1961 sui conflitti di legge in materia di forma delle disposizioni testamentarie da parte di un numero cospicuo di Stati membri dell'Unione europea (133); ciò spingeva, inoltre, la Commissione europea a suggerire di perseguire l'armonizzazione della materia nello spazio giudiziario europeo mediante la ratifica di detta Convenzione da parte dei restanti Stati membri (134).

(130) V., con riferimento alla disciplina di conflitto in materia di obbligazioni contrattuali, VILLANI, *La Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti*, Bari, 2000, 198 s.; BIAGIONI, in *Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (« Roma I »)*. Commentario a cura di SALERNO e FRANZINA, in *N. leggi civ.*, 2009, sub art. 21 (Ordine pubblico del foro), 911 ss., 918.

(131) Considerato che, in forza della recente l. n. 219 del 2012, la loro posizione reciproca è stata del tutto parificata.

(132) Contrariamente a quanto affermato da CLERICI, in *Commentario del Codice civile* diretto da GABRIELLI, cit., sub art. 46-50 l. n. 218 del 1995, 541 s., devono invece ritenersi valide le disposizioni testamentarie a favore di tali soggetti.

(133) V. il « considerando » n. 19 della proposta di regolamento (si noti che, curiosamente, l'esclusione non era ripetuta nel successivo art. 1 § 2, concernente le materie eccettuate dall'ambito di applicabilità oggettiva del futuro regolamento).

(134) V. punto 3.2. della Relazione accompagnatoria della proposta. L'armonizzazione sarebbe stata comunque a macchia di leopardo, considerata la possibilità (di cui numerosi Stati membri ratificanti si sono avvalsi) di apporre riserve alla Convenzione.

Costatata l'assenza di una volontà politica in tal senso, il legislatore europeo ha opportunamente deciso di dettare una disciplina in proposito (art. 27 reg. UE n. 650/2012, cit.), al contempo concedendo agli Stati membri tra cui è in vigore la Convenzione di continuare ad applicarla nei rapporti reciproci (art. 75 § 1 comma 2 reg. cit.). Questi ultimi Stati saranno, invece, soggetti all'art. 27 per quanto riguarda l'individuazione della legge regolatrice della forma dei patti successori (in quanto essi sono esclusi dal campo di applicazione convenzionale).

L'intento di realizzare, comunque, a livello europeo un certo grado di armonizzazione della materia si è tradotto in una disciplina che riprende i punti salienti della normativa convenzionale.

Similmente a quanto previsto dalla Convenzione dell'Aia del 1961, l'art. 27 include nella sua sfera di operatività anche i testamenti congiuntivi (come si ricava dal fatto che la norma in esame si occupa di individuare la legge applicabile alla forma di tutte le disposizioni a causa di morte in cui, in virtù della definizione contenuta nell'art. 3 § 1 lett. *d* reg. cit., sono compresi anche detti testamenti) e circoscrive il suo oggetto alle ultime volontà espresse dal disponente per iscritto (come si evince, oltre che dalla rubrica e dal testo dell'art. 27, dall'art. 1 § 2 lett. *f*) (135). Quest'ultima limitazione non ha rilievo pratico in relazione ai patti successori per i quali, di norma, le leggi che li prevedono richiedono la forma solenne; essa pone, invece, qualche problema con riferimento al testamento, visto che, in taluni ordinamenti, è consentito esprimere oralmente le ultime volontà (136). In proposito, occorre domandarsi, in primo luogo, se all'accoglimento in Italia di un testamento nuncupativo proveniente dall'estero osti la sua ipotetica contrarietà all'ordine pubblico internazionale. Sul punto, si può condividere la risposta negativa fornita dalla giurisprudenza nell'unico precedente edito che si è occupato della questione, secondo cui il testamento orale fatto in conformità a una legge straniera che lo contempla non contrasta « con principi fondamentali e irrinunciabili per la nostra coscienza etico-giuridica

(135) Va precisato che l'esclusione dell'applicazione della Convenzione ai testamenti orali deriva dall'apposizione della riserva prevista dall'art. 10, facoltà di cui si sono avvalsi cinque Stati membri dell'Unione e, precisamente, Belgio, Estonia, Francia, Lussemburgo e Regno Unito.

(136) V., a esempio, § 584 ss. *ABGB* austriaco, secondo cui il testamento orale richiede la dichiarazione di volontà del *de cuius* in presenza di tre testimoni; tale dichiarazione assume effetto se può essere confermata sotto giuramento da almeno due dei testimoni.

nazionale » (137). Ciò assodato, va aggiunto che la verifica della validità del testamento orale deve essere svolta non già alla luce della normativa europea — stante, appunto, l'esclusione di cui si discorre — ma alla stregua delle leggi richiamate dall'art. 48 l. n. 218 del 1995, che, pertanto, anche dopo la data di applicazione del regolamento, manterrà un residuo campo di vigenza. Tale conclusione non deve allarmare perché i criteri di collegamento adottati dall'art. 27 in esame coincidono quasi interamente con quelli previsti dalla norma italiana.

Le prime quattro lettere dell'art. 27 § 1, richiama, infatti, in concorso alternativo tra loro, le medesime leggi indicate dall'art. 48 l. n. 218, cit., e, cioè, la *lex loci actus* e la legge della cittadinanza, del domicilio o della residenza abituale del testatore o di « almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio » (art. 27 § 1 lett. *b*), al momento della confezione dell'atto o al momento della morte.

A queste leggi, la lett. *e* della disposizione in esame aggiunge, sempre in concorso alternativo con le precedenti, ma solo « per quanto riguarda gli immobili », la *lex rei sitae*. Ciò non determina, naturalmente, alcuna scissione dello statuto successorio che, salve le deroghe sopra viste, rimane unitariamente assoggettato alla legge designata dall'art. 21 o dall'art. 22 reg. cit., ma consente di salvaguardare la validità formale delle disposizioni *mortis causa* aventi a oggetto diritti immobiliari ove la legge di situazione del bene ammetta forme diverse — in ipotesi, meno rigorose — di quelle previste dalle altre leggi in presenza.

L'ampio numero di leggi alternativamente richiamate dall'art. 27 (138) corrisponde al modo di disporre seguito in materia da un gran numero di legislazioni nazionali, teso a favorire la validità formale delle disposizioni *mortis causa* e, conseguentemente, a salvaguardare le ultime volontà del *de cuius*: è, infatti, sufficiente che la disposizione *mortis causa* sia conforme ai requisiti richiesti da una delle otto leggi appena indicate affinché essa possa essere considerata valida quanto alla forma.

L'art. 27 è completato da tre norme che riproducono — *mutatis mutandis* — altrettante disposizioni della Convenzione dell'Aia del 1961.

(137) V. Trib. Belluno 22 dicembre 1997, in *Dir. fam.*, 2000, 1110 ss., con nota redazionale.

(138) A cui devono aggiungersi quelle indicate dall'art. 83 § 3 reg. cit., per il cui commento si richiama quanto detto *supra*, § 12, in fine. Si noti che l'art. 27 non contempla, tra le leggi deputate a regolare la validità formale delle disposizioni a causa di morte, la *lex successionis*.

La prima stabilisce che la questione di determinare se una persona ha o meno il proprio domicilio in un determinato Stato è risolta in base alla legge di tale Stato (v. art. 27 § 1 comma 2, corrispondente all'art. 1 comma ult. Convenzione dell'Aia del 1961).

La seconda rende valida, quanto alla forma, la revoca o la modifica di una disposizione a causa di morte che risponde ai requisiti richiesti dalle leggi indicate dall'art. 27 § 1, ovvero da « una delle leggi in virtù delle quali [...] era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata » (v. art. 27 § 2, corrispondente all'art. 2 della Convenzione).

L'ultima dichiara « attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all'età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio » e quelle che stabiliscono « i requisiti che devono possedere i testimoni » la cui presenza sia richiesta dalla legge ai fini della validità formale della disposizione (v. art. 27 § 3, corrispondente all'art. 5 della Convenzione citata).

**16.** (Segue): b) *la forma dell'accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima.* — Il regolamento contempla un'altra norma in materia di forma degli atti, l'art. 28, che si occupa della validità sotto questo riguardo degli atti di accettazione o rinuncia dell'eredità, del legato o della quota di legittima, nonché degli atti contenenti la « dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione » rendendo applicabili, anche in questo caso in concorso alternativo tra loro, la *lex successio-* *nis* (lett. a) e la legge dello Stato in cui il dichiarante ha la residenza abituale (lett. b).

In assenza della disposizione in commento la questione sarebbe stata risolta unicamente alla luce della legge applicabile alla successione, mentre appare opportuno ampliare il novero delle leggi che aspirano a regolarla con quelle che presentano un certo legame con l'atto compiuto, tra cui rientra senz'altro quella contemplata dalla lett. b. Inquadrata in tal modo la *ratio* della norma, appare difficilmente comprensibile perché essa non contempra, tra le leggi possibili, anche quella tradizionalmente deputata alla disciplina delle questioni di forma, cioè la *lex loci actus*.

**17.** *Ulteriori questioni di rilievo in materia di legge applicabile:* a) *l'adattamento dei diritti reali.* — L'art. 1 § 2 lett. k reg. UE n. 650/2012, cit., esclude dal campo di applicazione del regola-

mento la « natura » — cioè l'individuazione, la conformazione e la disciplina — dei diritti reali sulle cose; questioni che gli ordinamenti nazionali rimettono alla *lex rei sitae*.

Tuttavia, la constatazione che la successione possa venire in considerazione quale titolo per l'acquisto di tali diritti (come si ricava dal « considerando » n. 15) ha spinto il legislatore europeo a dettare una regola finalizzata a coordinare *lex successio-* *nis* e *lex rei sitae* nel caso in cui per il tramite della prima venga trasferito o costituito un diritto reale ignoto alla seconda.

Ebbene, in tale caso, l'art. 31 reg. cit. comanda all'interprete di operare un adattamento, cioè un'operazione interpretativa volta a individuare nella legge del *situs rei* il diritto reale che, tenuto conto « degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti », risulti « più vicino » a quello previsto dalla legge applicabile alla successione.

La norma in esame precisa che l'adattamento deve essere effettuato « se necessario », cioè solo ove, a prescindere dal *nomen iuris* adottato, non si riscontri nella *lex rei sitae* l'esistenza di un diritto reale avente caratteri essenziali paragonabili a quelli del diritto reale in questione (dovendosi, altrimenti, ritenere che quest'ultimo debba essere « riconosciuto » tal quale nell'ordinamento del luogo di situazione del bene) e « nella misura del possibile », cioè solo se non conduca a stravolgere del tutto la disciplina del diritto reale in questione (dovendosi, altrimenti, ritenere che quest'ultimo non possa essere « riconosciuto » nell'ordinamento del luogo di situazione del bene).

**18.** (Segue): b) *l'eredità vacante.* — L'art. 33 reg. cit. si occupa della cosiddetta eredità vacante, definita come l'eredità rispetto alla quale, ai sensi della *lex successio-* *nis*, « non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o legatari, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge ».

In una situazione del genere il diritto materiale della maggior parte degli ordinamenti dispone che i beni costituenti l'asse ereditario siano attribuiti allo Stato. Tale diritto riceve, a seconda dei casi, una giustificazione di natura privatistica ovvero pubblicistica. Nel primo senso dispongono quegli ordinamenti, come il nostro, che collocano lo Stato all'ultimo posto nella serie dei successibili (v. art. 586 c.c.). Nell'altro senso, l'acquisto dello Stato viene qualificato come esplicazione della potestà di imperio sul territorio nazionale, in quanto lo Stato esercita il diritto maiestatico di

appropriarsi dei beni privi di un proprietario (come nel caso dell'ordinamento francese) (139) o in quanto lo Stato, titolare di un diritto di dominio eminente su tutto il suo territorio, consolida nelle sue mani anche il dominio utile (in tal senso dispongono prevalentemente gli ordinamenti di *common law*).

Orbene, ove taluni beni ereditari siano situati sul territorio di uno Stato membro, il regolamento risolve il possibile contrasto tra *lex successionis* (in ipotesi, appartenente al primo gruppo di legislazioni sopra indicato) e *lex rei sitae* (in ipotesi, appartenente al secondo) in favore di quest'ultima, facendo salvo il « diritto di uno Stato membro o di un'istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio » (art. 33 reg. cit.).

Da tale regola espressa sembra che se ne possa inferire un'altra speculare, consistente nel diritto dello Stato, la cui legge è applicabile alla successione e che da quest'ultima sia qualificato quale *ultimus heres*, di fare valere la propria pretesa a succedere sui beni siti in Stati membri che accolgano la medesima qualificazione.

L'appena illustrata coppia di regole appare conforme al modo di disporre del diritto italiano che devolve all'Italia i beni vacanti (mobili e immobili) quivi situati, quando « la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato » (v. art. 49 l. n. 218 del 1995).

L'illustrazione dell'art. 33 reg. cit. deve essere completata segnalando l'ultima parte di tale disposizione la quale, nonostante la formulazione in termine di condizione, detta una norma materiale (140) che munisce i creditori (ereditari) del diritto di soddisfare le proprie ragioni sottoponendo a esecuzione i beni attribuiti allo Stato membro del luogo di situazione del bene, a prescindere da quanto disponga sul punto la relativa legge. Tale previsione avvicina la posizione dello Stato del *situs rei* (che apprende i beni vacanti a titolo di diritto sovrano) a quella dell'erede, la responsabilità per i debiti essendo caratteristica precipua del successore a titolo universale (141).

(139) V. art. 768 c.c. fr., secondo cui « *A défaut d'héritiers, la succession est acquise à l'Etat* ».

(140) Questa conclusione si ricava dalla lettura del « considerando » n. 56, sul punto particolarmente chiaro nella versione linguistica inglese.

(141) Devono ritenersi, invece, salve le disposizioni che, al pari di quanto previsto dall'art. 586 comma 2 c.c., limitano la responsabilità dello Stato al « valore dei beni acquistati ».

19. (Segue): c) *il richiamo di ordinamenti plurilegislativi*. — Il capo III del regolamento si chiude con tre norme che si occupano degli Stati dotati di ordinamenti giuridici non unificati, nei quali, cioè, esistono, in materia di successioni, « due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili » (art. 37) alle diverse unità territoriali di cui si compongono (quali sono, tipicamente, gli Stati federali) o alle diverse categorie di persone su di essi stanziate (distinte per etnia, casta o religione) (142).

In ordine logico, viene in considerazione, innanzitutto, l'art. 38, che esclude che uno Stato membro di tal fatta sia tenuto ad applicare le norme dettate dal regolamento ai « conflitti » interni di leggi (143), i quali, pertanto, continueranno a essere risolti in applicazione delle regole della legge dello Stato in considerazione che distribuiscono la competenza tra i suoi vari sotto-ordinamenti.

Alle medesime regole deve farsi ricorso, ai sensi degli art. 36 e 37, per l'individuazione della legge concretamente applicabile nel caso in cui le norme di conflitto uniformi richiamino un ordinamento plurilegislativo, anche ove esso sia l'ordinamento di uno Stato terzo; in mancanza di tali regole, gli art. 36 e 37 provvedono a dettare direttamente il criterio da applicare per individuare il sotto-ordinamento competente.

Precisamente, in forza dell'art. 36 § 2, quando le norme di conflitto portate dal regolamento facciano impiego:

a) del criterio di collegamento della residenza abituale del defunto, si applicherà la legge dell'unità territoriale dove quest'ultimo aveva la propria residenza abituale al momento della morte;

b) del criterio di collegamento della cittadinanza del defunto, si applicherà la legge dell'unità territoriale con cui quest'ultimo aveva il collegamento più stretto;

c) di criteri di collegamento diversi dai precedenti, si applicherà « la legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato » (lett. c).

Ai sensi del § 3 dell'art. 36, si applica la legge dell'unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto anche quando un ordinamento plurilegislativo a base territoriale sia richiamato dall'art. 27 per disciplinare la validità for-

(142) È ciò che accade, a esempio, in taluni Stati islamici, dove l'applicazione della *shari'a* dipende dall'appartenenza o meno della persona alla religione musulmana.

(143) Invero, l'art. 38 si riferisce espressamente solo agli ordinamenti plurilegislativi a base territoriale, ma l'esclusione deve intendersi riferita anche a quelli a base personale.

male di una disposizione a causa di morte. Le ragioni di questa disposizione sfuggono in quanto, con riferimento a tre dei criteri di collegamento contemplati dall'art. 27 § 1 (precisamente, quelli di cui alle lett. *b*, *d* ed *e*) il problema avrebbe potuto trovare soluzione facendo ricorso all'art. 36 § 2, mentre, con riferimento al criterio di collegamento di cui all'art. 27 § 1 lett. *c*, sarebbe stata sufficiente al medesimo fine l'applicazione del comma 2 del medesimo § 1. Sarebbe rimasto scoperto unicamente il criterio di collegamento di cui all'art. 27 § 1 lett. *a*, al punto che vien fatto di dubitare se sia eccessivo restringere interpretativamente il precetto dell'art. 36 § 3 solo a quest'ultimo caso.

Infine, in virtù dell'art. 37, il criterio del collegamento più stretto vale pure a risolvere il caso dell'assenza di regole interne sulla distribuzione della competenza negli ordinamenti plurilegislativi a base personale.

20. *La "circolazione" nello spazio giudiziario europeo degli atti pubblici.* — Il regime di riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni in materia successoria provenienti da uno Stato membro — dettato dagli art. 39-58 reg. UE n. 650/2012, cit. — è largamente modellato sulle corrispondenti disposizioni del reg. CE del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (144). Per il suo approfondimento v. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE (*diritto comunitario*).

Ben più interessante risulta, invece, il capo V del regolamento del 2012, soprattutto per quanto concerne gli atti pubblici, ai quali — in considerazione del posto di grande rilievo che occupano nella gestione delle vicende successorie (145) — è riservata una disciplina fortemente innovativa rispetto ai vigenti strumenti normativi europei.

L'art. 3 § 1 lett. *i* reg. cit. definisce atto pub-

(144) Fanno eccezione unicamente l'art. 46 § 1 e 2 e l'art. 53, che risultano ispirati all'art. 41 e, rispettivamente, all'art. 35 reg. CE n. 4/2009, cit.

(145) Tra gli atti pubblici in materia successoria previsti dalla nostra legge, si annoverano: il testamento pubblico (art. 603 cc.) e quello segreto (art. 604 c.c.), il verbale di pubblicazione del testamento olografo (art. 620) e di quello segreto (art. 621 cc.), l'accettazione dell'eredità pura e semplice (art. 475 c.c.) o con beneficio di inventario (art. 484 c.c.), la rinuncia all'eredità (art. 519 c.c.), il contratto di divisione ereditaria (almeno, quando esso ha a oggetto beni immobili, mobili registrati o partecipazioni sociali), il verbale di erezione dell'inventario (art. 769 ss. c.p.c.), l'atto notorio (art. 1 comma 2 n. 2 l. 16 febbraio 1913, n. 89).

blico « qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico; nonché

ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine ».

Da tale definizione (146) e, in particolare, dal riferimento fatto, anche dall'art. 59 § 3 prima frase, al contenuto degli strumenti in esame, si ricava che il capo V assicura la circolazione negli Stati membri agli atti aventi natura negoziale, la cui paternità possa essere *in toto* attribuita a un pubblico ufficiale (147); ciò che avviene quando l'intervento di quest'ultimo non si limita alla certificazione della veridicità della firma delle parti, ma copre l'intero contenuto dell'atto, di cui il pubblico ufficiale stesso arriva ad assumersi la piena responsabilità quale conseguenza dell'avvenuto controllo di legalità (cioè della verifica di congruenza dell'atto con la legge che lo regola) (148).

Il regolamento procura che i documenti provenienti da uno Stato membro e rispondenti a siffatti requisiti — che sono principalmente, se non esclusivamente, gli atti ricevuti dai notai di *civil law* (149) — possano non soltanto essere

(146) Comune ad altre fonti del diritto internazionale privato europeo: v. l'art. 4 § 3 lett. *a* reg. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, e l'art. 2 § 1 n. 3 reg. CE n. 4/2009, cit.

Com'è noto, tali disposizioni hanno cristallizzato la posizione espressa da C. giust. CE 17 giugno 1999, causa C-260/97, Unibank, in *Racc. giur. C. giust.*, 1999, I-3715 ss.

(147) Cioè, come chiarito da C. giust. CE 17 giugno 1999, causa C-260/97, cit., a un soggetto terzo rispetto alle parti, investito di pubblica autorità o comunque delegatario di pubblici poteri.

(148) In tal senso, v. già PASQUALIS, *Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall'estero*, in LUPOLI, VULLO, CIVININI e PASQUALIS, *Giurisdizione italiana. Efficacia di sentenze e atti stranieri*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato* diretto da PERLINGIERI P., I, t. 4, Napoli, 2007, 590 s.

(149) Le caratteristiche essenziali di tali notai sono la formazione universitaria in campo giuridico, l'imparzialità e la terzietà, l'obbligo di esercitare, ove richiesti, la prestazione professionale e l'obbligo di fare applicazione della legge: v. RENTERIA AROCENA, *Manuel de droit privé et de justice préventive en Europe*, Pamplona, 2007, cap. I « *L'organisation et la fonction des notaires* », *passim*. Deve, pertanto, ritenersi esclusa dal regime portato dal regolamento e assoggettata alle norme nazionali di diritto internazionale privato la circolazione degli atti dei cosiddetti *public notaries* (la cui attività è limitata alla mera certificazione dell'autenticità della firma apposta in calce a un dato documento) e delle

eseguiti negli altri Stati membri, come pacificamente acquisito in base a una tradizione risalente all'art. 50 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (150), ma debbano anche essere dai medesimi "accettati".

L'impiego del termine generico «accettazione», che compare nella rubrica dell'art. 59 reg. cit. (151), si deve alle polemiche, tanto acce quanto pretestuose, che aveva suscitato in dottrina l'adozione del termine «riconoscimento» da parte della corrispondente norma della proposta di regolamento (152). Il precetto a cui esso allude si ricava dal comma 1 del § 1 dell'art. 59 e consiste nella produzione nello Stato membro di destinazione dell'atto della «stessa efficacia probatoria che [esso] ha nello Stato d'origine», la quale merita di essere salvaguardata in quanto privilegiata, cioè dotata di una forza maggiore rispetto a quella attribuita al documento privato.

Tale particolare efficacia probatoria si risolve — almeno di regola — nell'impossibilità di riconoscere l'autenticità, e con essa l'attendibilità, dell'atto pubblico se non per il tramite di procedure speciali, all'uopo previste dalla legge.

È quanto dispone, tipicamente, l'art. 2700 c.c., che attribuisce agli atti pubblici italiani l'efficacia assoluta e incondizionata di prova legale, sottratta al libero apprezzamento da parte del giudice, con riferimento: alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che sottoscrivendolo si è identificato quale suo autore; alle modalità di formazione dell'atto pubblico, e, in particolare, all'attestazione del luogo e della data in cui l'atto stesso è stato redatto; alle dichiarazioni delle parti e alle circostanze che il pubblico ufficiale attesta aver ricevuto o, rispettivamente, essersi verificate in sua presenza, nonché agli altri fatti che egli dichiara di aver compiuto. La piena prova di tali elementi, infatti, può essere contrastata solo mediante l'esperimento di uno specifico mezzo di invalida-

scritture private autenticate (su quest'ultimo punto, v. PASQUALIS, *op. cit.*, 616 ss.).

(150) Tale tradizione è stata a più riprese reiterata: v. l'art. 57 reg. CE n. 44/2001, cit., l'art. 46 reg. CE n. 2201/2003, cit., l'art. 25 reg. CE n. 805/2004, cit., e l'art. 48 § 1 reg. CE n. 4/2009, cit.

(151) Ma non nel corpo delle norme che la compongono, a testimonianza della sua inesplicità giuridica.

(152) Cfr. *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction*, cit., 669 ss., e l'arguta risposta di NOURISSAT, CALLÉ, PASQUALIS e WAUTELET, *Pour la reconnaissance des actes authentiques au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice*, in *Petites affiches*, 2012, 6 ss.

zione dell'atto, individuato nella querela di falso di cui agli art. 221 ss. c.p.c. (153).

L'ampliamento del novero degli effetti che gli atti pubblici contemplati dai vari Stati membri sono in grado di spiegare nel territorio degli altri è indice di un'accresciuta consapevolezza circa la loro sostanziale equivalenza (154); la piena assunzione, in questo settore, del principio del mutuo riconoscimento (155) è, però, impedita dal fatto che taluni Stati membri non conoscono gli atti notarili (156) o a essi riconnettono effetti minori rispetto a quelli attribuiti dalla maggioranza delle legislazioni europee (157). L'ammissione in tali Stati degli atti notarili stranieri col valore di prova preconstituita di tutte le circostanze sopra indicate potrebbe determinare una non irrilevante modificazione delle regole probatorie colà vigenti (158). Al fine di evitare un esito del genere, l'art. 59 § 1 comma 1 reg. cit. richiede di operare una comparazione tra la legge dello Stato membro d'origine dell'atto e la legge dello Stato membro di destinazione, di modo che — quando l'efficacia probatoria degli atti notarili non abbia la medesima portata in entrambi gli Stati — gli effetti probatori privilegiati riconosciuti nel secondo siano (tutti e) soltanto quelli che risultano compatibili con il sistema probatorio locale.

(153) Effetti e rimedi analoghi sono previsti dalle legislazioni di numerosi Stati membri: v., a esempio, l'*inscription de faux en écriture publique*, prevista dagli art. 303-316 c.p.c. fr.

(154) Cfr. *La substitution et l'équivalence en droit international privé*, Risoluzione adottata dall'*Institut de droit international* a Santiago del Cile il 27 ottobre 2007 (*Rapporteurs*: Jayme e Bucher), specialmente art. 5, in [www.idi-il.org](http://www.idi-il.org).

(155) In base al quale — secondo l'insegnamento impartito da C. giust. CE 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral AG, in *Racc. giur. C. giust.*, 1979, 649 ss. — le situazioni giuridiche legittimamente formatesi in uno Stato membro secondo le norme ivi vigenti, in mancanza di specifiche regole europee che impongano differenti *standards* minimi o controlli, devono poter circolare liberamente nello spazio giuridico europeo. Per le implicazioni di tale principio nel campo del diritto internazionale privato, v. PICONE, *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in *Diritto internazionale privato e diritto comunitario* a cura di PICONE, Padova, 2004, 485 ss.

(156) È il caso di Cipro dove la (sola) funzione di autenticazione di documenti è attribuita a taluni funzionari del Ministero dell'interno.

(157) È quanto accade, a esempio, per il notaio finlandese (*julkainen notaari*) e svedese (*notarius publicus*), le cui competenze sono limitate all'autenticazione di firme e documenti (per le opportune informazioni, v. le pagine dedicate alle professioni giuridiche dal sito *web* della « Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale », in <http://ec.europa.eu>).

(158) Più o meno radicalmente informate al principio dell'assunzione della prova nel processo.

Tale saggio comparativo (159) può condurre a dover restringere, anche fortemente, il ventaglio di effetti che l'atto pubblico è suscettibile di produrre oltre frontiera e, ove coinvolga l'ordinamento di uno Stato membro a cui la nozione stessa di atto notarile è estranea, pone l'interrogativo se quest'ultimo Stato possa continuare a dirsi gravato dall'obbligo di "accettazione" derivante dall'art. 59. La risposta pare dover essere affermativa, in quanto la norma appena citata impone di accordare all'atto pubblico almeno un nucleo minimo di effetti, consistente negli « effetti più comparabili » con quelli previsti dalle regole probatorie della legge dello Stato di destinazione; sicché, nella situazione in esame, risulta coerente con questo precepto il riconoscimento all'atto pubblico straniero quanto meno degli effetti probatori concessi dall'ordinamento alla scrittura privata riconosciuta giudizialmente.

Non può escludersi, infine, il verificarsi della situazione opposta a quella appena descritta e cioè che la legge dello Stato membro in cui l'atto notarile vuole essere impiegato attribuisca ad atti di tal natura effetti probatori più ampi o diversi rispetto a quelli previsti dalla legge dello Stato d'origine. Può affermarsi con sufficiente certezza che ciò resta privo di qualsiasi conseguenza, in quanto la massima efficacia probatoria accordata all'atto pubblico dall'art. 59 è « la stessa » che esso ha in quest'ultimo Stato.

In forza dell'ultimo inciso dell'art. 59 § 1, gli Stati membri sono obbligati ad "accettare" gli atti pubblici « a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico ».

A tale limite tradizionale alla circolazione degli atti (160), la norma in commento ne aggiunge due, consistenti nella pendenza dinanzi all'autorità giudiziaria di una contestazione « riguardo all'autenticità » dell'atto (§ 2) o « riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti [in esso] registrati » (§ 3): secondo le disposizioni appena citate, infatti, l'« atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria » al di fuori dello Stato membro d'origine.

La distinzione tra le due dette categorie di contestazioni è funzionale all'indicazione da parte del regolamento del giudice competente a cono-

scerle e della legge che egli deve applicare per la loro soluzione. Precisamente, la prima categoria di contestazioni è demandata alla cognizione degli « organi giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato »; la seconda è affidata alle cure degli organi giurisdizionali competenti ai sensi del capo II del regolamento ed è risolta applicando la legge designata dalle norme di conflitto contenute nel successivo capo III. Rimane da chiarire quali controversie rientrino nell'una e quali nell'altra categoria. Deve ritenersi che le contestazioni concernenti l'« autenticità » abbiano a oggetto i vizi inerenti all'atto notarile in quanto tale, tra cui possono annoverarsi, in particolare, quelli riguardanti la violazione delle regole che presiedono allo svolgimento della funzione notarile (161) o alla confezione dell'atto (162). La sussistenza di vizi di tal fatta implica che l'atto notarile perda i suoi connotati essenziali, che lo rendono espressione del potere sovrano dello Stato: ciò giustifica che la valutazione della loro ricorrenza nel caso concreto sia assegnata ai giudici e alla legge di quest'ultimo Stato. Viceversa, non v'è motivo di discostarsi dalle regole generali con riferimento alle contestazioni riguardanti il contenuto materiale dell'atto, il quale deve risultare conforme al modo di disporre della legge regolatrice della successione (163). Ove, pertanto, si assuma che i negozi giuridici di cui esso si fa veicolo infrangano quest'ultima legge, risulta consequenziale che il ripristino dell'ordine giuridico violato sia affidato agli organi giurisdizionali incaricati dal regolamento di far rispettare la *lex successionis*.

È da chiarire poi da quale giudice e in applicazione di quale legge debbano essere decise, nonché quali riflessi producano sul regime di circolazione dell'atto, le contestazioni riguardanti vizi diversi da quelli indicati dall'art. 59. Non v'è dubbio che, attenendo ad aspetti (come, a esempio, la capacità di agire delle parti) esclusi dal

(161) Quali quelle, a esempio, che vincolano il notaio a rogare solo in un determinato ambito territoriale: v., a esempio, l'art. 27 comma 2 l. n. 89 del 1913.

(162) V., a esempio, le prescrizioni formali dettate dall'art. 51 l. n. 89, cit.

(163) Ciò che conferma la soggezione del notaio alle norme di conflitto uniformi e il suo conseguente obbligo di fare applicazione della *lex successionis*. In dottrina, tali risultati sono stati già da tempo acquisiti: v. DAMASCELLI, *Sul dovere di conoscenza della legge straniera applicabile da parte del notaio*, in *Professione e Ricerca. Attualità e problematiche in materia di nullità relative* (Atti del Convegno di Bari, 4-5 luglio 2008), Monopoli, 2009, 309 ss.; CALLÉ, *Le notaire, les actes notariés et le droit international privé*, in *Mélanges à la mémoire de Patrick Courbe*, Parigi, 2012, 76 ss.

(159) Il cui assolvimento è agevolato, sul piano pratico, dall'elencazione degli effetti probatori tipici dell'atto notarile in considerazione contenuta, a' termini dell'art. 59 § 1 comma 2 reg. cit., nel modulo che il notaio rogante deve rilasciare alla « persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro ».

(160) Sul cui carattere eccezionale v. FUMAGALLI, *L'esecuzione in Italia degli atti pubblici stranieri*, in *Studi in onore di Vincenzo Starace*, II, Napoli, 2008, 1437 ss., 1444 s.

campo di applicazione del regolamento (164), tali contestazioni dovranno essere decise dal giudice, e in applicazione della legge, designati dai sistemi conflittuali nazionali. Sembra, invece, che la pendenza anche di tali contestazioni legittimi a non “accettare” l’atto pubblico che ne è oggetto, in quanto, dovendosi ritenere che il regolamento conceda lo speciale regime di circolazione da esso previsto solo agli atti pubblici immuni da vizi, non v’è ragione di discriminare tra quelli a tal fine rilevanti.

È di tutta evidenza che questa medesima motivazione supporta la conclusione per cui la produzione di effetti probatori transfrontalieri è impedita agli atti pubblici rispetto ai quali sia intervenuto l’accertamento giudiziale, anche non definitivo, dei vizi contestati.

Occorre stabilire, infine, se esistano rimedi per il caso in cui, pur essendosi in presenza di tutte le condizioni richieste dall’art. 59, l’atto pubblico non sia “accettato” nello Stato membro di destinazione. Il regolamento tace sul punto, ma non sembra peregrino ritenere che colui che intenda fare uso dell’atto e si veda opposto un rifiuto possa far accertare, in via principale o incidentale, che l’atto deve essere “accettato”, secondo quanto prescritto dall’art. 39 § 2 e, rispettivamente, § 3, disposizioni che non presentano il carattere dell’eccezionalità e di cui, pertanto, non è preclusa l’applicazione analogica al caso di specie.

La disciplina dell’esecutività degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie, dettata dagli art. 60 e 61, non presenta novità di rilievo rispetto al vigente diritto europeo, ricalcando quasi alla lettera gli art. 57 e 58 reg. CE n. 44/2001, cit.

Bisogna, tuttavia, domandarsi se la prima non riceva un’indiretta modificazione da quanto previsto in materia di “accettazione” degli atti pubblici. Precisamente, sorge il dubbio se al tradizionale motivo di rifiuto o revoca della dichiarazione di esecutività (costituito dall’ordine pubblico internazionale: v. art. 60 § 3 reg. UE n. 650/2012, cit.), debba aggiungersi il caso di contestazione dell’atto. Ragionando su un piano squisitamente logico si potrebbe essere indotti a concludere positivamente in quanto, se la pendenza di una contestazione impedisce la produzione transfrontaliera degli effetti probatori dell’atto, a maggior ragione essa dovrebbe essere ritenuta in grado di determinare un ostacolo alla produzione degli effetti esecutivi (che possono concettualmente ritenersi di

maggior gravità rispetto ai primi) (165). Tuttavia, depono in senso opposto il duplice rilievo secondo cui, da un lato, la mancata modifica, rispetto ai suoi precedenti storici, della disciplina dell’esecutività degli atti notarili può ben essere valutata come indice del fatto che il legislatore europeo non abbia inteso toccare i collaudati principi in materia e, dall’altro, la previsione di un maggior numero di limiti all’“accettazione” dei medesimi si giustifica in ragione dell’innovatività di tale disciplina e della sua (potenzialmente notevole) incisività sul diritto processuale civile nazionale.

Regolando espressamente la produzione transfrontaliera degli effetti probatori ed esecutivi degli atti notarili, il regolamento sembra misconoscere l’ulteriore effetto tipico di tali atti, consistente nell’idoneità a essere trascritti o iscritti nei pubblici registri. Tale impressione appare corroborata, da un lato, dall’assenza — con riferimento agli atti pubblici — di una norma analoga a quella dell’art. 69 § 5 (che attribuisce al certificato successorio europeo la qualità di « titolo idoneo » a effettuare tale pubblicità) e, dall’altro, dalla presenza dell’art. 1 § 2 lett. l (che esclude dal campo di applicazione del regolamento la materia dell’« iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione »). Tuttavia, non va sottaciato che, secondo il « considerando » n. 18, al fine di « evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento ». Valorizzando quest’ultima indicazione interpretativa, si può essere indotti a ritenere — in senso opposto a quanto ipotizzato di primo acchito — che il regolamento apra la diversa (e innovativa) prospettiva secondo la quale, pur continuando a rimanere affidata agli ordinamenti degli Stati membri l’indicazione dei requisiti formali e sostanziali che gli atti notarili devono rivestire per avere accesso ai pubblici registri (166), sono da ritenere contrastanti con il

(165) Per la ricostruzione di una sorta di “gerarchia” tra gli effetti degli atti notarili, v. CARBONE, *Il notaio tra regole nazionali ed europee: diritto societario e professioni regolamentate alla prova delle libertà comunitarie*, in *Il notaio tra regole nazionali ed europee* (Relazioni al XL Congresso nazionale del Notariato, Bari, 26-29 ottobre 2003), Milano, 2003, 24 ss.

(166) Secondo il medesimo « considerando » n. 18, rimane in capo « alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in

(164) Precisamente, la capacità delle persone fisiche è esclusa dal campo di applicazione del regolamento in virtù dell’art. 1 § 2 lett. a.

diritto europeo le disposizioni nazionali che precludono tale accesso agli atti provenienti dagli altri Stati membri, a prescindere dalla loro rispondenza ai requisiti a tal fine richiesti (167). Non contrasta con la ricostruzione appena fatta la disciplina in materia dettata dall'ordinamento italiano che ammette l'ingresso nei nostri registri immobiliari degli atti notarili stranieri (v. art. 2657 comma 2, e 2837 c.c.), imponendo il previo controllo (e l'eventuale integrazione) dei requisiti a tal fine richiesti da parte delle autorità nazionali (v. art. 106 n. 4 l. 16 febbraio 1913, n. 89) (168).

Vale la pena di aggiungere, in conclusione, che l'art. 74 reg. cit. esclude la necessità della legalizzazione di tutti i documenti provenienti da uno Stato membro e ammessi a circolare nello spazio giudiziario europeo in virtù delle disposizioni contenute nei capi IV e V del regolamento. Nulla si dice, invece, a proposito della loro traduzione (169): valgono, pertanto, le relative norme nazionali tra cui si segnala l'art. 33 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), secondo cui agli atti e documenti formati da autorità estere e da valere nello Stato che siano « redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale » (170).

**21. Il certificato successorio europeo.** — Il capo VI del regolamento costituisce, con tutta probabilità, la parte più innovativa dell'atto nor-

cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti ».

(167) Tale impostazione appare corrispondente alla recente prassi degli Stati membri: v. Tribunal Supremo spagnolo 19 giugno 2012, n. 998/2011, che conferma la dichiarazione di nullità della *Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado* in data 7 febbraio 2005, che aveva negato la trascrivibilità in Spagna di un atto ricevuto da un notaio tedesco avente a oggetto la vendita di un immobile sito in Tenerife.

(168) Su quest'ultima norma, v. PASQUALIS, *Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall'estero*, cit., 594 ss.

(169) Salvo quanto previsto dall'art. 47 § 2 reg. cit., che dà facoltà all'organo giurisdizionale incaricato del rilascio dell'*exequatur* di richiedere una traduzione giurata dei documenti a tal fine occorrenti.

(170) Rimane salvo, inoltre, in caso di deposito dell'atto notarile straniero ai sensi del citato art. 106 n. 4 l. n. 89 del 1913, il disposto dell'art. 68 comma 2 del relativo regolamento di attuazione, approvato con r.d. 10 settembre 1914, n. 1326.

mativo in esame. Esso introduce negli Stati membri uno strumento di diritto materiale uniforme, il certificato successorio europeo, che — senza necessità di alcun procedimento di *exequatur* (v. art. 69 § 1) — può essere impiegato da eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell'eredità (i quali, a norma dell'art. 65 § 1, sono anche gli unici soggetti che possono chiederlo) per fare valere la loro qualità e per esercitare i rispettivi diritti, poteri e facoltà (v. art. 63 § 1) (171) in uno Stato membro diverso da quello di rilascio (v. art. 62).

L'art. 62 § 2 chiarisce che l'« uso del certificato non è obbligatorio », nel senso che i soggetti legittimati ad avvalersene possono soddisfare altrimenti le finalità a cui è diretto (a esempio, facendo ricorso a decisioni e atti pubblici la cui circolazione nello spazio giudiziario europeo è assicurata dai capi IV e V del regolamento); il § 3 della medesima disposizione aggiunge che il « certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri », anche se, « una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti » suoi propri anche nello Stato membro di rilascio. Quest'ultima disposizione assume speciale rilievo per quelle legislazioni — come la nostra — che non conoscono documenti con la medesima funzione del certificato successorio europeo (172); infatti, l'esigenza di evitare una « discriminazione alla rovescia » (cioè una situazione di svantaggio in capo ai cittadini che, a causa delle caratteristiche della successione in considerazione, non si vedrebbero riconosciuta la possibilità di fare ricorso al certificato) (173) dovrebbe condurre il legislatore italiano ad adottare — in sede di adattamento del nostro ordinamento al capo VI

(171) Si noti che, a norma dell'art. 63 § 2, può essere chiesto e ottenuto anche un certificato parziale, diretto ad attestare unicamente: a) la qualità e/o i diritti vantati sulla successione dagli eredi e legatari, e/o b) l'attribuzione a questi di uno o più beni determinati, e/o c) i poteri dell'esecutore testamentario o degli altri amministratori dell'eredità.

(172) Eccezzuato il « certificato di eredità e di legato », vigente nei territori delle province ex austroungariche, regolato dagli art. 13 ss. r.d. 28 marzo 1929, n. 499.

(173) La categoria delle « discriminazioni alla rovescia » o à rebours è nota da tempo alla giurisprudenza europea e nazionale: v., tra le altre, C. giust. CE 16 giugno 1994, causa C-132/93, Steen II, in *Racc. giur. C. giust.*, 1994, I-2715 ss., che ha escluso di poter intervenire sul punto in quanto le situazioni puramente interne vanno valutate esclusivamente dal giudice nazionale sulla base di norme e principi nazionali, e C. cost. 30 dicembre 1997, n. 443, che ha sanzionato tali situazioni facendo applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 cost.

del regolamento — disposizioni che estendono l'impiego del certificato anche alle successioni puramente interne (174).

Il rilascio del certificato segue un procedimento assimilabile a quelli che, nel nostro diritto processuale, sono definiti di volontaria giurisdizione, i quali risultano caratterizzati dalla circostanza di non presupporre l'esistenza di un illecito (cioè l'inadempimento di un dovere imposto dalla legge e la conseguente lesione del corrispondente diritto soggettivo) e di terminare con un provvedimento, sempre revocabile e modificabile, tradizionalmente emanato dal giudice (175) all'esito di un'attività « a basso titolo formale », in cui operano in modo attenuato il principio del contraddittorio e il principio dispositivo e si atteggiavano in modo peculiare le regole sull'ammissibilità e sull'assunzione delle prove (176).

Quanto precede trova riscontro in una serie di indici normativi desumibili dal regolamento.

Innanzitutto, l'inidoneità funzionale del certificato a regolare una controversia si ricava dall'art. 67 § 1 comma 2 lett. a, secondo cui l'autorità di rilascio è obbligata ad astenersi dall'emissione del certificato quando « gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione », dovendosi intendere che quest'ultima può trovare composizione solo dinanzi all'organo giurisdizionale competente ai sensi del capo II del regolamento.

Inoltre, l'alterità e, in qualche modo, la subalterità del certificato rispetto ai provvedimenti giurisdizionali in senso proprio sono testimoniate dalla disposizione che ne impedisce il rilascio quando esso non sarebbe « conforme a una decisione riguardante gli [...] elementi » da certificare (art. 67 § 1 comma 2 lett. b) e da quella che ne prevede la modifica o la revoca « ove sia stato accertato » — deve ritenersi, in primo luogo, attraverso una decisione — « che il certificato o

(174) A ciò il legislatore nazionale sembra obbligato in forza dell'art. 32 lett. i l. 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

(175) La competenza del giudice è uno dei caratteri che i procedimenti di volontaria giurisdizione hanno in comune con il giudizio di cognizione; essa è, però, solo eventuale, potendo il legislatore affidare ad altri soggetti tale attività: v., a esempio, l'art. 11 d. lg. 30 maggio 2008, n. 108, recante « attuazione della direttiva 2006/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali ».

(176) Cfr. FAZZALARI, *Giurisdizione volontaria (diritto processuale civile)*, in questa *Enciclopedia*, XIX, 1970, 330 ss., 354 ss. e 361 ss.; MANDRIOLI, *Giurisdizione (in generale)*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, IX, 1993, 127 ss., 143 ss. e 148 ss. (da cui è tratta l'espressione citata nel testo).

singoli elementi di esso non corrispond[ono] al vero » (art. 71 § 2).

Anche l'indicazione fatta dal regolamento dei requisiti che deve rivestire l'autorità di rilascio del certificato risulta coerente con quanto detto finora. Secondo l'art. 64, infatti, la competenza al rilascio del certificato può essere attribuita dagli Stati membri, oltre che a « un organo giurisdizionale », ad « altra autorità [...] competente in materia di successione », cioè a un soggetto che, pur potendo (anzi, probabilmente, dovendo) avere — al pari degli organi giurisdizionali — una formazione giuridica e il carattere della terzietà (177), non esercita per definizione l'attività tipica di tali organi (cioè la giurisdizione di cognizione).

Prima di passare all'esame delle norme che regolano il procedimento di emissione del certificato, occorre spendere ancora qualche parola sull'art. 64, che provvede a distribuire tra gli Stati membri la competenza a rilasciare il certificato, stabilendo che esso « è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell'articolo 4, dell'articolo 7, dell'articolo 10 o dell'articolo 11 » del regolamento.

Il richiamo non determina soverchi problemi con riferimento agli art. 4 e 10. Esso implica che, in base alla prima di tali norme, la competenza spetta alle autorità dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte e che, in mancanza, essa si radica secondo i criteri sussidiari di cui alla seconda. Va, tuttavia, precisato che l'applicazione dell'art. 10 può determinare — stante l'interpretazione sopra data a tale norma (v. *supra*, § 5) — la competenza concorrente delle autorità di più di uno Stato membro e che il criterio dettato dal § 2 di tale disposizione, circoscrivendo la competenza alle questioni inerenti ai beni siti nello Stato a cui l'organo giurisdizionale appartiene, non appare idoneo a operare con riguardo al certificato che, a norma del citato art. 62, « è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro ». Ne segue che, ove non sia applicabile al caso di specie né

(177) Ciò sembra discendere proprio dall'equiparazione tra le figure contemplate dall'art. 64; infatti, secondo l'art. 3 § 2 reg. cit., è « organo giurisdizionale » [...] qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e professionisti legali » che diano « garanzie circa l'imparzialità ». Tali requisiti ricorrono con certezza nei notai di *civil law* (le cui caratteristiche essenziali si sono riportate *supra*, nt. 149); tuttavia, vale la pena di sottolineare che, anche nel caso in cui il certificato sia emesso da un notaio, esso non assume la natura di atto notarile e, pertanto, non è assoggettato agli art. 59 e 60, ma produce gli effetti e segue le regole di circolazione dettate dal capo VI del regolamento.

l'art. 4 né l'art. 10 § 1, e vi siano beni ereditari in territorio europeo l'unico modo per ottenere un certificato spendibile nello Stato membro del *locus rei* è quello di attivare il *forum necessitatis* di cui all'art. 11, alla duplice condizione che si riesca a dimostrare che il procedimento diretto all'ottenimento di un documento di natura e contenuto analogo al certificato non possa « ragionevolmente essere [...] svolto o si rivela impossibile [nello] Stato terzo con il quale [la successione] ha uno stretto collegamento » e che lo Stato membro dell'autorità adita presenti « un collegamento sufficiente » con la successione stessa (178).

Necessita, invece, di essere interpretato il richiamo all'art. 7, il quale, come si è visto (v. *supra*, § 4), attribuisce la giurisdizione ai giudici dello Stato membro della legge scelta ai sensi del successivo art. 22, nel caso in cui le parti del procedimento si accordino in tal senso o sia attivato l'istituto del *forum non conveniens*. L'applicazione di tale regola alla competenza a rilasciare il certificato comporta che il richiedente possa rivolgersi direttamente alle autorità di tale Stato membro (179) o chiedere lo spostamento del procedimento anche dopo che la domanda di rilascio del certificato sia stata presentata all'autorità competente a norma degli art. 4 o 10. In quest'ultimo caso, tuttavia, la declinatoria di competenza da parte di tale autorità deve ritenersi subordinata alla valutazione « delle circostanze pratiche » della successione voluta dall'art. 6 lett. a.

Il certificato è rilasciato a seguito di un'istruzione attivata su apposita domanda di parte (180) che, a norma dell'art. 65 § 3, deve contenere le informazioni di cui il richiedente sia a conoscenza e che reputi « necessarie per consentire all'autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui [...] chiede la certificazione », e deve essere corredata da dichiarazioni giurate (181) e da « documenti pertinenti in originale o in copia autentica » (182).

Ricevuta la domanda, l'autorità di rilascio procede all'istruzione del caso, regolata dall'art. 66.

(178) Tale collegamento, giova ribadirlo, non può essere rappresentato dalla mera situazione del bene, stante il limite derivante dall'art. 62 reg. cit.

(179) In quanto, come si è detto *supra*, § 4, nei procedimenti di volontaria giurisdizione risulta sufficiente ad attivare la proroga di competenza la volontà del ricorrente.

(180) Per la redazione della quale il richiedente può utilizzare il modulo *standard* di cui all'art. 65 § 3 reg. cit.

(181) Ove ciò sia consentito dal diritto nazionale dell'autorità di rilascio: v. art. 66 § 3 reg. cit.

(182) È fatto salvo il caso in cui l'autorità di rilascio decida di accettare altri mezzi di prova sulla base dell'allegata impossibilità del richiedente di produrre copie autentiche: v. art. 66 § 2 reg. cit.

Essa si articola, innanzitutto, nella verifica delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'istante attraverso: la disamina dei documenti e degli altri mezzi di prova allegati alla domanda o successivamente prodotti su indicazione dell'autorità di rilascio; l'esperimento di indagini in forma ufficiosa (183); l'esame delle evidenze dei rilevanti pubblici registri (184) di cui l'autorità di rilascio viene in possesso a seguito di apposita richiesta rivolta all'« autorità competente dello Stato membro » in considerazione (185). Secondariamente, l'autorità di rilascio può procedere — ove lo ritenga « necessario per l'accertamento degli elementi da certificare » — all'audizione dei beneficiari dell'eredità, nonché degli eventuali esecutori testamentari e amministratori della successione (a cui — quando le siano noti — essa è obbligata a dare notizia della richiesta di rilascio del certificato), e deve sentire quanti, tra i soggetti appena indicati, si presentino spontaneamente dinanzi a essa per far valere i propri diritti a seguito degli « annunci pubblici » a tal fine disposti.

A' termini dell'art. 67, ove l'istruzione di cui sopra si concluda con l'accertamento degli « elementi da certificare », l'autorità di rilascio « emette senza indugio il certificato » (§ 1), dandone informazione ai beneficiari dell'eredità (§ 2).

Il certificato contiene le informazioni concernenti la successione in considerazione elencate all'art. 68, « nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui [...] è rilasciato ». In proposito, vale la pena di segnalare che l'autorità di rilascio deve indicare « gli elementi in base ai quali » ha ritenuto di essere « competente a rilasciare il certificato » (lett. c) e « gli elementi sulla cui base è stata determinata » la *lex successionis* (lett. i), attraverso i quali si consente di esercitare un controllo, anche ai fini di un'eventuale impugnativa del certificato, sulla posizione assunta dall'autorità di rilascio su due delle questioni principali che è chiamata a risolvere.

Il certificato produce effetti principalmente sul piano probatorio, come risulta dalla prima frase dell'art. 69 § 2, che, ponendo una presunzione legale di corrispondenza alla realtà degli elementi

(183) Laddove ciò sia previsto o consentito dal diritto nazionale dell'autorità di rilascio.

(184) L'art. 66 § 5 fa riferimento, precisamente, ai registri immobiliari, ai registri dello stato civile e ai « registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto ».

(185) A condizione, precisa l'ultima parte dell'art. 65 § 5, che quest'ultima sia a ciò autorizzata « in forza del diritto nazionale ».

contenuti nel certificato, dispensa dall'onere della prova di tali elementi i soggetti che ne fanno uso. In particolare, a norma della seconda frase della medesima disposizione, si presume « che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell'eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun'altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso ». Colui contro il quale il certificato è esibito può, bensì, vincere tale presunzione, ma solo ove ottenga una modifica o revoca del certificato ai sensi dell'art. 71 § 2. In ciò si coglie il maggior favore dal regolamento riservato al certificato rispetto all'atto pubblico, a paralizzare gli effetti probatori del quale — come si è visto — è sufficiente la mera proposizione di una qualsiasi contestazione a esso relativa (v. art. 59 § 2 e 3).

Sul medesimo piano si collocano le disposizioni di cui ai § 3 e 4 dello stesso art. 69, che si occupano di due fattispecie particolari: il pagamento di somme di denaro o la consegna di beni alla, nonché l'acquisto di beni ereditari dalla, persona che appare legittimata a riceverli e, rispettivamente, a disporre sulla base di un certificato della cui non corrispondenza al vero il *solvens* o l'*emptor* non erano a conoscenza. Tali disposizioni, ponendo sul controinteressato (cioè, l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario e l'amministratore veri) l'onere di provare — al fine di ripetere il pagamento o la consegna ovvero di recuperare il bene — che il terzo che ha contratto con l'erede, il legatario, l'esecutore testamentario o l'amministratore apparenti sapesse della non corrispondenza al vero del certificato o la ignorasse per colpa grave, determinano, con riferimento alle successioni rientranti nel campo di applicazione del regolamento, una modificazione di quelle disposizioni nazionali che, come l'art. 534 comma 2 c.c., pongono sul terzo l'onere di dimostrare la propria buona fede onde trattenerne quanto acquistato dall'erede apparente (186).

Infine, in forza dell'art. 69 § 5, il « certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro ». Rispetto alla formulazione dell'omologa norma della proposta di regolamento, che considerava il certificato quale « titolo valido per la

trascrizione o l'iscrizione dell'acquisto a causa di morte » in detti registri (v. art. 42 § 5), la disposizione appena citata assume una coloritura più sfumata, tale da lambire i limiti del nonsense, dovendosi ritenere del tutto inutile una norma che abiliti a ottenere la mera iscrizione in un registro di beni che evidentemente già vi si trovano, in quanto intestati al nome del defunto. Per recuperare alla norma un significato occorre fare lo sforzo di andare oltre il suo tenore letterale, provando a leggerla alla luce del principio interpretativo di economia degli atti giuridici enunciato dal già citato « considerando » n. 18; con cui risulta coerente la conclusione che gli Stati membri sono obbligati ad accettare il certificato quale titolo per la trascrizione nei registri nazionali di tutte le vicende inerenti alla successione di cui la legge locale vuole sia ivi data pubblicità (187). In ogni caso, l'espressa salvezza dell'art. 1 § 2 lett. *k* e *l*, comporta che la trascrizione del certificato dovrà essere eseguita secondo le modalità stabilite dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità il registro è tenuto e produce gli effetti da tale legge previsti.

Come si è già accennato, il certificato è per sua natura instabile, cioè può essere in ogni momento rettificato, modificato o revocato. La relativa disciplina è dettata dall'art. 71 che obbliga l'autorità di rilascio a rettificare gli errori materiali in esso contenuti su istanza di qualsiasi interessato (§ 1), e a modificarlo o a revocarlo (anche d'ufficio ove il diritto nazionale lo preveda), nei casi in cui mediante la produzione di una decisione giudiziale o di nuovi mezzi di prova si dimostri la non corrispondenza al vero di singoli elementi di esso o, rispettivamente, dell'intero certificato (§ 2).

In assenza di un registro centralizzato in cui siano pubblicizzate le vicende relative a un determinato certificato e allo scopo di circoscrivere il più possibile il rischio che nello spazio giudiziario europeo circolino certificati che, dopo il loro rilascio, siano stati rettificati, modificati o, addirittura, revocati, l'art. 70 § 3 adotta l'*escamotage* di limitare a sei mesi il periodo di validità (*rectius*: efficacia) delle copie autentiche del certificato che l'autorità di rilascio ha il dovere di consegnare « a

(186) Risulta, invece, già in linea con l'art. 69 § 3 e 4 la disposizione di cui all'art. 21 comma 1 r.d. n. 499 del 1929: v. BERTOLINI e DI STASI, *Libri fondiari*, in *Codice delle successioni e donazioni* a cura di SESTA, II. *Leggi collegate*, Milano, 2011, 571 ss., 597.

(187) Quindi, non solo l'acquisto *mortis causa* — come voluto dalla norma della proposta di regolamento citata nel testo — ma anche, a esempio, la rinuncia al legato (a cui la migliore dottrina vuole sia data pubblicità mediante annotazione a margine della trascrizione del suo acquisto, eseguita ai sensi dell'art. 2648 c.c.: v., da ultimo, GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, in *Il Codice civile. Commentario* fondato da SCHLESINGER, I. *Artt. 2643-2645*, Milano, 1991, 227).

chiunque dimostri di avervi interesse » (secondo l'espressione adottata dal § 1 della medesima disposizione). Dopo la data di scadenza (che deve essere indicata nella copia autentica del certificato), « chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall'articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all'autorità di rilascio ».

Completano il capo VI del regolamento due disposizioni concernenti le procedure di ricorso (art. 72) e, rispettivamente, la sospensione degli effetti del certificato (art. 73).

La prima riconosce il diritto di proporre, innanzi ai giudici dello Stato membro dell'autorità di rilascio e seguendo il procedimento che da tale Stato membro sarà individuato in sede di adattamento al regolamento, ricorso concernente:

a) il diniego di emettere il certificato ai sensi dell'art. 67 § 2, al fine di dimostrare l'insussistenza dei motivi ostativi contemplati da tale norma;

b) la rettifica, la modifica o la revoca del certificato o il rifiuto di provvedervi;

c) la concessione o la mancata concessione della sospensione degli effetti del certificato in sede di sua rettifica, modifica o revoca.

La legittimazione a proporre il ricorso spetta, nei casi di cui alla lett. a, esclusivamente ai soggetti che, nel caso concreto, avrebbero diritto a chiedere il certificato e, nei casi di cui alle lett. b e c, a « chiunque dimostri di avervi interesse ».

Inoltre, ove l'autorità giudiziaria: accolga il ricorso *sub* lett. a, provvede essa stessa a rilasciare il certificato o rinvia il caso all'autorità di rilascio affinché lo riesami ed emani il certificato; accerti, in sede di esame del ricorso *sub* lett. b, che il certificato non corrisponde al vero, rettifica, modifica o revoca essa stessa il certificato o rinvia il caso all'autorità di rilascio affinché vi provveda.

Infine, l'art. 73 § 1 consente di ottenere la sospensione degli effetti del certificato quando sia pendente un procedimento volto alla sua modifica o revoca (lett. a) ovvero un'impugnazione ai sensi dell'art. 72 (lett. b). Ove la sospensione sia accordata, l'autorità di rilascio o, rispettivamente, l'autorità giudiziaria devono darne notizia senza indugio alle persone a cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato; inoltre, durante il periodo di sospensione non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato.

Domenico Damascelli

FONTI. — Reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, n. 650/2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

LETTERATURA. — BALDUS, *Erbe und Vermächtnisnehmer nach der Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2012, 312 ss.; BONOMI, *Choice-of-law Aspects of the Future EC Regulation in Matters of Succession. A First Glance at the Commission's Proposal, in Convergence and Divergence in Private International Law. Liber Amicorum Kurt Siebr*, The Hague, 2010, 157 ss.; ID., *Prime considerazioni sulla proposta di regolamento sulle successioni*, in *Riv. dir. intern. priv.*, 2010, 875 ss.; ID., *La compétence des juridictions des Etats membres de l'Union européenne dans les relations avec les Etats tiers à l'aune des récentes propositions en matière de droit de la famille et des successions*, in *Festschrift für Ivo Schwander*, Zürich, 2011, 665 ss.; ID., *The Interaction among the Future EU Instruments on Matrimonial Property, Registered Partnerships and Successions*, in *Yearbook of Private International Law*, 2012, 217 ss.; BOULANGER, *Révolution juridique ou compromis en trompe-l'œil? À propos du nouveau règlement européen sur les successions internationales*, in *La semaine juridique*, 2012, 1903 ss.; BUSCHBAUM, *Die künftige Erbrechtsverordnung. Wegbereiter für den acquis im europäischen Kollisionsrecht*, in *Weitsicht in Versicherung und Wirtschaft. Gedächtnisschrift für Ulrich Hübner*, München, 2012, 589 ss.; BUSCHBAUM e KOHLER, *La « reconnaissance » des actes authentiques prévue pour les successions transfrontalières. Reflexions critiques sur une approche douteuse entamée dans l'harmonisation des règles de conflits de lois*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2010, 629 ss.; BUSCHBAUM e SIMON, *EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 525 ss.; CALVO VIDAL, *El Derecho de sucesiones en la Unión Europea. Ley aplicable y carácter universal de la nueva normativa europea en materia de sucesiones*, in *Noticias de la Unión Europea*, 2012, 97 ss.; *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession* (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law), in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2010, 523 ss.; CRONE, *Le certificat successoral européen, « super acte de notoriété » des successions transfrontalières*, in *Solution notaires*, 2012, 23 ss.; ID., *Successions internationales: la révolution en marche*, ivi, 29 ss.; DAVI, *L'autonomie de la volonté en droit international privé des successions dans la perspective d'une future réglementation européenne*, in *Riv. dir. intern. priv. proc.*, 2004, 473 ss.; ID., *Riflessioni sul futuro diritto internazionale privato europeo delle successioni*, in *Riv. dir. intern.*, 2005, 297 ss.; DE VAREILLES-SOMMIÈRES, *Pour une meilleure consolidation européenne des dispositions de planification successorale prises avant le 17 août 2015 relativement à une succession internationale*, in *Rec. Dalloz*, 2012, 2321 s.; DÖRNER, *Der Entwurf einer europäischen Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbrechtsverfahrensrecht - Überblick und ausgewählte Probleme*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2010, 221 ss.; ID., *EuErbVO: Die Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbrechtsverfahrensrecht ist in Kraft!*, ivi, 505 ss.; DUTTA, *Succession and Wills in the Conflict of Laws on the Eve of Europeanisation*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2009, 547 ss.; ID., *The Europeanisation of international succession law*, in *The Future of*

- Family Property in Europe* a cura di BOELE-WOELKI, MILES e SCHERPE, Cambridge, 2011, 341 ss.; ID., *Das neue internationale Erbrecht der Europäischen Union - Eine erste Lektüre der Erbrechtsverordnung*, in *Zeitschrift für das gesamte Familienrecht*, 2013, 4 ss.; FITCHEN, "Recognition", acceptance and enforcement of authentic instruments in the Succession Regulation, in *Journal of Private International Law*, 2012, 323 ss.; FONTANELLAS MORELL, *La professio iuris sucesoria a las puertas de la reglamentación comunitaria*, in *Dereito*, 2011, 83 ss.; ID., *Las donaciones mortis causa ante la reglamentación comunitaria de las sucesiones*, in *Anuario español de Derecho internacional privado*, 2011, 465 ss.; FRIMSTON, *The European Union Succession Regulation (EU) No 650/2012*, in *Private Client Business*, 2012, 213 ss.; GODECHOT-PATRIS, *Le nouveau droit international privé des successions: entre satisfactions et craintes*, in *Rec. Dalloz*, 2012, 2462 ss.; GOOSSENS e VERBEKE, *De Europese Erfrechtverordening*, in *Themis Internationaal Privaatrecht*, Bruges, 2012, 105 ss.; GORÉ, *La professio iuris*, in *Répertoire du notariat Defrénois*, 2012, 762 ss.; GRIMALDI, *Brèves réflexions sur l'ordre public et la réserve héréditaire*, ivi, 755 ss.; HEREDIA CERVANTES, *Lex successiois y lex rei sitae en el Reglamento de sucesiones*, in *Anuario español de Derecho internacional privado*, 2011, 415 ss.; JANZEN, *Die EU-Erbrechtsverordnung*, in *Deutsche Notar-Zeitschrift*, 2012, 484 ss.; KINDLER, *From Nationality to Habitual Residence: Some Brief Remarks on the Future Regulation on International Successions and Wills*, in *Convergence and Divergence in Private International Law. Liber Amicorum Kurt Siebr*, The Hague, 2010, 251 ss.; ID., *La legge regolatrice delle successioni nella proposta di regolamento dell'Unione Europea: qualche riflessione in tema di carattere universale, rinvio e professio iuris*, in *Riv. dir. intern.*, 2011, 422 ss.; KUNZ, *Die neue Europäische Erbrechtsverordnung - ein Überblick (Teil I)*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2012, 208 ss.; ID., *Die neue Europäische Erbrechtsverordnung - ein Überblick (Teil II)*, ivi, 253 ss.; LAGARDE, *Les principes de base du nouveau règlement européen sur les successions*, in *Rev. crit. dr. intern. priv.*, 2012, 691 ss.; LECHNER, *Erbverträge und gemeinschaftliche Testamente in der neuen EU-Erbrechtsverordnung*, in *NJW*, 2013, 26 ss.; LEHMANN, *Die EU-Erbrechtsverordnung zur Abwicklung grenzüberschreitender Nachlässe*, in *Deutsches Steuerrecht*, 2012, 2085 ss.; ID., *Eu-ErbVO: Die Verordnung im Kurzüberblick*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 533 s.; LEIN, *A Further Step Towards a European Codification of Private International Law: The Commission Proposal for a Regulation on Succession*, in *Yearbook of Private International Law*, 2009, 107 ss.; LEITZEN, *EuErbVO: Praxisfragen an der Schnittstelle zwischen Erb- und Gesellschaftsrecht*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 520 ss.; *Les successions internationales dans l'UE - Perspectives pour une Harmonisation* (Deutsches Notarinstitut), Würzburg, 2004; LOKIN, *Grensoverschrijdende erfopvolging*, in *Ars Notariatus*, Deventer, 2012; NORDMEIER, *EuErbVO: Neues Kollisionsrecht für gemeinschaftliche Testamente*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 513 ss.; NOURISSAT, CALLÉ, PASQUALIS e WAUTELET, *Pour la reconnaissance des actes authentiques au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice*, in *Petites affiches*, 2012, 6 ss.; REVILLARD, *Successions internationales: le règlement du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 en matière de successions*, in *Répertoire du notariat Defrénois*, 2012, 743 ss.; REYNIS, *Le certificat successoral européen, un acte authentique européen*, ivi, 767 ss.; RICHTERS, *Anwendungsprobleme der EuErbVO im deutsch-britischen Rechtsverkehr*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 576 ss.; SIMON e BUSCHBAUM, *Die neue EU-Erbrechtsverordnung*, in *NJW*, 2012, 2393 ss.; *Successions internationales. Réflexions autour du futur règlement européen et de son impact pour la Suisse* a cura di BONOMI e SCHMID, Genève, 2010; TORFS e VAN SOEST, *Le règlement européen concernant les successions: D.I.P., reconnaissance et certificat successoral*, in *Confronting the Frontiers of Family and Succession Law. Liber Amicorum Walter Pintens*, Cambridge, 2012, 1443 ss.; VAN ERP, *The new Succession Regulation: The lex rei sitae rule in need of a reappraisal?*, in *European Property Law Journal*, 2012, 187 ss.; VAN BOXSTAELE, *Le règlement successoral européen*, in *Revue du notariat belge*, 2012, 838 ss.

